postatarget creative
S1/BA0482/208 Del 15/07/2008
Posteitaliane

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XL | BARI, 9 MARZO 2009 | N. 36

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 2
Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Faggiano (TA). Proponente: Taras Wind Energy Srl.
Pag. 4251

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 3
Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carapelle (FG). Proponente: Eolica italiana Srl.
Pag. 4257

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 4
Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per il completamento della Circonvallazione del Comune di Cisternino tra le denominate per Fasano e per Locorotondo - Comune di Costernino - Proponente: Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - P.zza S.Teresa, n. 2 , Brindisi.
Pag. 4265

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 5
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n.59 rilasciata alla BLEU s.r.l. (P.I. 02233320692) con sede legale in Lanciano (CH) - Z.I. 66034, per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi cod. IPPC 5.4, sita in Canosa di Puglia (BA), Contrada Tufarelle.
Pag. 4269

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 6
Richiesta di Procedura di VIA. Ampliamento della cava di calcare in località "Piccolo Chiano" del Comune di Risceglie - Individuate al Fg 20, p.lle 288 - 287 - 211 - 208 - 209 - 103 - 67 - 68 - 69. Ditta SOFIMEA S.r.l.
Pag. 4313

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 7
Richiesta di Procedura di VIA. Apertura di una cava di prestito in Località "San Nicola" del comune di Troia. Ditta Castellano Cave S.r.l.
Pag. 4315

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 14
Richiesta di Proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 21.09.05 - Ampliamento cava di calcarenite. Loc. "Acquagnora" di Mottola.
- Ditta MAR.T.E.R. sas
Pag. 4319

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 15
SEA S.p.A. - parco eolico nel Comune di Lucera - istanza del 29.11.2007 - revoca del provvedimento n. 780 del 04.11.2008 ed adozione di nuovo provvedimento.
Pag. 4320

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 16
L.R. n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di parco eolico nel Comune di Lecce - Prop. Parco Eolico Leccese L'Uliveto S.r.l..
Pag. 4332

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 19
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Gestione delle Gravine dell'Arco Jonico - Proponente Provincia di Taranto
Pag. 4333

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 20
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di lottizzazione in via Amendola a Bari - Proponente ditta INED srl
Pag. 4338

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 gennaio 2009, n. 21
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Apricena (Fg), località San Sabino e Donna Carlotta - Proponente: Interscavi Sassano S.r.l., in qualità di mandataria dell'A.T.I. Interscavi Sassano e DEA S.r.l..
Pag. 4344

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 gennaio 2009, n. 22
Autorizzazione integrata ambientale (ippc) D.Lgs. 59/2005 rilasciata alla Società SUD GAS s.r.l. con sede legale a Campi Salentina (LE), via Fratelli Rosselli , 21 per l' Impianto di biostabilizzazione e selezione di rifiuti urbani residuali da RD, non pericolosi (Cod. IPPC 5.3) ubicato nel Comune di Poggiardo (Prov. LE) alla località "Pastorizze".
Pag. 4353

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 2

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Faggiano (TA). Proponente: Taras Wind Energy Srl.

L'anno 2008 addì 14 del mese di gennaio in Modugno (Ba), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 29.03.07, acquisita al prot. n. 5870 del 10.04.07, la Taras Wind Energy Srl., con sede legale in Montemesola (TA) in Viale Delle Imprese n° 3 Zona P.I.P. presentava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e della r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di un parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Faggiano (TA) e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.

- con nota prot. n. 8922 del 01.06.07, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;

- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. 11328 del 09.07.07, il comune di Faggiano con propria nota prot. n. 1539 del 25.06.07 trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 04.04.07 al 04.05.07 comunicando che nei trenta giorni di affissione non pervenivano osservazioni;

- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 13201 del 20.08.07, la società Taras Wind Energy Srl inviava le integrazioni richieste da quest'ufficio;

- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. 370 del 10.01.08, il comune di Faggiano trasmetteva con propria nota prot. n. 5298 del 21.11.07, il proprio parere favorevole all'intervento proposto;

Considerato che questo Ufficio del Servizio Ecologia- Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha proceduto, secondo i criteri indicati all'art.10 del R.R. n. 16/06, alla valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla società Energia in Natura S.r.l., così come descritti nella Relazione di impatto ambientale dalla stessa elaborata, e che tale valutazione ha prodotto i seguenti risultati :

F502

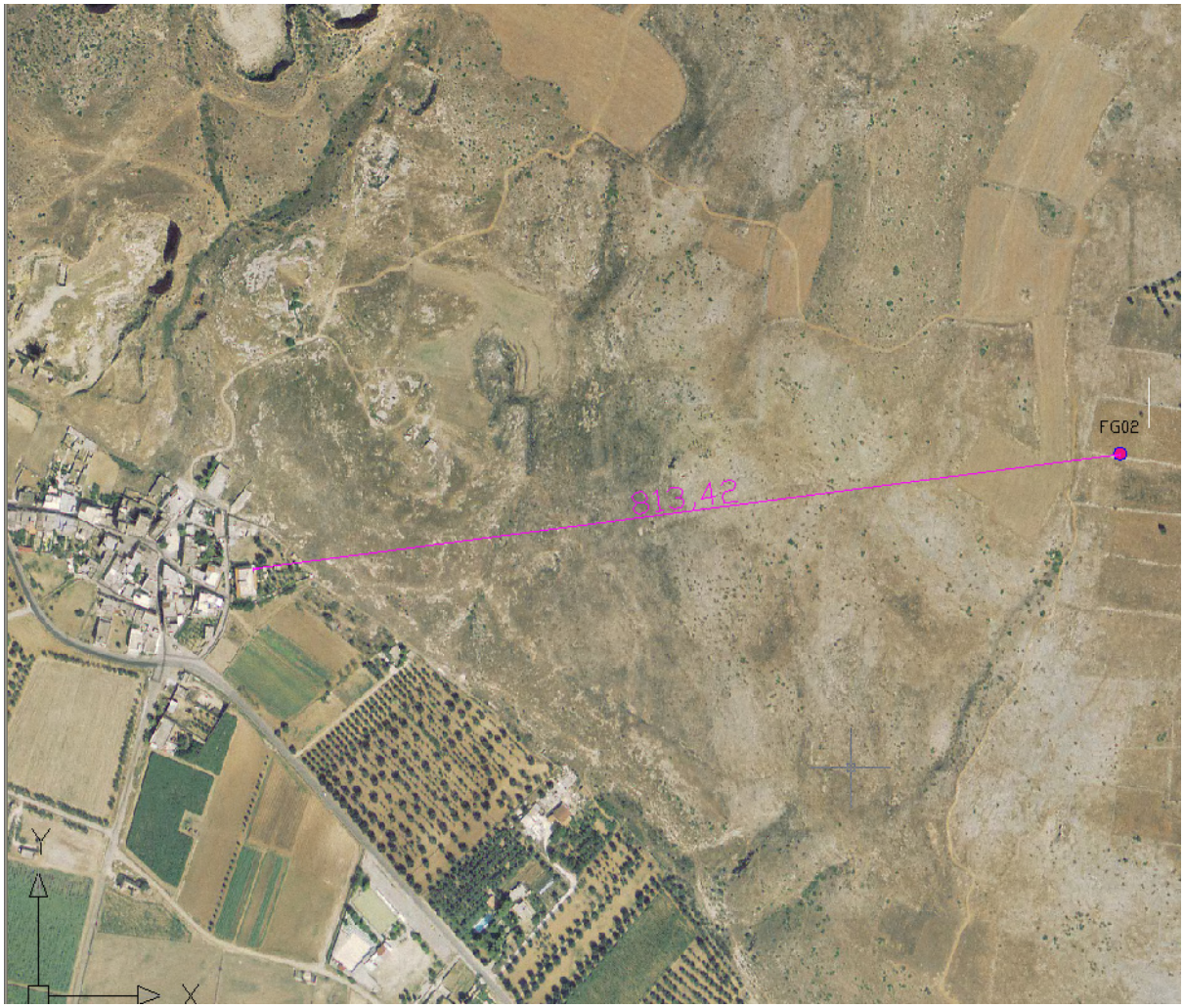

⇒ Proponente: Taras Wind Energy Srl
⇒ Località: non definita, Comune di Faggiano (TA)
⇒ Superficie impianto: non definita
⇒ N. aerogeneratori: 2
⇒ Diametro aerogeneratori: 90 m
⇒ Potenza complessiva massima: 4 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

PRIE non redatto

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente e poste ad una distanza compresa tra 3-5 volte il diametro del rotore tra gli aerogeneratori. È stata effettuata anche un'analisi della visibilità del parco eolico attraverso un fotoinserimento dell'impianto.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nel complesso la vegetazione presente nell'area oggetto dell'intervento è praticamente inesistente. Non sono presenti specie appartenenti alle "Liste Rosse Regionali" della Società Botanica Italiana, come evidenziato dagli studi effettuati. Per quanto riguarda gli impatti sull'avifauna la trattazione fa spesso riferimento all'impianto di Ginosa che non è l'impianto oggetto di verifica.

d - Rumori e vibrazioni

È stato effettuato uno studio sugli impatti acustici sulla base di rilievi fonometrici considerando due recettori sensibili la cui distanza rispetto alle turbine si aggira tra i 904 m ed i 1091 m dove è stato rilevato un livello di rumorosità pari a circa 38 dB(A). Considerando i 60 dB (A) quale limite consentito per l'emissione sonora notturna, l'impatto acustico risulta trascurabile.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidiati ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse sono in linea con il dettato dell'art. 4 del DPCM 08-07-2003 di cui alla Legge n° 36 del 22/02/2001.

Per gli impianti eolici la fonte più rilevante dei campi magnetici è la linea elettrica per l'immissione in rete dell'energia prodotta. Nel caso dell'impianto in esame, vista la bassa potenza installata, è stato previsto un collegamento interrato a -1.2m in MT (20kV) fino alla interconessione con la linea aerea che si collega alla Cabina Primaria di MT/AT che dista circa 1200m dal luogo di istallazione senza attraversare centri urbani. Il calcolo del campo elettrico e del campo magnetico nella regione di spazio limitrofo al cavo è di 4.41 kV/m quindi < 5 kV/m, pari ad un induzione magnetica di 57.5mT < 100mT.

f - Norme di progettazione

Sono rispettate tutte le norme di progettazione.

g - Dati di progetto e sicurezza

Sono trattati in maniera dettagliata. La trattazione del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli aerogeneratori è fatta su aerogeneratori con diametro rotore di 90m della Vestas. In tale studio, in caso di rottura di una sezione palare di mt. 5 la distanza massima della gittata percorsa è di 502,5 metri. Nel raggio di tale distanza non risultano esserci abitazioni né permanenti né stagionali né fabbricati di altro genere.

h - Norme tecniche relative alle strade

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere. Si prevedono solo 150 metri di strada comunale Serre-Barbuzzi da ripristinare in quanto in grave stato di degrado.

i - Norme sulle linee elettriche

La lunghezza totale del cavidotto da realizzare è di 1180 metri, tale linea MT proveniente dagli aerogeneratori arriva sino alla cabina primaria di trasformazione di Lizzano già autorizzata da ENEL. Sarà necessaria la realizzazione di scavi separati con una profondità minima di 1,20m per la posa dei cavi elettrici. Se si produrranno incroci la profondità sarà di 1,50m secondo la norma CEI 11-17.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza nella fase finita dell'impianto saranno di dimensioni 25x25 m circa.

k - Le fasi di cantiere

In corrispondenza di ogni aerogeneratore saranno realizzate delle piazzole di servizio per il posizionamento della gru di sollevamento e montaggio dell'aerogeneratore delle dimensioni circa 40 m x 40 m. Tali piazzole verranno utilizzate solo in fase di montaggio e quindi restituite al precedente uso, dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi

mantenendo comunque la necessaria viabilità di servizio attorno a ciascuna macchina per l'esercizio e la manutenzione del parco. E' prevista la realizzazione provvisoria di un area di cantiere per lo stoccaggio delle attrezzature, il ricovero dei mezzi a fine turno per i container/uffici e container/spogliatoi-servizi. Tale area avrà una estensione di 50m x 35m, sarà recintata con rete metallica. Sarà realizzata con gli stessi criteri delle piazzole provvisorie di montaggio degli aerogeneratori. Lungo il perimetro a monte dell'area di cantiere è prevista la realizzazione di un canaletto, larghezza 50 cm e profondità 30cm sul fondo del quale sarà posto uno strato di geotessile impermeabile, con pendenza verso il due lati minori del rettangolo che delimita l'area di cantiere che avrà la funzione di convogliare le acque superficiali provenienti dai terreni a monte.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

La durata stimata dell'impianto eolico è di 25-30 anni. Una volta dismesso, il sito viene riportato allo stato pre-esistente l'impianto, di conseguenza l'impatto è dei tutto reversibile

m - Misure di compensazione

Sono state applicate tutte le possibili misure di mitigazione e compensazioni (buona viabilità di accesso al sito, distanza tra le torri comprese tra i 300 ed i 500m, utilizzo di torri circolari verniciate di color grigio antiriflettente, protezione del suolo contro la dispersione di oli e altri residui, ripristino della destinazione d'uso originale del suolo).

Atteso altresì che, a pro dell'intervento proposto :

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;

- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;

- la distanza minima tra gli aerogeneratori è compresa tra 3-5 volte il diametro del rotore e 5-7 volte tra file parallele, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";

- il cavidotto di collegamento degli impianti alla cabina di consegna ENEL di Lizzano già autorizzata è inferiore ai 3 Km;

- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

- l'accesso al sito avverrà esclusivamente attra-

verso l'attuale viabilità o l'adeguamento di quella esistente;

- dal punto di vista della sicurezza fisica in caso di rottura accidentale dell'elemento rotante, nel raggio della distanza di calcolo della gittata di 502,5 m non è presente alcun edificiodella nessuna pala distano meno di 502,5 m (calcolo della gittata di riferimento riportata dal proponente nella relazione tecnica) da alcuni edifici;

considerato che il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, H, J, del RR n. 16/06, in quanto:

a) l'area interessata è caratterizzata dall'Ambito Territoriale Distinto "*Usi Civici*" così come riporta la cartografia del PUTT/P;
b) la distanza minima dell'impianto dal tessuto urbano di S. Crispieri è di 815 m;
c) la pala FG01 dista meno di 100m da "*cigli di scarpata*" così come riporta la Tavola "Geomorfologia" del PUTT/P;

inoltre dalla valutazione è emerso che l'area risulta essere sottoposta a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni);

pertanto, per le motivazioni sopra espresse nei punti a), b) e c), l'ufficio VIA ritiene di dover **assoggettare** l'intervento proposto alla **Valutazione d'Impatto Ambientale.**

Alla luce della conformità della presente istruttoria alla disciplina introdotta dalle direttive approvate con DGR n.1462 del 1° agosto 2008, contenenti "*linee guida per l'armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica*", che presuppone che il presente provvedimento sia reso nei termini della valutazione integrata di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/2006, occorre contemplare tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento, ai sensi dell'art.8, comma 4.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIA E POLITICHE ENERGETICHE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 9/06 e il R.R. n. 16/2006;

RILEVATO che l'Ufficio competente del Servizio Ecologia ha espletato l'istruttoria amministrativa, di seguito riportata :

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 16, co.7, della l.r. n. 11/01 e s.m. ed i. e dell'art. 8 del r.r. n. 16/06, **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,** il progetto di un parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Faggiano (TA) proposto dalla società Taras Wind Energy Srl., con sede legale in Montemesola (TA) in Viale Delle Imprese n° 3 Zona P.I.P.;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento :

- è immediatamente esecutivo;

- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio Ecologia per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti di competenza;

- verrà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia all'assessore all'Ecologia;

Il Dirigente del Servizio Ecologia
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 3

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carapelle (FG). Proponente: Eolica italiana Srl.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio VIA, Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RILEVATO che l'Ufficio competente del Servizio Ecologia ha espletato l'istruttoria amministrativa, di seguito riportata :

Premesso che :

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5864 del 10.04.07, la Eolica Italiana S.r.l., con sede in Foggia alla via Piave 34/b, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 20 aerogeneratori da 2,5 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (Fg); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;

- con nota prot. 12593 del 31.07.2007, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Carapelle, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;

- con nota del 17.09.07, acquisita al prot. n. 45511 dell' 08.10.07, la società trasmetteva al Settore Ecologia duplice copia della documentazione integrativa richiestale, dichiarando che la stessa sarebbe stata inviata anche al Comune di Carapelle;

- il Comune di Carapelle, con nota prot. n. 8160 del 21.11.07, acquisita dal Settore Ecologia con prot. n. 380 del 10.01.08, trasmetteva a quest'ultimo copia della delibera di G.C. n. 116 del 03.09.07 con cui, acquisendo le osservazioni presentate da alcuni cittadini, costituitisi in Comitato conseguentemente alla pubblicazione del progetto, esprimeva il proprio parere favorevole all'instal-

lazione di n. 12 aerogeneratori sui 20 proposti dalla società Eolica Italiana.

- con tali osservazioni, trasmesse dal Comune di Carapelle al Settore Ecologia, con nota prot. n. 3331 del 09.05.08, acquisita al prot. n. 8622 del 13.06.08, unitamente alla predetta delibera e alla attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio, dal 22.05.07 al 21.06.07, dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto proposto, era stato infatti richiesto di non localizzare all'interno del foglio n. 8 la realizzazione degli aerogeneratori individuati con n. C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12 e C-13, perché di ostacolo alla possibilità dei previsti futuri ampliamenti del territorio urbano del paese.

- con nota prot, n. 8872 del 18.06.08 il Settore Ecologia inviava alla società Eolica Italiana le predette osservazioni, invitandola a presentare le relative controdeduzioni entro 30 gg dal ricevimento della nota medesima;

- il 15.07.08 perveniva al Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 10675 del 29.07.08, la nota con cui la società proponente, prendendo atto del parere del Comune di Carapelle fondato sulla richiesta del Comitato cittadino di escludere gli 8 aerogeneratori sopra indicati, invitava l'Assessorato all'Ecologia a conformarsi a detto parere, non prendendo pertanto in considerazione questi ultimi ai fini della propria valutazione;

- con nota prot. n. 13876 del 06.10.08 , l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Carapelle (FG) e ricadenti nella finestra temporale di dicembre-marzo 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Carapelle; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11261 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15027 del 24.10.08, comunicava che, alla data del 07.10.08, non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Carapelle ma presentata istanza di autorizzazione unica dalla società Eolica Italiana, che a tanto aveva provveduto il 21.04.08;

- con nota prot. n. 15015 del 24.10.08. l'Assessorato all'Ecologia comunicava all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico di aver ricevuto istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di impianto eolico nel Comune di Carapelle, da parte sia di Eolica Italiana S.r.l. che di Nextwind S.r.l.;

- con nota prot. n. 12730 del 12.11.08, acquisita per conoscenza da questo Assessorato al prot. n. 16101 del 14.11.08, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico chiedeva alla società Eolica Italiana di chiarire la circostanza per cui allo stesso era pervenuta un'istanza di autorizzazione di un impianto da 30 MW e all'Assessorato all'Ecologia una richiesta di parere su un impianto da 50 MW;

- in riscontro a tale richiesta la società chiariva, con nota acquisita per conoscenza a mezzo fax da questo Assessorato al prot. n. 16633 del 24.11.08, che si trattava dello stesso progetto, la cui potenza era stata ridotta da 50 MW a 30 MW a seguito del parere del Comune di Carapelle, cui la società medesima si era adeguata dandone comunicazione all'Assessorato all'Ecologia;

- con nota prot. n. 6953 del 14.10.08 il Comune di Carapelle trasmetteva a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 16090 del 14.11.08, la delibera di Giunta Comunale n. 74 dell'1.10.08 con la quale veniva manifestata la volontà di interpretare l'art. 4 della convenzione, stipulata il 28.09.07 dal Comune medesimo con la società Eolica Italiana, nel senso che le *"royalties previste a carico di*

quest'ultima sono da intendersi relative all'inserimento ambientale dell'impianto eolico come corrispettivo a compensazione dell'impatto paesaggistico che ne deriva"; con la stessa nota veniva altresì trasmessa tale convenzione;

- con nota dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, Area Poilitiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Industria Energetica prot. n 14140 del 17.12.2008 comunicava che la società Nextwind ha presentato istanza di autorizzazione unica;

Considerato che questo Ufficio del Servizio Ecologia- Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha proceduto, secondo i criteri indicati all'art.10 del R.R. n. 16/06, alla valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Eolica Italiana S.r.l., così come rimodulato riducendo il numero complessivo delle torri da 20 a 12 e così come descritti nella Relazione di impatto ambientale dalla stessa elaborata, e che tale valutazione ha prodotto i seguenti risultati :

Parte 2 – Allegati cartografici

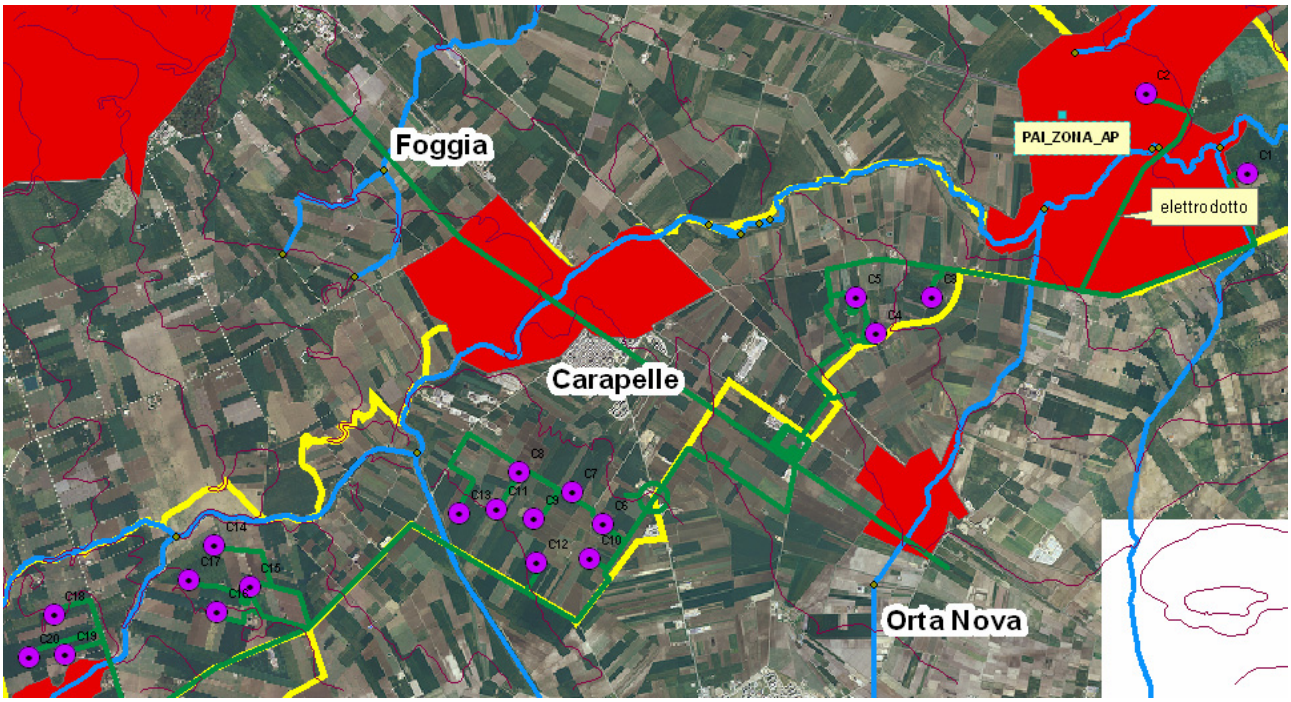

Località: Comune di Carapelle (FG) - località "Spartivento – Trionfo – Bonassisi"
Superficie : l' occupazione totale del parco (quadrato con lato pari a 3 volte il diametro) è di 10,8 Ha;
N. aerogeneratori: 12
Diametro aerogeneratori: 80 m/100 m come da Relazione di impatto ambientale
Potenza complessiva dell'impianto : 30/46 MW

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

PRIE inesistente

b) Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, la cui colorazione sarà effettuata con vernici di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Gli aerogeneratori sono disposti in maniera non allineata e la distanza minima tra gli stessi è pari a 3 volte il diametro. Essi quindi non generano alcun effetto selva, così come evidenziato anche dall'elaborato Ricostruzione Fotografica.

L'impatto visivo e paesaggistico non risulta pertanto significativo.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti sulla flora e sulla vegetazione non risultano significativi, stante l'uso agricolo (monocolture orticole e cerealicole, soprattutto colture di grano e modesti uliveti) del suolo del sito interessato dal progetto.

Gli impatti su fauna e avifauna risultano poco significativi come si evince dall'analisi riportata nel SIA, effettuata sia in ambito di area vasta che di sito di interesse, da cui risulta, per quanto riguarda l'avifauna, che :*"Attualmente non risultano evidenze della presenza delle specie nelle aree di progetto. Il dato è sicuramente riferibile alla mancanza di habitat naturale a disposizione per l'intensificarsi delle attività colturali del grano"e ,* ancora, che *"per quanto attiene alle specie animali e vegetali d'interesse comunitario, nazionale e regionale…non risultano presenze nell'area di progetto"*.

d) Rumori e vibrazioni

La Relazione di impatto ambientale riporta il calcolo del valore assoluto di emissione acustica, confrontato con i limiti del DPCM 14.11.1997 in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica comunale, ma non presenta il calcolo dei valori differenziali, richiesto dall'art. 10, lett. d), del RR n. 16/06.

L'impatto comunque non risulta significativo per tutti i ricettori sensibili indicati nello studio, ad eccezione di un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, che dista dall'aerogeneratore C5 circa 170m, da C4 circa 300m e da C3 circa 780m e in corrispondenza della quale viene segnalato il superamento, se pur di poco, del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale ma non di quella regionale, in questo caso meno restrittiva.

Al fine di risolvere questa problematica, e per evitare che lo studio, non redatto, del calcolo dei valori differenziali possa aver celato possibili ulteriori criticità, ad esempio in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, si ritiene di non approvare l' installazione C5 che presenta già criticità di altra natura.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'*esterno* delle torri. Il valore del campo elettromagnetico generato dall'intero impianto, misurato per un corpo posto ad 1 m di altezza al centro dell'asse della rete elettrica, è pari a 2,8 _T e risulta essere al di sotto degli obiettivi di qualità fissati, a 3 _T, dal DPCM 08.07.2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*".

Il campo elettromagnetico generato dall'impianto non ha, pertanto, un impatto significativo.

f) Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica vigente sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

Per il conferimento dell'energia prodotta si prevedono 3 cabine d raccolta e smistamento che conferiscono verso la stazione di trasformazione di TERNA, assicurando la capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono invece determinarsi, data l'assenza del PRIE stesso.

g) Dati di progetto e sicurezza

La gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è stata dimostrata essere pari a 217m. Entro tale distanza sono però presenti:

- un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogenera-

tore C5 circa 170m;
- la Masseria Angiulli, che dista dall'aerogeneratore C15 circa 200m.

Al termine dei lavori è previsto il ripristino, per mezzo di inerbimenti, di tutte le aree soggette a movimento terra.

Nel progetto si dichiara che il trattamento e lo smaltimento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico sarà effettuato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente sia con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam).

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta della acque di ruscellamento superficiale. Inoltre sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche dal piano stradale e inerbimenti. I 4 m previsti per la larghezza della carreggiata risultano essere indispensabili per il transito dei mezzi.

i) Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione esterna, posizionata ai piedi della torre. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e di collegamento alla cabina primaria di trasformazione saranno interrati a non meno di 1,5 m di profondità, protetti, accessibili nei punti di giunzione e opportunamente segnalati con prefabbricati di ispezione in CLS.

I tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità per la maggior parte.

L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato, alla cabina di allaccio MT/AT, da realizzarsi nel territorio del Comune di Ortanova (FG).

j) Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto, comprese le strutture di servizio per ogni aerogeneratore, avranno una superficie di 35m x 24m in fase di esercizio, che tiene conto del criterio del minimo impatto possibile. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo sarà annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m.

k) Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e aree pianeggianti di 50 x 60 mq, comprensive dell' impronta della fondazione e dell'area accessoria necessaria per il posizionamento della gru, che rispettano il criterio del minimo impatto sul suolo. Al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (29 anni) è prevista la rimozione completa dell'impianto, strutture e linee elettriche interrate, e il loro corretto smaltimento secondo normativa vigente.

m) Misure di compensazione

Non sono previste azioni di mitigazione e compensazione ma si dichiara la disponibilità ad attuarle qualora fossero prescritte.

Considerato altresì :

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:
  - A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e DGR n.1022 del 21/07/2005 e s.mi; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tutte queste aree sono state considerate con un'area buffer di 300 m;
  - B) aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
  - C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2;
  - D) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
F) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT;
G) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
H) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
I) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
J) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"e s.mi;

- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15;

- **che** il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

- **che**, **per contro :**
  1) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. D, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore C2 insiste in area classificata ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
  2) alcuni tratti dei cavidotti di collegamento alla rete elettrica nazionale attraversano un'area ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
  3) dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Eolica Italiana S.r.l., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 217 m, sono presenti un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore C5 circa 170m, e la Masseria Angiulli, la quale dista dall'aerogeneratore C15 circa 200m;
  4) dalla stessa valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale e che l'areogeneratore C5, il quale presenta già le altre criticità di cui al precedente punto, dista da essa circa 170 metri;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio competente del Servizio Ecologia, ritenendo sussistente la compatibilità ambientale della maggior parte del progetto proposto dalla Eolica Italiana S.r.l. nel Comune di Carapelle (FG) ,**esprime parere favorevole all'esclusione dello stesso dalle procedure di valutazione di impatto ambientale,** subordinandone l'efficacia all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni **:**

- divieto di installare, tra quelli proposti, gli aerogeneratori di seguito indicati :
  C2, per i motivi di cui al punto 1) della narrativa; C5, per i motivi di cui ai n.ri 3) e 4); C15, per i motivi di cui al n. 3). Pertanto, il parere favorevole e la conseguente esclusione dalla procedura di VIA riguarda la restante parte dell'opera, ovvero gli aerogeneratori sotto indicati **:**

Coordinate aerogeneratori ammessi
(Gauss-Boaga fuso Est)

C20	2572493, 4576402
C19	2572844.6,4576423
C18	2572738,4576817
C17	2574036, 4577150
C16	2574301, 4576842
C14	2574274, 4577478
C4	2580637, 4579507
C3	2581178, 4579854
C1	2584208, 4581051

Per questi ultimi sono da osservare le ulteriori prescrizioni di seguito indicate che, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06, dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo :

- riferendosi l'art. 4 della convenzione stipulata dalla società con il Comune di Carapelle il 28.09.07 unicamente a prestazioni economiche a carico delle prima, provvedere, in adempimento del combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462 dell'1.08.08, ad integrare la convenzione medesima mediante l'indicazione espressa e dettagliata delle misure che dovranno essere poste in essere a compensazione dell'impatto ambientale prodotto dall'impianto, e delle modalità della loro attuazione; la convenzione, così integrata, dovrà coinvolgere anche i comuni limitrofi di Manfredonia, Foggia, Ortanova e di Ordona, in quanto tutti gli aerogeneratori si trovano dal loro confine amministrativo ad una distanza inferiore a 500 metri (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore);

- acquisire il parere favorevole del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ai cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori che attraversano aree sottoposte a vincolo idrogeologico; e relativamente agli aerogeneratori C18, C19 e C20, essendo posizionati in una piana alluvionale segnalata sulla carta geomorfologica del PUTT;

- posizionare i trasformatori all'interno della pala, così come richiesto dall'art. 10, lett. i), del R.R. n. 16/06, anziché all'esterno delle torri come dichiarato più volte nello Studio di Impatto Ambientale;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di *macadam;*

- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;

- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.

- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m. ed i.;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;

- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : *"per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà*

superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Carapelle (FG) di complessivi **1246,52 metri lineari di rotore.**

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Carapelle (Fg) dalle società Eolica Italiana e Nextwind nelle finestra temporale di dicembre-marzo 2007, le quali, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Dalla valutazione integrata dei predetti progetti è risultata idonea sotto il profilo ambientale solo una parte del progetto proposto dalla società Eolica Italiana, ovvero un numero di 9 aerogeneratori che, quindi, risulta essere inferiore a quello massimo consentito nel Comune di Carapelle (Fg) dal parametro di controllo;

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Eolica Italiana, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, tutti i nove aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 16, co.7, della l.r. n. 11/01 e s.m. ed i. e dell'art. 8 del r.r. n. 16/06, **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,** il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Carapelle (FG), proposto il 30.03.07 dalla Eolica Italiana S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Piave n. 34/b, così come rimodulato con l'approvazione degli aerogeneratori:

Coordinate aerogeneratori ammessi
(Gauss-Boaga fuso Est)

C20	2572493, 4576402
C19	2572844.6,4576423
C18	2572738,4576817
C17	2574036, 4577150
C16	2574301, 4576842
C14	2574274, 4577478
C4	2580637, 4579507
C3	2581178, 4579854
C1	2584208, 4581051

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento :
- è immediatamente esecutivo;
- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio Ecologia per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti di competenza;

- verrà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia all'assessore all'Ecologia;

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA
e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 4

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per il completamento della Circonvallazione del Comune di Cisternino tra le denominate per Fasano e per Locorotondo - Comune di Costernino - Proponente: Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - P.zza S.Teresa, n. 2 , Brindisi.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 9587 del 15 giugno 2007 veniva trasmessa dal proponente ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale del progetto per il completamento della Circonvallazione del Comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo;

la tipologia progettuale è indicata nell'allegato B2 della LR 11/2001 al punto af) *Strade extraurbane secondarie*, tra gli interventi infrastrutturali che devono essere assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 16;

con nota protocollo n. 11298 del 9 luglio 2007 il Settore Ecologia della Regione Puglia richiedeva al proponente la relazione sull'identificazione degli impatti ambientali redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 17 della LR 11/2001 e s.m.i.;

con nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia n. 12553 del 12 settembre 2008 la Provincia di Brindisi trasmetteva,come richiesto dal Settore Ecologia della Regione Puglia con nota protocollo n. 11298 del 9 luglio 2007, la relazione di verifica di assoggettabilità a VIA, e le valutazioni e analisi di impatto acustico ante e post operam;

con nota protocollo n. 12800 del 18 settembre 2008 il Settore Ecologia della Regione Puglia richiedeva al proponente e per conoscenza all'amministrazione comunale interessata l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio e invitava a comunicare il parere di cui all'art. 16 della LR 11/2001;

con nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia n. 16109 del 14 novembre 2008, il Comune di Cisternino trasmetteva l'attestazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio dal 5 luglio 2007 al 4 agosto 2007, comunicando che nel periodo di riferimento non sono pervenute osservazioni. Con la stessa nota il Comune di Cisternino attestava l'avviso di deposito all'albo pretorio degli elaborati tecnici di impatto acustico a partire dal 15 ottobre 2008 e comunicava la conformità dell'opera al vigente strumento urbanistico generale, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'opera, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- eliminazione dell'interferenza tra l'opera e la parete di recinzione del campo sportivo comunale;
- recepimento integrale delle indicazioni riportate nella nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali protocollo n. 1438 del 15/05/2008 relativamente al ripristino dei muretti a secco, da eseguirsi con tecniche, tipologie e materiali tradizionali, recuperando le pietre degli attuali muretti ed escludendo l'impiego di cordolo cementizio nella parte superiore;

con nota acquisita al protocollo n. 17392 del 10 dicembre 2008 il Comune di Cisternino attestava che l'avviso di deposito relativo agli elaborati tecnici di impatto acustico è stato affisso all'albo pretorio dal 15 ottobre al 14 novembre 2008 e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi trasmessi, dall'analisi della documentazione presentata si evince che:

Il progetto prevede il completamento della circonvallazione del Comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo. Il tronco stradale in progetto è lungo 380 metri.

L'arteria stradale è dimensionata al DM Infrastrutture e Trasporti n. 6792 del 2001 ed è classificata come strada di tipo C2, extraurbana secondaria.

Il completamento della circonvallazione è individuato come strada di piano dallo strumento urbanistico del Comune di Cisternino, già adottato ed in corso di definitiva approvazione ed ha l'obiettivo di raccordare la SP 9 con la SP 16; il completamento della circonvallazione del Comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo assuma una importanza strategica nel miglioramento del servizio generale dell'intero sistema di trasporto integrato, offrendo la possibilità di collegamento della città con altri centri urbani limitrofi evitando l'attraversamento del centro urbano e contribuendo così a decongestionare l'area urbana, anche in riferimento al traffico veicolare pesante.

Gli interventi previsti sono:

- scavi di sbancamento del terreno vegetale
- scavo di bancamento in roccia in corrispondenza dei tratti in sterro
- costruzione dei rilevati stradali in corrispondenza del nuovo corpo stradale, in conformità a quanto previsto dalla norma CNR-UNI 10006
- realizzazione del piano di posa del sovrastante cassonetto con relativa bonifica
- fresatura del conglomerato bituminoso presente sulle parti di superficie stradale esistenti
- realizzazione della sottostruttura mediante la messa in opera di misto granulare stabilizzato per fondazione
- realizzazione della sovrastruttura stradale mediante la messa in opera di uno strato in conglomerato bituminoso tipo strato di base, blynder, e conglomerato bituminoso tipo tappetino di usura.
- Delimitazione della carreggiata con cordoli e barriere di protezione tipo guardrail in acciaio
- Realizzazione di fosso di guardia laterale in cls per lo smaltimento delle acque pluviali
- Rimozione con successiva ricostruzione in altro sito di muretti a secco, recinzioni, infrastrutture per servizi e quanto ricadente in area da espropriare per la realizzazione della sede stradale.

La sezione stradale è di 9.50 metri, con due corsie, una per ogni senso di marcia, senza separatore centrale, con una portata di servizio per corsia di 600 veicoli/h ad una velocità di 70 km/h. L'infrastruttura avrà larghezza complessiva di 11,50 metri per un totale di 4400 mq. E' prevista l'espropriazione di una fascia larga mediamente 15 metri per un totale di 5720 mq circa. L'area di progetto copre un dislivello di 6 metri, da 355 a 349 metri s.l.m.

L'area interessata dall'intervento ricade in ATE di tipo B a valore rilevante e ricade inoltre nei seguenti ATD:

- PP05f Zona trulli
- PP09c Zona Gestione sociale "La Tufara"
- Meno di 100 metri da PP09a Oasi di Protezione "Masseria Il Monte"

L'area di progetto non è interessata da SIC ZPS, Aree protette, Riserve naturali

La distanza dell'opera dall'area perimetrata dal PAI come a rischio molto elevato e ad alta probabilità di esondazione è di circa 1,8 km.

Lateralmente lungo la strada vi è una fascia ricadente in zona tipizzata V2 verde privato vincolato e di rispetto; in corrispondenza con Via Fasano la strada confina da un lato con gli impianti sportivi comunali, ricadenti in zona tipizzata V1 Verde pubblico con attrezzature, dall'altro nel tratto iniziale con zona tipizzata C1 Espansione del Centro urbano.

I principali impatti ambientali che la realizzazione e l'esercizio dell'infrastruttura produrranno sono riconducibili alle seguenti componenti ambientali:

inquinamento atmosferico: in fase di cantiere il principale impatto previsto è legato all'emissione di polveri, connesse alle attività di scavo e al trasporto e stoccaggio del materiale necessario; in fase di esercizio è prevedibile un aumento nell'area di progetto delle emissioni inquinanti prodotte da traffico veicolare. Al fine di mitigare tali impatti, per evitare la produzione e la diffusione di polveri, il propo-

nente ha previsto la copertura mezzi di trasporto, una ridotta velocità di marcia, il lavaggio giornaliero delle ruote, la bagnatura delle superfici interessate, in fase di costruzione dell'opera. In fase di esercizio le maggiori emissioni di inquinanti in atmosfera saranno compensate da un contestuale decremento dell'inquinamento atmosferico nel centro urbano e mitigate dalla piantumazione a verde con specie autoctone dei tratti laterali.

suolo e sottosuolo: l'impatto ambientale è legato al consumo delle risorse del sottosuolo. Le misure di mitigazione previste prevedono l'impiego di un 15-30% di materiale misto proveniente da riciclaggio, il reimpiego del materiale proveniente dagli stessi scavi e il recupero del terreno vegetale asportato da destinare anche in altri siti. Per il materiale necessario il proponente dichiara di utilizzare le cave presenti nel territorio locale della Provincia di Brindisi, mentre le discariche autorizzate più vicine per lo smaltimento dei rifiuti sono ubicate nel territorio di S. Vito dei Normanni. Per una limitata lunghezza il corpo stradale interferisce con la parete di recinzione del campo sportivo comunale che, pertanto, dovrà essere per tale limitata porzione rimossa e ricostruita a breve distanza.

acque superficiali e sotterranee: non si riscontrano acquiferi superficiali. La falda profonda è localizzata a circa 270 metri. Il progetto prevede opere di regimazione delle acque meteoriche per la salvaguardia idraulica dell'area.

fauna: l'area di progetto è fortemente antropizzata e non risultano specie animali o vegetali protette o in via di estinzione. Il proponente ha previsto come misura di mitigazione la piantumazione a verde dei tratti laterali dell'infrastruttura con specie autoctone.

paesaggio: l'opera presenta un modesto dislivello (6 metri) e grazie alla piantumazione a verde con specie autoctone dei tratti laterali sarà schermata e ben inserita nel contesto territoriale.

rumore: il proponente, avendo riscontrato potenziali impatti acustici, relativi in particolare ad alcuni puntuali abitazioni/edifici civili, ha presentato apposita relazione dedicata agli impatti acustici, anch'essa pubblicata all'albo pretorio. Dalla relazione, svolta con rilievi fonometrici ante operam e con proiezioni/simulazioni post operam, si evince che:

il Comune non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio. Deve quindi farsi riferimento al DPCM 01.03.1991.

Il proponente ha individuato e numerato i possibili recettori sensibili (13) dell'area di progetto, con particolare attenzione ai fabbricati con una più elevata probabilità di presenza antropica e posti a minor distanza dall'infrastruttura in progetto. Su tutti i recettori individuati sono state effettuate misure fonometriche diurne e notturne, individuando una misura rappresentativa del livello di rumore rilevabile.

Dai rilievi svolti, la rumorosità ante operam risulta mediamente inferiore a 55 db(A) nel periodo diurno e mediamente inferiore a 50 db(A) nel periodo di riferimento notturno, al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 01.01.1991).

Il proponente ha altresì integrato la documentazione con una relazione per la valutazione dell'impatto acustico post operam, con previsione della situazione acustica indotta dal nuovo intervento, e l'individuazione di opere di mitigazione.

Nel corso dello studio è stata considerata la situazione acustica ex ante e la situazione acustica futura corrispondente ad un volume di traffico pari a 10.000 veicoli nelle 24 ore alla velocità di progetto.

Il modello di calcolo utilizzato è lo standard tedesco RLS90, che consente di determinare in ogni punto dell'infrastruttura il valore del livello di rumorosità generata dall'infrastruttura in esercizio.

Nelle condizioni di esercizio ipotizzate, per la maggior parte dei fabbricati ubicati all'interno dei corridoi di indagine i livelli di rumore stradale risultano compatibili con i valori limite di cui al DPR 142/2004, ad eccezione dei recettori n. 1, 2 (edificio scolastico), 4, 8 e 9, per i quali sono prevedibili superamenti.

Al fine di contenere entro i limiti previsti dalla normativa l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura stradale in progetto presso quei recettori ove sono ipotizzabili superamenti di tali valori limite, il proponente propone

l'impiego di barriere stradali antirumore con altezza di metri 4 rispetto alla sorgente stradale, con lunghezza di metri 53, 43 e 144 in corrispondenza rispettivamente dei recettori R1, R4 ed R2-R8-R9.

In corrispondenza del recettore R2 (edificio scolastico) il valore prevedibile con l'implementazione delle opere di mitigazione proposte è di 49.9 db(A) a fronte del valore limite di 50 db(A) previsto dalla normativa.

Vista la documentazione presentata dal Proponente ed il parere favorevole espresso dal Comune di Cisternino

Atteso che il sito dell'impianto è conforme al vigente strumento urbanistico comunale e che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade in Ambito territoriale esteso di tipo B "valore rilevante dal PUTT/

Atteso che, come attestato dal Comune di Cisternino, nel periodo di affissione all'albo pretorio non sono pervenute osservazioni

Atteso che il progetto non interferisce con aree naturali protette nè con Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) e che non ricade in aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

E che gli elaborati progettuali descrivono in modo approfondito gli impatti potenziali che l'opera potrà generare sull'ambiente circostante ed individuano specifiche ed efficaci misure di mitigazione.

Per tutte le motivazioni sopra evidenziate si ritiene di poter escludere dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l'opera da realizzarsi, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile utilizzarlo nei reinterri;
- siano predisposte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga in debita considerazione l'alterazione provvisoria e non del regime di deflusso delle acque superficiali;
- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- attesi i potenziali impatti acustici sia utilizzato asfalto fonoassorbente; dovrà inoltre essere definito un programma di monitoraggio post operam, atto a verificare l'attendibilità delle simulazioni effettuate e l'adeguatezza delle misure di mitigazione adottate, con la previsione di eventuali interventi diretti sui recettori sensibili in caso di superamento dei valori limiti di legge;
- siano installate le barriere antirumore così come previste dal progetto;
- sia realizzata la piantumazione arborea con specie autoctone dei tratti laterali dell'infrastruttura;
- siano realizzate le opere di rimboschimento delle aree interessate dall'intervento, così come dichiarato in relazione;
- siano ripristinati i muretti a secco, con tecniche, tipologie e materiali tradizionali, recuperando le pietre degli attuali muretti ed escludendo l'impiego di cordolo cementizio nella parte superiore;
- siano realizzati almeno tre sottopassaggi per consentire l'attraversamento della microfauna ed evitare la costituzione di una barriera ecologica;
- siano realizzate così come previsto dal progetto opere di regimazione delle acque meteoriche;
- sia preventivamente acquisito il parere dell'UPA e della Commissione per la tutela degli ulivi monumentali nel caso in cui la realizzazione dell'opera dovesse comportare l'espianto di ulivi;
- in merito all'eliminazione dell'interferenza tra l'infrastruttura e il campo sportivo, atteso che non si ravvisano implicazioni ambientali, si rimanda ad una soluzione concordata tra il Comune di Cisternino e la Provincia di Brindisi

Sull'ottemperanza alle prescrizioni vigilerà il Comune di Cisternino, come previsto dall'art. 21 della LR 11/2001 e s.m.i.

- **vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;**

- **vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;**

- **richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere di esclusione dalle procedura di VIA per il progetto relativo al completamento della Circonvallazione del Comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo - Comune di Cisternino - Proponente: Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Piazza Santa Teresa 2, 72100 Brindisi

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il funzionario istruttore
Dott. Domenico Telesca

Il Dirigente Ufficio Programmazione VIA
e Politiche Energetiche
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 5

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n.59 rilasciata alla BLEU s.r.l. (P.I. 02233320692) con sede legale in Lanciano (CH) - Z.I. 66034, per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi cod. IPPC 5.4, sita in Canosa di Puglia (BA), Contrada Tufarelle.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico-IPPC-AIA, ing. Gennaro Rosato

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- *vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07 ai dirigenti f.f.*

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella dell'Ufficio IPPC/AIA inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata come AIA;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visti
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre
- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- L. 244/07 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28 dicembre 2006, n. 246. Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi. Adozione.

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n. 18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla BLEU s.r.l. con sede legale in Lanciano (CH), Z.I. 66034, per l'acquisizione dell' autorizzazione integrata ambientale per *la discarica di rifiuti non pericolosi*, sita in Canosa di Puglia (BA), Contrada Tufarelle, acquisita al protocollo del Settore n. 3454 in data 28 febbraio 2007;

vista la documentazione integrativa fornita dalla ditta in data 16 aprile 2007 prot. n. 6298 per la discarica in oggetto;

vista la comunicazione dell'Ufficio IPPC/AIA di avvio del procedimento in data 7 maggio 2007 prot. 7269;

visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 24 giugno 2007, sul quotidiano "Puglia";

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (*costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58*) presso la Provincia di Bari in data 26 settembre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché

in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici interessati nel procedimento;

preso atto: della **I Conferenza dei servizi** tenutasi in data 24 ottobre 2007 e dell'esame della documentazione integrativa richiesta nel corso dell'istruttoria, e del sopralluogo congiunto tenutosi presso l'impianto in data 29 febbraio 2008; eseguiti i successivi approfondimenti istruttori, e la **II Conferenza dei servizi** tenutasi in data 5 maggio 2008 (verbali agli atti dell'Ufficio).

Considerato la necessità di ulteriori approfondimenti sulla documentazione integrativa rimessa dal gestore, veniva convocata una segreteria tecnica su base provinciale in data 7 luglio 2008, nella stessa si concordava di richiedere i seguenti ulteriori approfondimenti che una volta pervenuti a tutti gli Enti interessati sarebbero stati esaminati e discussi nella CdS conclusiva

- Individuazione della direttrice del flusso della falda mediante apposita Convenzione con l'Università degli Studi di Bari;
- Richiesta avanzata dalla Società Bleu srl in materia di deroga ai limiti del D.M. 3 agosto 2005 ed alla contestuale richiesta di sottocategoria ai sensi dell'art. 7 dello medesimo decreto da portare all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico Rifiuti Regionale per gli opportuni approfondimenti;
- Osservazioni avanzate dalla ASL/BAT alla Bleu srl con varie note (prot. 679/IP del 3/07/2008, prot. 443/IP del 8/04/2008, prot. 33/IP del 19/02/2008, prot. 1286/IP del 12/11/2007) anche in merito alla caratterizzazione dell'area della contrada "Tufarelle" ed alla effettuazione del monitoraggio così come previsto dalla normativa vigente.

Preso atto della nota prot. 4284 del 10 luglio 2008 del Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica con la quale veniva trasmesso il parere del Comitato Tecnico Scientifico tenutosi in data 9 luglio 2008 nel quale si rappresentava in sintesi che:

- La Ditta è tenuta a rielaborare il profilo finale di chiusura del progetto approvato riferendo tutte le quote al caposaldo di riferimento e che dovrà calcolare la volumetria residua come differenza tra il volume risultante dal suddetto profilo finale e quello risultante dal profilo di abbancamento di cui al rilievo più recente;
- In merito alla possibilità di ottenere l'autorizzazione in sottocategoria di cui all'art. 7 comma 1 lettera c del D.M. 3 agosto 2005 e contestuale richiesta di deroga ai limiti di accettabilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 10 del medesimo decreto, la necessità che, per ogni valutazione di acquisire il parere dell'Arpa Puglia che tenga conto, tra l'altro, della specificità del sito, della perdita di efficienza nel tempo dei presidi ambientali con particolare riferimento alle barriere impermeabilizzanti e di quanto espresso nei certificati di collaudo in merito alle caratteristiche costruttive della discarica, inclusa la geometria del sito e la permeabilità del pacchetto di impermeabilizzazione;
- Le modalità operative della discarica non essendo conformi alla corretta gestione delle attività in D15, così come previsto anche dal D.Lgs. 152/06, il gestore potrà, nel caso di sospetta incompatibilità dei rifiuti con i criteri di accettabilità e/o nel caso di controlli a campione, depositare i rifiuti in questione in una zona della discarica opportunamente segnalata ed allestita nonché non interessata da attività di coltivazione, coprendoli con un telo per il tempo strettamente necessario alle determinazioni analitiche da eseguire. In caso di difformità il carico dovrà essere respinto nella sua interezza.
- In merito alle garanzie finanziarie da prestare, fermo restando che l'Ufficio IPPC/AIA di concerto con la Provincia di Bari dovrà effettuare una valutazione di congruità e conformità delle stesse già prestate (in accordo con il regolamento regionale), il calcolo per le garanzie relative sia alla gestione operativa e che a quella post-operativa, dovrà essere effettuato sui volumi complessivamente autorizzati;
- Le prescrizioni generali sul conferimento e quelle operative di chiusura e post-chiusura tutte riportate nell'allegato tecnico "Allegato A" parte integrante del presente provvedimento.
- Che il certificato di collaudo relativo al III Lotto, essere rispondente alle prescrizioni di carattere generale n. 5 di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari che vincola l'abbancamento dei rifiuti nel III lotto

alla presentazione dell'Atto di collaudo riferito all'allestimento delle opere di fondo cava.

Quanto sopra veniva comunicato alla Società in sede della **Conferenza dei servizi conclusiva,** tenutasi in data 10 luglio 2008.

Nell'occasione l'ARPA Puglia si riservava l'espressione del proprio parere sul piano di Monitoraggio e Controllo e per quanto attinente la deroga richiesta dal gestore, le valutazioni sull'Analisi di Rischio rivista e integrata alla luce delle precisazioni dettate dal predetto Comitato. Si prendeva atto infine dei pareri espressi dagli Enti e in ultimo quello del Comune di Canosa di Puglia (in atti allegati) in ordine agli accorgimenti da adottare (Piano di Emergenza) nel caso di superamento dei limiti di guardia prefissati.

Considerato che la Società con nota prot n. 11393 del 8.8.2008 ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dal Comitato, e che quest'ultimo ha proceduto all'analisi approfondita delle medesime rilasciando il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Canosa di Puglia (Ba) alla C.da Tufarelle è costituita da I, II e III lotto per un volume netto abbancabile di 865.000 mc circa e IV lotto per un volume netto abbancabile di 600.000 mc circa, come da progetti approvati; per un volume totale discarica 1.465.000 mc;

Fermi restando i volumi abbancabili autorizzati espressi al punto precedente, il profilo di chiusura finale è quello individuato dai progetti approvati, comprensivo di pacchetto di chiusura adeguato al D.Lgs. 36/2003, con la quota massima di chiusura non superiore a quella indicata nelle tavole allegate ai progetti approvati. Di tali quote devono essere fornite quelle assolute s.l.m.

La capacità netta residua di volume utile all'attività di smaltimento, fino al raggiungimento del profilo finale di abbancamento, come da perizia allegata alla nota acquisita al prot. Ufficio n. 11393 del 8 agosto 2008, riportante il "piano quotato dell'area adibita a discarica al 30.06.2008" e "calcolo volumi rifiuti abbancati al 30.06.2008" è pari a:

- Volumetria residua netta abbancabile per il I, II e III lotto pari a circa 183.113,46 mc (alla data del 30 giugno 2008);
- Volumetria residua netta abbancabile per il IV lotto pari a circa 273.897,28 mc (alla data del 30 giugno 2008);
- Superficie complessiva discarica 58.914 mq;

Preso atto che l'ARPA Puglia con nota acquisita al prot. del Settore Ecologia n. 16068 del 13 novembre 2008, ha espresso *parere favorevole* sul Piano di Sorveglianza e Controllo con prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico A, parte integrante del presente provvedimento e che, per quanto attinente la deroga richiesta dal gestore, l'eventuale concessione della stessa dovrà essere esaminata successivamente sulla base delle valutazioni effettuate sull'Analisi di Rischio.

pertanto alla luce di tutto quanto sopra si ritiene di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di che trattasi riservandosi un eventuale atto integrativo di autorizzazione in merito alla concessione di deroga, richiesta dal gestore successivamente alle valutazioni da parte dell'ARPA sull'analisi di rischio attraverso una riunione di segreteria tecnica e/o eventuale, ove si rendesse necessaria, conferenza dei servizi ;

dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; **che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche indicate nello stesso**;

dato atto che, ai fini dell' art. 4, comma 4 del precitato D.Lgs. n. 59/2005 sono soddisfatti i requisiti tecnici di detto decreto, poiché soddisfatti quelli di cui al D.Lgs. n. 36/03;

Preso atto che il presente provvedimento "*sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05"*;

Dato atto che l'allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene :
- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 5.1: Rifiuti conferibili in discarica;
- Paragrafo 5.2: Prescrizioni generali sul conferimento;
- Paragrafo 5.3: Prescrizioni operative di chiusura e post chiusura
- Paragrafo 6.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 8.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 9.0: Recupero energetico;
- Paragrafo 10.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 11.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 12.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 13.0: Rischio di incidente rilevante;

dato atto che sebbene l'impianto di recupero energetico del biogas è gestito dalla Marco Polo Engeenering SpA, le relative prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico "Allegato A" parte integrante della presente autorizzazione dovranno essere rispettate dalla Società Bleu Srl;

dato atto che il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni 6 anni ai sensi del D.Lgs n. 59/05 art. 9 comma 3;

dato atto che il D.Lgs n. 59/05 all'articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e pei i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con Decreto Ministeriale;

dato atto che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06 la Giunta Regionale ha disposto che nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, i gestori richiedenti provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

dato atto che l'impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da prestare a favore della Provincia di Bari nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Bleu s.r.l (P.I. 02233320692), con sede legale in Lanciano (CH), Z.I. 66034, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs. n. 59/2005 relativa all'impianto: *"Discarica per rifiuti non pericolosi"*, (codice IPPC: 5.4), sita in Canosa di Puglia (BA), contrada Tufarelle, in catasto rispettivamente al foglio di mappa n. 77 (Comune di Canosa) particelle nn. 184, 186, 188, 198, 232, 185, 432, 417 e 418, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all' Allegato A, composto di n. 37 (trentasette) facciate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. di dare atto che la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Canosa di Puglia (Ba) alla C.da Tufarelle è costituita da:

- I, II e III lotto per un volume netto abbancabile di 865.000 mc circa e IV lotto per un volume netto abbancabile di 600.000 mc circa, come da progetti approvati; Volume totale discarica 1.465.000 mc;
- Fermi restando i volumi abbancabili autorizzati espressi al punto precedente, il profilo di chiusura finale è quello individuato dai progetti approvati, comprensivo di pacchetto di chiusura adeguato al D.Lgs. 36/2003, con la quota massima di chiusura non superiore a quella indicata nelle tavole allegate ai progetti approvati. Di tali quote devono essere fornite quelle assolute s.l.m.
- La capacità netta residua di volume utile all'attività di smaltimento, fino al raggiungimento del profilo finale di abbancamento di cui al punto precedente, come risulta da perizia in atti, di cui alla nota prot. Ufficio Ecologia Regione Puglia n. 11393 del 8 agosto 2008, riportante il "piano quotato dell'area adibita a discarica al 30.06.2008" e "calcolo volumi rifiuti abbancati al 30.06.2008", in atti, è di:

  Volumetria residua netta abbancabile per il I, II e III lotto pari a circa 183.113,46 mc (alla data del 30 giugno 2008);

  Volumetria residua netta abbancabile per il IV lotto pari a circa 273.897,28 mc (alla data del 30 giugno 2008);

- Superficie complessiva discarica 58.914 mq;

3. ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale di progetto autorizzato, come meglio specificato al precedente punto 2, e comunque per la durata massima di 6 anni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

5. che la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del provvedimento medesimo, secondo tempi e modalità ivi indicate;

6. che il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni 6 anni;

7. che la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Bari, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18. Tali garanzie devono essere prestate entro 60 giorni dal rilascio dell'A.I.A. in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del precitato R.R.
   Per la definizione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bari, si fa riferimento ai parametri riportati al precedente punto 2, tenendo presente che la *presentazione* e l'*accettazione* delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento.

8. dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 7, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;

9. la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le *modifiche dell'impianto,* secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;

10. Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il settore Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Canosa di Puglia;

11. di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alla BLEU s.r.l. avente sede legale in Lanciano (CH) z.i. 66034;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla

Provincia di Bari, al Comune di Canosa di Puglia, all'ARPA Puglia, all'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari, alla ASL-BAT, ai Settori regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura;

13. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

15. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Canosa di Puglia;

16. l'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Bari e la Provincia di Bari nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento;

17. l' Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

18. Che le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico "Allegato A" parte integrante della presente autorizzazione dovranno essere rispettate dalla Società Bleu Srl, anche per l'impianto di recupero energetico del biogas sebbene lo stesso è gestito dalla Marco Polo Engeenering SpA.

19. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA
Dott. Ing. Gennaro Rosato

Allegato A

all'Autorizzazione Integrata Ambientale della BLEU Srl
discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Canosa di Puglia (Ba)

Scala 1:5000

1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

denominazione	Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, BLEU Srl – ubicata in Canosa di Puglia.

da compilare per ogni attività IPPC:

5.4	109.06	90.0	90.00.01
codice IPPC[1]	codice NOSE-P[2]	codiceNACE[3]	codice ISTAT

classificazione IPPC[1]	Discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti.	ATTIVO – fase gestione operativa
classificazione NOSE-P[2]	Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	stato impianto
classificazione NACE[3]	Smaltimento ed eliminazione di rifiuti	
classificazione ISTAT	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi	BLEU Srl Ragione sociale

Indirizzo dell'impianto

comune	Canosa di Puglia	prov.	BA	CAP	70053
frazione o località					
via e n. civico	strada Vicinale Tufarelle				
telefono	348/7813660	Fax	348/7813661	e-mail	bleucanosa@tiscali.it
coordinate geografiche	Latitudine 41°08'52" E		Longitudine 15°59'32" N		

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	Lanciano	prov.	CH	CAP	66034
frazione o località					
via e n. civico	Zona Industriale				
telefono	0872/72251	Fax	0872/722545	e-mail	bleucanosa@tiscali.it
partita IVA	02233320692				

Responsabile legale

nome	Francesco	cognome	Maio		
nato a	Castel Frentano	prov.(CH)	il	04.03.1952	
residente a	Lanciano	prov.(CH)	CAP	66034	
via e n. civico	Brigata Maiella n. 29				
telefono	0872-72251	Fax	0872-722545	e-mail	bleucanosa@tiscali.it
codice fiscale	MAIFNC52C114B				

Referente IPPC

nome	Walter	cognome	Di Loreto		
telefono	0872-897178	Fax	0872-897179	e-mail	walterdiloreto@gruppomaio.com
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)	Zona Industriale Val di Sangro 66041 Atessa (CH)				

superficie totale m^2	58.914	volume totale m^3	1.465.000
		Volume netto abbancabile al 30.06.08	457.010,74
superficie coperta m^2	300 circa	sup. scoperta impermeabilizzata m^2	7000 circa

Responsabile tecnico: Giordano Bruno

Responsabile per la sicurezza: Paolo Di Lorenzo

Numero totale addetti: 10

Turni di lavoro: 1 - dalle 7.00 alle 14.00

Periodicità dell'attività: X tutto l'anno

Anno di inizio dell'attività	1997
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	2006
Data di presunta cessazione attività	2011

GESTORE ATTIVITA' NON IPPC (SE DIVERSO DAL GESTORE IMPIANTO IPPC)

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

Ragione sociale: Marcopolo Engineering SpA		Iscrizione Registro Imprese:		
Sede legale				
Comune	Borgo S. Dalmazzo	Prov. CN	CAP	12011
frazione o località				
Via e n. civico	Via XI settembre n. 37			
telefono	0171/262348	fax	e-mail	
partita IVA: 02090330040				
Iscrizione attività		Scadenza		

2.0 INQUADRAMENTO URBANISTISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

Comune di Canosa di Puglia, Foglio n. 77	**Vincolo / criticità**
Particelle	
184, 186, 188, 198, 232, 185, 432, 417, 418. Superficie totale: 58.914 mq	Nessuno

3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore interessato	**Numero autorizzazione Data di emissione**	**Ente competente**	**Norme di riferimento**	**Note e Considerazioni**
ARIA	D.D. n. 49 del 08/07/2008	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti	D.Lsg. 152/06	L'impianto di recupero energetico del biogas di discarica è gestito dalla società Marco Polo Engineering SpA

	Determinazione Dirigenziale n. 413 del 17.12.2003;	Regione Puglia Settore Ecologia		Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovo impianto di captazione e combustione del biogas tramite torcia, a servizio discarica di 2° cat. Tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
ACQUA	Determinazione Dirigenziale n. 93 del 10/5/2007	Provincia di Bari, Servizio Ambiente		Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rivenienti dalle superfici impermealizzate.
	Concessione prot. n. U.O. 1/2087-P/07	Regione Puglia-Ass.to alle Opere Pubbliche		Concessione alla estrazione ed utilizzo di acque sotterranee per uso irrigazione giardini. Lavaggio piazzali e automezzi e alimetazione della vasca antincendio a servizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi.
	Determinazione Dirigenziale n. 186 del 4/10/2007	Provincia di Bari, Servizio Ambiente		Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rivenienti dalle superfici impermealizzate. Provvedimenti.
RIFIUTI	Deliberazione Giunta n. 2727 del 15.11.1995	Provincia di Bari		Approvazione del progetto di discarica controllata 2° categoria rifiuti speciali assimilabili urbani.

	Deliberazione Giunta n. 264 del 28.02.1997	Provincia di Bari		Autorizzazione esercizio discarica 2° cat. Tipo B attrezzata per il I° lotto.
	Deliberazione Giunta n. 2076 del 26.09.1997	Provincia di Bari		Autorizzazione esercizio discarica 2° cat. Tipo B attrezzata per il I°lotto; aggiornamento ex d.lgs n. 22/97.
	Determinazione Dirigenziale del Capo settore socio-sanitario ambientale n.. 186 del 19/12/1997	Provincia di Bari, Servizio Difesa Ambiente		Autorizzazione esercizio discarica cat. Tipo B attrezzata per il I° lotto; aggiornamento ex d.lgs n. 22/97; integrazione.
	Determinazione Dirigenziale del Capo settore socio-sanitario ambientale n.72 del 29/01/1998	Provincia di Bari, Servizio Difesa Ambiente		Autorizzazione esercizio discarica cat. Tipo B attrezzata per il I° lotto; aggiornamento ex d.lgs n. 22/97; integrazione. Provvedimenti.
	Determinazione Dirigenziale del Capo settore socio-sanitario ambientale n.542 del 20/04/1998	Provincia di Bari, Servizio Difesa Ambiente		Autorizzazione esercizio discarica 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi attrezzata per il I° lotto. Precisazione.
	Determinazione Dirigenziale del Capo settore socio-sanitario ambientale n.1618 del 4/11/1998	Provincia di Bari, Servizio Difesa Ambiente		Autorizzazione esercizio discarica 2° cat. Tipo B. Provvedimenti.
	Determinazione Dirigenziale n.1181 del 30/06/1999	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Discarica in esercizio di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali. Comunicazione. Presa d'atto.
	Determinazione Dirigenziale n. 97 del 20/12/2000	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica 2° cat. Tipo B. Provvedimenti.

	Ordinanza n. 4 del 15.03.2001	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Prosecuzione dell'esercizio delle discariche di rifiuti speciali.
	Decreto n. 59 del 7.06.2001	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Approvazione del progetto del 4° lotto di ampliamento della discarica di 2° cat. Tipo B. Esercizio
	Ordinanza n. 10 del 17.07.2001	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Prosecuzione dell'esercizio delle discariche di rifiuti speciali.
	Ordinanza n. 14 del 27.12.2001	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Prosecuzione dell'esercizio delle discariche di rifiuti speciali.
	Decreto n. 17 del 16.01.2002	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Approvazione del progetto del 4° lotto di ampliamento della discarica di 2° cat. Tipo B. Esercizio- "rettifica elenco".
	Ordinanza n. 19 del 21.8.2002	Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Puglia		Prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discariche già in esercizio.

	Decreto Presidente Giunta regionale n. 529 del 17.09.2002	Regione Puglia		Autorizzazione ai sensi dell'art 5 comma 6 del d.lgs n. 22/97 alla prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discariche già in esercizio.
	Determinazione Dirigenziale n. 19 del 20/02/2003	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica controllata di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Aggiornamento classificazione dei rifiuti.
	Determinazione Dirigenziale n. 20 del 20/03/2003	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Approvazione progetto ed autorizzazione esercizio 4° lotto discarica controllata di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Aggiornamento classificazione dei rifiuti.
	Determinazione Dirigenziale n. 103 del 10/07/2003	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Sospensione cautelativa autorizzazione.
	Determinazione Dirigenziale n. 104 del 10/07/2003	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Sospensione cautelativa autorizzazione.

	Determinazione Dirigenziale n. 113 del 3/11/2005	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Provvedimenti.
	Determinazione Dirigenziale n. 114 del 3/11/2005	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Autorizzazione esercizio discarica di 2° cat. Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Provvedimenti.
	Determinazione Dirigenziale n. 95 del 5/10/2006	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Approvazione Piano di adeguamento al d.lgs n. 36/03- Prosecuzione esercizio.
	Determinazione Dirigenziale n. 23 del 16/4/2008	Provincia di Bari, Servizio Rifiuti		Approvazione Piano di adeguamento al d.lgs n. 36/03- Prosecuzione esercizio. Volturazione.
ENERGIA	/	/	/	/
V.I.A.	Determinazione Dirigenziale del n.241 del 27/11/2000	Regione Puglia, Settore Ecologia Rifiuti		Progetto di ampliamento discarica 2° cat.. Procedure di V.I.A
BONIFICHE	/	/	/	/
EMAS	/	/	/	/
ISO	Certificato n.16379/07	RINA spa	ISO 9001:00	Emesso in data 20.05.2008
	Certificato n.EMS-1793/S		ISO 14001:04	Emesso in data 20.05.2008

4.0 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PRESENTE PROCEDIMENTO.

Numero di Riferimento	Titolo		Data di emissione
1	Relazione Tecnica		feb. 2007
2	a	Estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000	feb. 2007
	b	Mappa catastale	feb. 2007
3	Stralcio del P.R.G. in scala 1:4.000		feb. 2007
4	Planimetria dell'impianto in scala opportuna		feb. 2007
5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera		feb. 2007
6	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico		feb. 2007
7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore		feb. 2007
8	Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami		NO
9	Planimetria depositi letami e liquami		NO
10	Planimetria aree deposito Rifiuti		feb. 2007
11	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti		NO
12	Progetto di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni		NO
13	Sintesi non tecnica		feb. 2007
14	Altri documenti		feb. 2007
15	**Elaborati integrativi**: All.to7 -Planimetria Generale Indicazione delle Sorgenti Sonore**;** All. 7.		mar.2007
16	**Elaborati integrativi** : copia della Valutazione del Rischio Ambientale		ott.2007
17	**Elaborati integrativi:** copia digitale materiale integrativo allaegato a nota prot. 67 del 18.9.07		Nov 2007

18	**Elaborati integrativi**: Risposta alle osservazioni della Cds 24.10.07, risposta alle osservazioni della ARPA Puglia, Risposta alle osservazioni della Regione Puglia-Settore Rifiuti; Risposta a documento ARPA-Dir. Gen; Risposta alle osservazioni della segreteria tecnica; Relazione peritale del geom. Tucci; Documento della Marco Polo Engineering spa; Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Certificati nn 12711/12 e 12712/07 ricadute sul suolo; copia dei principali atti autorizzativi della società: Relazione tecnica integrativa correttiva; Scheda B aggiornata al 12.12.2007; Scheda E errata corrige; Comunicazione variazione temporale lavori; Cronoprogramma lavori di adeguamento; Piano di sorveglianza e controllo revisionato; Ortoforo con mappatura dei pozzi di monitoraggio; **Faldoni integrativi n. 3:** riepilogo monitoraggi ambientali 2006; Piano adeguamento al d.lgs 36/03: Integrazione allo stesso.	dic. 2007
19	**Elaborati integrativi** : integrazioni alla valutazione del rischio	gen.2008
20	**Elaborati integrativi** copia digitale della valutazione del rischio	feb.2008
21	**Elaborati integrativi** Certificati di collaudo	mar.2008
22	**Elaborati integrativi** **Faldone1** (contenente risposte e chiarimenti richiesti dai vari Enti); rapporti di prova (percolato-aria); Piano di sorveglianza e controllo; Convenzione di ricerca con il Dipartimento di Geologia e geofisica dell'Università di Bari; Piano di gestione post-operativa; Tavola plano-altimetrica della ricopertura finale, Documentazione tecnica richiesta dal Settore rifiuti e bonifiche regionale; Planimetria con ubicazione pozzi di estrazione biogas, Rapporti di prova rifiuti copertura giornaliera ; scheda tecnica del manto impermeabile in HDPE; scheda illustrativa di posa; relazione tecnica, piano quotato e sezioni della ricopertura finale.; **Faldone2** Riepilogo monitoraggi ambientali anno 2007 Integrazione Valutazione del Rishio	apr.2008

23	**Elaborati integrativi:** All.1 documentazione tecnica All.2 Planimetria generale suddivisione zone di conferimento; All.3 Modulo RCC (controlli al conferimento) All.4 Planimetria generale dei pozzi monitoraggio falda	mag.2008
24	**Elaborati integrativi:** All.1 Relazione peritale con calcolo volumi rifiuti abbancati al 30.6.08 All.2Relazione peritale con calcolo delle volumetrie residue nette abbancabili al 30.6.08 All.3 Riepilogo provvedimenti autorizzativi e relative copie All.4 Materiale fotografico relativo ai tre caposaldi di controllo S1-S2-S3	ago.2008
25	**Elaborati integrativi:** n. 2 elaborati grafici inerenti la ricopertura finale dei lotti nn. 1, 2 e 3, relativi al progetto originario autorizzato dell'impianto BLEU s.r.l.	ott.2008
26	**Documenti integrativi:** Determinazione Dirigenziale n. 49 del 08.07.2008 Provincia di Bari – Servizio Rifiuti - di iscrizione della ditta Marco Polo Engineering S.p.A. nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata; Certificati aggiornati ISO 9001.2000 e ISO 14001:2004 intestati a Bleu S.r.l.	nov.2008

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del presente provvedimento. I documenti progettuali e gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, assorbiti dal presente provvedimento, si ritengono approvati.

5.0 GESTIONE OPERATIVA

5.1 Rifiuti conferibili

CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Prescrizioni specifiche
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**		
01 01	**rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali**		
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	Solido	Nessuna
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	Solido	Nessuna
01 03	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**		
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	Solido	Nessuna
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	Solido	Nessuna
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	Solido/fango palabile	Nessuna
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**		

01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido	Nessuna
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	Solido	Nessuna
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido	Nessuna
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido	Nessuna
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	Solido/fango palabile	Nessuna
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido/fango palabile	Nessuna
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
01 05	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**		
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	Solido/fango palabile	Nessuna
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	Solido/fango palabile	Nessuna
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	Solido/fango palabile	Nessuna
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02	**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**		
02 01	**rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**		
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Solido/fango palabile	Nessuna
02 01 02	scarti di tessuti animali	Solido	Nessuna
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	Solido	Nessuna
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Solido	Nessuna
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Solido	Nessuna
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	Solido	Nessuna
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	Solido	Nessuna
02 01 10	rifiuti metallici	Solido	Nessuna
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 02	**rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**		
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Solido/fango palabile	Nessuna
02 02 02	scarti di tessuti animali	Solido	Nessuna
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Solido	Nessuna
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 03	**rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**		

02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	Solido	Nessuna
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	Solido	Nessuna
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Solido	Nessuna
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 04	**rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**		
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	Solido/fango palabile	Nessuna
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	Solido	Nessuna
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 05	**rifiuti dell'industria lattiero-casearia**		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Solido	Nessuna
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 06	**rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**		
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Solido	Nessuna
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	Solido	Nessuna
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
02 07	**rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**		
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Solido/fango palabile	Nessuna
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Solido/fango palabile	Nessuna
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	Solido/fango palabile	Nessuna
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Solido	Nessuna
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
03	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**		
03 01	**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	Solido	Nessuna
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	Solido	Nessuna
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
03 02	**Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**		
03 02 99	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
03 03	**rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**		

03 03 01	scarti di corteccia e legno		Nessuna
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	Solido/fango palabile	Nessuna
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	Solido/fango palabile	Nessuna
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Solido	Nessuna
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	Solido	Nessuna
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Solido/fango palabile	Nessuna
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	Solido/fango palabile	Nessuna
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	Solido/fango palabile	Nessuna
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
04	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**		
04 01	**rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**		
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	Solido	Nessuna
04 01 02	rifiuti di calcinazione	Solido	Nessuna
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	Solido/fango palabile	Nessuna
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo	Solido/fango palabile	Nessuna
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	Solido/fango palabile	Nessuna
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Solido/fango palabile	Nessuna
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	Solido	Nessuna
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	Solido	Nessuna
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
04 02	**rifiuti dell'industria tessile**		
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Solido	Nessuna
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	Solido	Nessuna
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	Solido	Nessuna
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	Solido	Nessuna
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	Solido/fango palabile	Nessuna
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	Solido	Nessuna
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	Solido	Nessuna
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
05	**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL**		

	GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE		
05 01	**rifiuti della raffinazione del petrolio**		
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	Solido/fango palabile	Nessuna
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	Solido/fango palabile	Nessuna
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	Solido	Nessuna
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	Solido	Nessuna
05 01 17	Bitumi	Solido	Nessuna
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
05 06	**rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone**		
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	Solido	Nessuna
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
05 07	**rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale**		
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	Solido	Nessuna
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 02	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi**		
06 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
06 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**		
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	Solido	Nessuna
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	Solido	Nessuna
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 04	**Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03**		
06 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 05	**Rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**		
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
06 06	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione**		
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	Solido	Nessuna
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 07	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni**		
06 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
06 08	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati**		
06 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
06 09	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo**		
06 09 02	scorie fosforose	Solido	Nessuna
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	Solido	Nessuna
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 10	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti**		

06 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
06 11	**rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed pacificanti**		
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	Solido	Nessuna
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
06 13	**rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**		
06 13 03	Nerofumo	Solido	Nessuna
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**		
07 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**		
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**		
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 02 13	rifiuti plastici	Solido	Nessuna
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	Solido	Nessuna
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Solido	Nessuna
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**		
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 04	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**		
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 05	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**		
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	Solido	Nessuna
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 06	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**		
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	Solido/fango palabile	Nessuna
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
07 07	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**		
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	Solido/fango palabile	Nessuna

07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
08	**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**		
08 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**		
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	Solido/fango palabile	Nessuna
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	Solido/fango palabile	Nessuna
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	Solido/fango palabile	Nessuna
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	Solido/fango palabile	Nessuna
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	Solido/fango palabile	Nessuna
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
08 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**		
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	Solido	Nessuna
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	Solido/fango palabile	Nessuna
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	Solido/fango palabile	Nessuna
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
08 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**		
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	Solido/fango palabile	Nessuna
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	Solido/fango palabile	Nessuna
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	Solido/fango palabile	Nessuna
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Solido/fango palabile	Nessuna
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Solido	Nessuna
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
08 04	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**		
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	Solido	Nessuna
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	Solido/fango palabile	Nessuna
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	Solido/fango palabile	Nessuna
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	Solido/fango palabile	Nessuna
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
09	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**		

09 01	**rifiuti dell'industria fotografica**		
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Solido	Nessuna
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	Solido	Nessuna
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	Solido	Nessuna
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	Solido	Nessuna
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**		
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**		
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Solido	Nessuna
10 01 02	ceneri leggere di carbone	Solido	Nessuna
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Solido	Nessuna
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	Solido	Nessuna
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	Solido/fango palabile	Nessuna
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	Solido	Nessuna
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	Solido	Nessuna
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	Solido	Nessuna
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	Solido/fango palabile	Nessuna
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	Solido/fango palabile	Nessuna
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	Solido	Nessuna
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	Solido	Nessuna
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	Solido/fango palabile	Nessuna
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 02	**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**		
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	Solido	Nessuna
10 02 02	scorie non trattate	Solido	Nessuna
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	Solido	Nessuna
10 02 10	scaglie di laminazione	Solido	Nessuna
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	Solido/fango palabile	Nessuna
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	Solido/fango palabile	Nessuna
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	Solido/fango palabile	Nessuna
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna

10 03	**rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**		
10 03 02	frammenti di anodi	Solido	Nessuna
10 03 05	rifiuti di allumina	Solido	Nessuna
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	Solido	Nessuna
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	Solido	Nessuna
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	Solido	Nessuna
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	Solido	Nessuna
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	Solido	Nessuna
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	Solido/fango palabile	Nessuna
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	Solido/fango palabile	Nessuna
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	Solido	Nessuna
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 04	**rifiuti della metallurgia termica del piombo**		
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	Solido/fango palabile	Nessuna
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 05	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**		
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	Solido	Nessuna
10 05 04	altre polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	Solido/fango palabile	Nessuna
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	Solido	Nessuna
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 06	**rifiuti della metallurgia termica del rame**		
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	Solido	Nessuna
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Solido	Nessuna
10 06 04	altre polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	Solido/fango palabile	Nessuna
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 07	**rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**		
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	Solido	Nessuna
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Solido	Nessuna
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	Solido	Nessuna
10 07 04	altre polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	Solido/fango palabile	Nessuna
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	Solido/fango palabile	Nessuna

10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 08	**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**		
10 08 04	polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 08 09	altre scorie	Solido	Nessuna
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	Solido	Nessuna
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	Solido	Nessuna
10 08 14	frammenti di anodi	Solido	Nessuna
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	Solido	Nessuna
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	Solido/fango palabile	Nessuna
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	Solido/fango palabile	Nessuna
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 09	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**		
10 09 03	scorie di fusione	Solido	Nessuna
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	Solido	Nessuna
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	Solido	Nessuna
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	Solido	Nessuna
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	Solido	Nessuna
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	Solido	Nessuna
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	Solido	Nessuna
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 10	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**		
10 10 03	scorie di fusione	Solido	Nessuna
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	Solido	Nessuna
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	Solido	Nessuna
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	Solido	Nessuna
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	Solido	Nessuna
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	Solido	Nessuna
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	Solido	Nessuna
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**		
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Solido	Nessuna
10 11 05	polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	Solido	Nessuna
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Solido	Nessuna
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da	Solido	Nessuna

	quelli di cui alla voce 10 11 13		
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	Solido	Nessuna
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	Solido/fango palabile	Nessuna
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	Solido/fango palabile	Nessuna
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**		
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Solido	Nessuna
10 12 03	polveri e articolato	Solido	Nessuna
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	Solido/fango palabile	Nessuna
10 12 06	stampi di scarto	Solido	Nessuna
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	Solido	Nessuna
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	Solido	Nessuna
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	Solido	Nessuna
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido/fango palabile	Nessuna
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
10 13	**rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali**		
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Solido	Nessuna
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	Solido	Nessuna
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	Solido	Nessuna
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	Solido/fango palabile	Nessuna
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	Solido	Nessuna
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Solido	Nessuna
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	Solido	Nessuna
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	Solido/fango palabile	Nessuna
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**		
11 01	**rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**		
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	Solido/fango palabile	Nessuna

11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 09	Solido/fango palabile	Nessuna
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	Solido/fango palabile	Nessuna
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
11 02	**rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**		
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	Solido	Nessuna
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	Solido	Nessuna
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
11 05	**rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**		
11 05 01	zinco solido	Solido	Nessuna
11 05 02	ceneri di zinco	Solido	Nessuna
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
12	**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**		
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**		
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Solido	Nessuna
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	Solido	Nessuna
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Solido	Nessuna
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Solido	Nessuna
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	Solido	Nessuna
12 01 13	rifiuti di saldatura	Solido	Nessuna
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	Solido/fango palabile	Nessuna
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	Solido	Nessuna
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	Solido	Nessuna
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**		
15 01	**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Solido	Nessuna
15 01 02	imballaggi in plastica	Solido	Nessuna
15 01 03	imballaggi in legno	Solido	Nessuna
15 01 04	imballaggi metallici	Solido	Nessuna
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	Solido	Nessuna
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Solido	Nessuna
15 01 07	imballaggi in vetro	Solido	Nessuna
15 01 09	imballaggi in materia tessile	Solido	Nessuna
15 02	**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Solido	Nessuna
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**		

16 01	**veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**		
16 01 03	pneumatici fuori uso	Solido	Nessuna
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Solido	Nessuna
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	Solido	Nessuna
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 11	Solido/fango palabile	Nessuna
16 01 16	serbatoi per gas liquido	Solido	Nessuna
16 01 17	metalli ferrosi	Solido	Nessuna
16 01 18	metalli non ferrosi	Solido	Nessuna
16 01 19	plastica	Solido	Nessuna
16 01 20	vetro	Solido	Nessuna
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
16 02	**scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Solido	Nessuna
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Solido	Nessuna
16 03	**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	Solido	Nessuna
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	Solido	Nessuna
16 05	**gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**		
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	Solido	Nessuna
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	Solido	Nessuna
16 06	**batterie ed accumulatori**		
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Solido	Nessuna
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	Solido	Nessuna
16 07	**Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio di fusti**		
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
16 08	**catalizzatori esauriti**		
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	Solido	Nessuna
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	Solido	Nessuna
16 10	**Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**		
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	Solido/fango palabile	Nessuna
16 10 04	Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	Solido/fango palabile	Nessuna
16 11	**scarti di rivestimenti e materiali refrattari**		

16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Solido	Nessuna
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	Solido	Nessuna
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	Solido	Nessuna
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**		
17 01	**cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**		
17 01 01	cemento	Solido	Nessuna
17 01 02	mattoni	Solido	Nessuna
17 01 03	mattonelle e ceramiche	Solido	Nessuna
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Solido	Nessuna
17 02	**legno, vetro e plastica**		
17 02 01	legno	Solido	Nessuna
17 02 02	vetro	Solido	Nessuna
17 02 03	plastica	Solido	Nessuna
17 03	**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**		
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Solido	Nessuna
17 04	**metalli (incluse le loro leghe)**		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	Solido	Nessuna
17 04 02	alluminio	Solido	Nessuna
17 04 03	piombo	Solido	Nessuna
17 04 04	zinco	Solido	Nessuna
17 04 05	ferro e acciaio	Solido	Nessuna
17 04 06	stagno	Solido	Nessuna
17 04 07	metalli misti	Solido	Nessuna
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Solido	Nessuna
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**		
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	Solido	Nessuna
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	Solido/fango palabile	Nessuna
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Solido	Nessuna
17 06	**materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**		
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	Solido	Nessuna
17 08	**materiali da costruzione a base di gesso**		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Solido	Nessuna
17 09	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09	Solido	Nessuna

	03		
18	**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**		
18 01	**rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**		
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	Solido	Nessuna
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	Solido	Nessuna
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Solido	Nessuna
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	Solido	Nessuna
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	Solido	Nessuna
18 02	**rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**		
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	Solido	Nessuna
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Solido	Nessuna
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	Solido	Nessuna
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	Solido	Nessuna
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**		
19 01	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Solido	Nessuna
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	Solido	Nessuna
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	Solido	Nessuna
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	Solido	Nessuna
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	Solido	Nessuna
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	Solido	Nessuna
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 02	**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**		
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Solido	Nessuna
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	Solido/fango palabile	Nessuna
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 02 10	Rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	Solido	Nessuna
19 03	**rifiuti stabilizzati/solidificati (4)**		

19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	Solido	Nessuna
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	Solido	Nessuna
	(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.		
19 04	**rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**		
19 04 01	rifiuti vetrificati	Solido	Nessuna
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	Solido/fango palabile	Nessuna
19 05	**rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**		
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	Solido	Nessuna
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	Solido	Nessuna
19 05 03	compost fuori specifica	Solido	Nessuna
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 06	**rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**		
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	Solido/fango palabile	Nessuna
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	Solido/fango palabile	Nessuna
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Solido/fango palabile	Nessuna
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Solido/fango palabile	Nessuna
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 07	**Percolato di discarica**		
19 07 03	Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	Solido/fango palabile	Nessuna
19 08	**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**		
19 08 01	Vaglio	Solido	Nessuna
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Solido	Nessuna
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Solido/fango palabile	Nessuna
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	Solido/fango palabile	Nessuna
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	Solido/fango palabile	Nessuna
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	Solido/fango palabile	Nessuna
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 09	**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**		
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	Solido	Nessuna
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	Solido/fango palabile	Nessuna
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	Solido/fango	Nessuna

		palabile	
19 09 04	carbone attivo esaurito	Solido	Nessuna
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	Solido	Nessuna
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	Solido/fango palabile	Nessuna
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 10	**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**		
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	Solido	Nessuna
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	Solido	Nessuna
19 10 04	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	Solido	Nessuna
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	Solido	Nessuna
19 11	**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	Solido/fango palabile	Nessuna
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	Solido	Nessuna
19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**		
19 12 01	carta e cartone	Solido	Nessuna
19 12 02	metalli ferrosi	Solido	Nessuna
19 12 03	metalli non ferrosi	Solido	Nessuna
19 12 04	plastica e gomma	Solido	Nessuna
19 12 05	Vetro	Solido	Nessuna
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Solido	Nessuna
19 12 08	prodotti tessili	Solido	Nessuna
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Solido	Nessuna
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Solido	Nessuna
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Solido	Nessuna
19 13	**rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**		
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	Solido	Nessuna
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	Solido/fango palabile	Nessuna
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	Solido/fango palabile	Nessuna
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	Solido/fango palabile	Nessuna

5.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO

1. I rifiuti ammessi nell'impianto di discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1 e nello stato fisico specificato.

2. L'attività di coltivazione della discarica deve avvenire evitando l'abbancamento dei rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra di loro, nel rispetto della tabella chimica di compatibilità di cui alla tabella *"Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze"* del D.M.

29 gennaio 2007 *"linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 5 Gestione dei Rifiuti"*.

3. Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di ammissibilità ed in relazione ai requisiti costruttivi dell'impianto, segnalando tempestivamente alle Autorità Competenti il respingimento di carichi o difformità occorse durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, fermo restando gli obblighi del produttore dei rifiuti, in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti, il gestore deve eseguire le verifiche di cui al comma 3 dello stesso articolo, in conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 (Verifica di conformità e Verifica in loco) del Dm 3/08/2005.
   La verifica analitica della conformità del rifiuto conferito deve essere eseguita ogni qualvolta venga effettuato un primo carico e deve essere ripetuta periodicamente prima del raggiungimento di un quantitativo pari a 2.500 t di rifiuti conferiti e, comunque, con una frequenza non superiore ad un anno.
   Ai fini della suddetta verifica analitica di conformità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 3/08/2005, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in prestoccaggio per il tempo tecnico strettamente necessario ad ottenere i risultati delle analisi sul campione. In caso di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso allo smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà essere ammesso allo smaltimento, il carico dovrà essere respinto con relativa annotazione sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l'Impianto di destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla lettera g), comma 3, art. 11 del D.Lgs. 36/2003.

5. E' fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/03 così come prorogato dall'art. 1, comma 184, punto c) della legge 296/06, e dall'art. 1, comma 166, punto b) della legge 244/07, fino al 31.12.2008, fatte salve eventuali, successive e ulteriori proroghe.

5.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE, DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA

- Il gestore dovrà aver cura di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia, quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto e il percolato della discarica. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia potranno essere utilizzate per il controllo delle polveri sulla discarica, per l'alimentazione della vasca antincendio e per il lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori, nel rispetto delle indicazioni riportate nel seguito del presente allegato.

- La copertura giornaliera deve essere effettuata mediante l'utilizzo di aggregati riciclati e/o RBM salvo comprovate difficoltà tecnica/economica.

- Tutti i rilievi topografici e la quota di chiusura della discarica dovranno essere univocamente riferiti a un caposaldo di posizione ed altitudine note, opportunamente ubicato, materializzato e segnalato da adeguata cartellonistica che riporti coordinate e quote. In particolare, il caposaldo dovrà essere ubicato in un luogo facilmente accessibile e con caratteristiche tali da assicurarne un'adeguata stabilità: sono da evitare strutture soggette a modificazioni nel tempo quali (per esempio) marciapiedi, cordoli, muretti divisori, pozzetti di fognature ed ogni altra simile struttura prefabbricata. Nelle vicinanze non dovranno esserci (né allo stato attuale, né in futuro) ostacoli fissi che possano limitarne l'uso per il quale il caposaldo è stato installato. Il punto di riferimento dovrà essere agganciato (con una precisione adeguata) a punti fiduciali del Catasto o a capisaldi appartenenti a linee di livellazione di alta precisione (sia IGM che di altri Enti). Il punto di riferimento dovrà essere evidenziato da un perno metallico ancorato ad una base di calcestruzzo inamovibile e adeguatamente protetta al fine di assicurare elevata durabilità . Il

caposaldo dovrà essere individuato entro 30 gg e dovrà essere comunicato a tutti gli enti competenti.

- La coltivazione della discarica dovrà avvenire in modo da rendere possibile la contemporanea attività del sistema per la gestione del biogas già in fase di gestione operativa. Tale sistema dovrà essere sottoposto a regolari interventi di manutenzione che garantiscano elevati livelli di efficienza e dovrà essere dotato di apposita torcia di combustione del biogas dotata di dispositivi automatici di accensione in caso di fermo impianto di recupero energetico.

- Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.

- Il gestore è tenuto a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione.

- Il gestore è tenuto a predisporre un sistema di registrazione per la tracciabilità dei conferimenti in relazione ai tipi di rifiuti conferiti e alle aree di conferimento all'interno del volume di discarica.

- Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.

- Per ciascun pozzo di monitoraggio deve essere predisposta una scheda tecnica che illustri le caratteristiche geometriche, costruttive e idrogeologiche.

- Le analisi previste nell'attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali (UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO) o altre, comunque previa intesa con ARPA.

- Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, nonché registrazioni aggiornate della effettuazione della stessa, per gli impianti asserviti a mitigazione degli impatti ambientali.

- Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari ed idonee registrazioni aggiornate della effettuazione dei monitoraggi ambientali previsti in conformità delle prescrizioni presenti nella presente autorizzazione.

- Il gestore dovrà trasmettere, così come disposto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 36/03, a cadenza annuale, alla Regione Puglia, alla Provincia, al Comune e all'Arpa una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
    1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
    2. prezzi medi di conferimento;
    3. andamento dei flussi e del volume di percolato, le relative procedure di trattamento e smaltimento nonché la correlazione fra la quantità di percolato prodotta e smaltita ed i parametri meteoclimatici rilevati;
    4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
    5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;

6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali;
7. tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campioni prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell'impianto.

- Il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA e Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento antro 30 giorni.

- Il gestore comunicherà alle autorità competenti, almeno 15 giorni prima, la data prevista per la cessazione dell'attività di discarica. Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli elaborati di progetto in atti, di cui alla tavola "piano quotato della chiusura finale. Quote finali dei rifiuti con traccia di sezioni" presentato dalla Ditta all'Ufficio Ecologia della Regione Puglia in data 30 maggio 2008 con nota prot. n. 7882.

- Entro 30 giorni dalla data di cessazione delle attività di discarica il gestore dovrà realizzare una copertura provvisoria e assicurare la manutenzione della stessa fino alla realizzazione della copertura definitiva.

- La copertura definitiva della discarica sarà effettuata dal gestore entro 5 anni dalla cessazione dell'attività di discarica e previa verifica della conformità della morfologia del corpo della discarica – in particolare in relazione alla capacità di allontanamento delle acque meteoriche-, da effettuare di concerto con le Autorità competenti alla sorveglianza e controllo del territorio.

- La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo con la comunicazione dell'approvazione della chiusura definitiva da parte dell'autorità competente; tale approvazione intercorrerà al massimo entro i 180 giorni successivi alla comunicazione del gestore, corredata da tutta la documentazione di collaudo, relativa alla ultimazione dei lavori di chiusura. La copertura finale dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/03 in relazione agli strati previsti ed alle relative caratteristiche dei materiali da utilizzare.

- La durata della post gestione della discarica decorre dalla data di approvazione della chiusura di cui al punto precedente ed è fissata in 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, così come disposto dal D.lgs. 36/03 e successive modifiche.

6.0 EMISSIONI IN ATMOSFERA (complementare a quanto previsto da D.Lgs 36/03)

Fase operativa / attività	Diffuse		Convogliate		Fuggitive	
	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza
Allestimento	ED1	Movimentazione mezzi	/	/	/	/
Coltivazione	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		

Chiusura temporanea	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		
Post gestione	ED3	Odori – biogas	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		

Denomin.	**Composizione media**		**Prescrizione operativa**	**Frequenza monitoraggio**	
	Parametri	**Limite**		**Gest. Op.**	**Gest. Post Op.**
ED1	Polveri* Deposizione al suolo di polveri**	5 mg/m^3 10,5 g/m^2/30 gg	a) Bagnatura piste per controllo polveri	Trimestrale	/
ED2**	Polveri* COT CH_4	5 mg/m^3 / /	b) Bagnatura piste per limitare le polveri	Trimestrale	semestrale
	Biogas	Nessuno			
	Sostanze odorigene	Nessuno			
ED3	Odori - Biogas	Nessuno	Nessuno	/	/
E1***	Polveri totali NO_x come NO_2 SO_x come SO_2 CO COT HCl HF	10 mg/Nm^3 450 mg/Nm^3 35 mg/Nm^3 500 mg/Nm^3 150 mg/Nm^3 10 mg/Nm^3 2 mg/Nm^3	a) Sistema di abbattimento NO_x e del CO b) Condizioni operative conformi al DM 5/2/98 e successive modifiche	Trimestrale	Semestrale
E2	CO COT Polveri NOx SOx Cd+TI Hg Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V+Sn HCL HF	50 mg/Nm^3 10 mg/Nm^3 10 mg/Nm^3 200 mg/Nm^3 200 mg/Nm^3 100 mg/Nm^3 0,05 mg/Nm^3 0,05 mg/Nm^3 0,5 mg/Nm^3 5 mg/Nm^3 1 mg/Nm^3	a) Condizioni operative come previste da D.Lgs 36/2003	/	/

* Limiti come da "Linee guida – Emissioni in atmosfera nuovi impianti – Dpr 203/88" approvate dal Criap nella seduta del 23/04/1998.

** Lo standard di riferimento ISO/DIS 4222.2:1980 modificato; il posizionamento dei siti di campionamento dovrà essere entro i 250 m dal confine dell'impianto e comunque dovrà essere sottoposto a parere dell'ARPA. (Come da nota Arpa prot. n. 887 del 5.05.2008, indirizzata all'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia)

** Analisi da effettuare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica .

*** Valori limite definiti su indicazioni Arpa sulla base del D.Lgs. 152/06. I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro.

I limiti prescritti per i punti di emissione denominati E1 ed E2 sono stati autorizzati giusta Determina Dirigenziale n. 49 del 08/07/2008 della Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, rilasciata alla Società Marcopolo Engineering SpA.
Il rispetto delle prescrizioni per i punti di emissione E1 ed E2 sono a carico della Bleu Srl sebbene la gestione dell'impianto di recupero del biogas sia stata affidata alla Marcopolo Engineering SpA.

7.0 GESTIONE ACQUE

7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE

Sono autorizzati i prelievi dalle seguenti fonti idriche:

Indicaz.	Tipo fonte	Uso	Prescrizione operativa
Pozzo di approvvigionamento idrico	Pozzo	Irrigazione giardini, lavaggio dei piazzali e degli automezzi, alimentazione vasche antincendio	Come da Concessione Utilizzo Acque sotterranee pozzo artesiano pot. n° U.O. 1/2087-P/07 del 19/07/2007 Assessorato alle Opere Pubbliche Regione Puglia

7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE (complementare a quanto previsto da D.Lgs 36/03)

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
Allestimento	/	/	/
Coltivazione	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere sottoposta a trattamento depurativo appropriato in loco o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali. c) Scarico delle acque trattate nel torrente Locone nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.
Chiusura temporanea	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere sottoposta a trattamento depurativo appropriato in loco

			o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali. c) Scarico delle acque trattate nel torrente Locone nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica per l'intercettazione del *run off*	Trattamento di grigliatura prima dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo.
Post gestione	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere sottoposta a trattamento depurativo appropriato in loco o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali. c) Scarico delle acque trattate nel torrente Locone nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica per l'intercettazione del *run off*	Trattamento di grigliatura prima dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo.

Denomin.	**Composizione media**		**Prescrizione operativa**	**Frequenza monitoraggio**
	Parametri	**Limite**		

S1 – acque successive a quelle di prima pioggia	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	Limiti come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	Nessuna	Annuale

Gli effluenti dovranno subire i trattamenti depurativi previsti nel progetto approvato con Determina Dir. Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, n. 93 del 10 maggio 2007 e successivamente dovranno essere scaricate nel corpo idrico superficiale Torrente Locone nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

7.3 GESTIONE SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI
Non sono presenti scarichi industriali.

8.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI
Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto.
Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono di seguito elencati.

Fase operativa / attività	**CER**	**Provenienza**	**Destinazione**
Allestimento	/	/	/
Coltivazione	17 04 05 16 01 17	Materiali Ferrosi	Impianti di recupero
	13 02 04 13 02 08	Olio esausto	Impianti di recupero
	16 01 07	Filtri	Impianti di recupero
	16 0 6 01	Batterie	Impianti di recupero
	19 07 03	Prelievo da pozzi di raccolta del percolato/ bacino di stoccaggio	Impianti terzi
	16 10 02	Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 06 99	Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99 20 03 04	Fossa settica	Impianti terzi
Chiusura temporanea	19 07 03	Prelievo da pozzi di raccolta del percolato/ bacino di stoccaggio	Impianti terzi
	16 10 02	a) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 06 99	c) Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi
Post gestione	19 07 03	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato/ bacino di stoccaggio	Impianti terzi

	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 06 99	c) Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi

9.0 RECUPERO ENERGETICO

Le attività di recupero del biogas al fine della produzione di energia elettrica devono essere effettuate dalla Marcopolo Engineerig SpA in conformità a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed in conformità alle prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 49 del 08/07/2008 della Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, rilasciata alla Società Marcopolo Engineering SpA.
Il gruppo elettrogeno deve avere una potenza termica complessiva non superiore a 3 MW.
Il biogas deve avere una concentrazione di H_2S inferiore a 0.1 % v./v.
Deve essere cura della gestore garantire la perfetta efficienza del sistema di combustione di emergenza del biogas (torcia).

10.0 EMISSIONI DI RUMORE

Fase operativa / attività	Denom.	Provenienza	Limiti previsti	Prescrizioni operative
Allestimento	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Coltivazione	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Chiusura temporanea	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna

	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Post gestione	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna

La ditta deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del DPCM 1991 e s.m.i. attraverso specifiche campagne di misura a frequenza annuale condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95.

11.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE

	Parametro	**Frequenza misure gestione operativa**	**Frequenza misure gestione post-operativa**
Percolato	Volume	Mensile	Trimestrale
	Composizione [1)]	Mensile	Trimestrale
Acque superficiali di drenaggio	Composizione	Trimestrale	Semestrale
Qualità dell'aria	Immissioni gassose potenziali [2)] e pressione atmosferica	Mensile	Semestrale
Gas di discarica	Composizione [3)]	Mensile	Semestrale
Acque sotterranee (per tutti i pozzi di monitoraggio previsti)	Livello di falda	Mensile	Semestrale
	Composizione [4)]	Bimestrale	Quadrimestrale
Dati meteoclimatici	Radiazione solare netta	giornaliera	Non richiesta
	Pressione atmosferica	Giornaliera	Media mensile
	Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Temperatura	Giornaliera	Media mensile
	Direzione e velocità del vento	Giornaliera	Non richiesta
	Evapotraspirazione	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Umidità atmosferica	Giornaliera	Media mensile

Topografia dell'area	Redazione piano quotato della discarica e calcolo della: - volumetria occupata dai rifiuti - volumetria ancora disponibile	Semestrale	Non richiesta
	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica con redazione del piano quotato	Non richiesta	Semestrale per i primi 3 anni, quindi annuale

1) i parametri da misurare e le sostanze da analizzare sono: conducibilità elettrica, pH, cloruri,azoto ammoniacale,azoto nitroso e nitrico, BOD_5, COD, idrocarburi, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Cd.

2) i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica sono: CH_4, COT, Polveri totali.

3) i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di biogas prelevato immediatamente prima del gruppo elettrogeno sono: CH_4, CO_2, O_2 con regolarità mensile; H_2, H_2S, polveri totali, NH_3, mercaptani e composti volatili con frequenza annuale.

4) i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di acqua prelevato da ciascun pozzo di monitoraggio sono: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso. A cadenza semestrale sono inclusi i metalli. Almeno una volta l'anno è necessario integrare con i seguenti parametri: BOD_5, TOC, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati. I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 del Dlgs 152/06.

In ogni caso i parametri da monitorare e le sostanze da analizzare sono tutte quelle previste da Piano di Sorveglianza e Controllo Rev. 2 del 21/04/2008 presentato dalla Bleu srl e approvato da ARPA Puglia.

Si prescrive inoltre, come richiesto da ARPA Puglia, che:

- la periodicità del monitoraggio delle emissioni gassose della discarica abbia cadenza mensile per ogni tipologia di parametro compreso il BTX (Benzene Toluene Xilene);
- la periodicità del monitoraggio del percolato ha cadenza mensile anche per i seguenti parametri: Floruri, Solventi Organici Aromatici, Solventi Organici Azotati, Pesticidi e Solfati.

12.0 SISTEMI DI GESTIONE

Il gestore ha ottenuto le seguenti Certificazioni: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.

13.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto non rientra fra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 6

Richiesta di Procedura di VIA. Ampliamento della cava di calcare in località "Piccolo Chiano" del Comune di Risceglie - Individuate al Fg 20, p.lle 288 - 287 - 211 - 208 - 209 - 103 - 67 - 68 - 69. Ditta SOFIMEA S.r.l.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9079 del 05.06.07 la Ditta SOFIMEA S.r.l., con sede a Bisceglie (BA) in Via Vecchia di Corato n° 98, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava sita in loc. "Piccolo Chiano" dell'agro di Bisceglie contraddistinta nel NCT al Fg. 20, particelle 288, 287, 211, 208, 209, 103, 67, 68 e 69;

- con nota prot. n. 9960 del 19.06.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. 11345 del 09.07.07 il geol. Luigi Bottiglione per conto della Ditta SOFIMEA S.r.l. comunicava che per mero errore materiale nell'istanza non erano state indicate le p.lle 264 e 210, comprese invece in tutti gli elaborati grafici di progetto depositati e che pertanto le p.lle dell'ampliamento sottoposto a V.I.A. sono 288, 287, 211, 208, 264, 209, 210, 103, 67, 69 e 69 del Fg. 20;

- con nota acquisita al prot. 14810 del 25.09.07, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP e copia del SIA e del progetto su supporto informatico;

- con nota acquisita al prot. 14713 del 25.09.07 il Comune di Bisceglie esprime proprio parere favorevole all'intervento in oggetto;

- con nota prot. n. 3893 del 29.02.08, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 19.02.2008, riteneva opportuno richiedere alla Ditta alcuni chiarimenti ed integrazioni;

- con nota acquisita al prot. 10383 del 28.07.08 la ditta inviava opportuni chiarimenti ed integrazioni richieste;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.11.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: «….omissis….. La Ditta Sofimea s.r.l., con la presente proposta progettuale, intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento di una cava di calcare da frantumazione nel Comune di Bisceglie, Loc. "Piccolo Chiano".
  La richiesta di autorizzazione riguarda le p.lle n.288-287-211-208-264-209-210-103-67-68-69 del foglio di mappa n.20 del Comune di Bisceglie, estesi complessivamente circa 24.000 mq a fronte di una superficie sfruttabile di circa 22.896 mq al netto delle fasce di rispetto (5 metri dai confini).
  L'area di cava ricade a sud del centro abitato di Bisceglie ad una distanza di circa 600 metri dalla S.S. 16 bis e a circa 3 Km dalla costa adriatica con quote di circa 46 m s.l.m. e pendenza del 2 %.
  La cava in attività si estende per circa dieci ettari ed ha una morfologia "a fossa" con gradoni di profondità che, in alcuni punti, giungono fino a 40 metri dal p.c. L'area di ampliamento si colloca a nord dell'attuale limite di cava ed è attualmente utilizzata per fini agricoli.
  La coltivazione avverrà in 5 fasi e si svilupperà in modo da raccordarsi alla cava in attività.

Durante la prima fase si procederà allo splateamento fino a 10 metri dall'attuale p.c. coinvolgendo un'area di 21.668 mq ed estraendo un volume di 216.680 mc.
Nella seconda fase si procederà ad un approfondimento di ulteriori 10 metri (-20 dal p.c.) lasciando un gradone perimetrale di 3 metri.L'area di scavo coinvoltà sarà di 19.559 mq per un volume di materiale estratto pari a 195.590 mc.
La terza fase consisterà in un approfondimento di ulteriori 10 metri su una superficie di 18.361 mq per un volume estratto pari a 13.610 mc.
La quarta fase consisterà in un ultimo approfondimento di 10 metri sino a portare il fondo cava alla profondità massima prevista di -40m dal p.c. L'area di scavo sarà pari a 17.123 mq per un volume estraibile di 171.230 mc.
A coltivazione ultimata si avrà una cava "a fossa" costituita da quattro gradoni di altezza pari a 10 metri e larghezza pari a 5 metri per il primo e 3 per gli altri.
La ditta ha prodotto uno studio di stabilità dei fronti di cava .
L'ultima fase consisterà nel recupero ambientale dell'area che, in accordo con il piano di ripristino della cava già autorizzata, prevede un ritombamento parziale degli scavi per uno spessore di 5 metri con raccordo del coronamento della colmata con il ciglio del primo gradone perimetrale. Per la colmata si utilizzerà detrito di cava su cui sarà apposto uno strato di terreno vegetale sul quale sarà impiantato un uliveto o un vigneto.
Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi"si evince che l'area di intervento ricade in Ambito"E"-valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.
Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti"si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.
L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).
L'area oggetto di intervento ricade in un BPP secondo il P.R.A.E.
I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E1.
L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico perimetrale dall' Autorità di Bacino della Puglia mentre il franco di sicurezza dalla falda sarà di 5 metri così come prescritto nel parere di competenza rilasciato dall'Autorità di Bacino.
Risulta agli atti il parere favorevole del Comune di Bisceglie pervenuto all'ufficio VIA con nota prot. n. 14713 del 25.09.2007.
Nella seduta del 19 febbraio 2008 il Comitato ha richiesto alla Ditta le seguenti integrazioni:

"Il Comitato V.I.A. riscontra quanto di seguito riportato:
- Il SIA, pur trattando gli argomenti tipici per la Valutazione di Impatto Ambientale, appare non esattamente esaustivo nell'approfondimento delle tematiche affrontate, mancando tra l'altro un riscontro diretto e puntuale;
- Manca, ad esempio, una valutazione tecnico-economica delle opere di ripristino post-coltivazione;
- La zona interessata dalla cava in esercizio e dal relativo ampliamento risulta inserita, dal vigente PRAE, nel Bacino BPP n. 68 del foglio 424-Bacino sottoposto a redazione di Piano Particolareggiato per peculiarità del giacimento o dei valori ambientali-

Per quanto sopra il Comitato sospende l'esame in attesa dei chiarimenti ritenendo che lo studio sia da uniformare ed integrare secondo quanto previsto dalla L.R. 11/01 e s.m.i. e dalle NTA del P.R.A.E."
Con nota prot. n. 10383 del 28.07.2008, la Ditta SOFIMEA S.r.l. trasmette all'Ufficio VIA le integrazioni richieste che, a parere di questo Comitato, risultano esaustive.
Si ritiene, pertanto, di esprimere un parere favorevole alla proposta progettuale presentata dalla Ditta.

Allegati progettuali presentati e visionati:
- *Studio di Impatto Ambientale;*
- *Cartografia P.U.T.T./p in scala 1:25.000;*
- *Tav.1:Stralcio mappale in scala 1:2000, stralcio corografico in scala 1:25.000, stralcio corografico in scala 1:25.000;*

- *Tav.2:Planimetria dello stato attuale dei luoghi comprendente la cava in esercizio e l'area di ampliamento;*
- *Tav.3:Stato attuale dei luoghi:planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.4:Piano di coltivazione: fase 1-planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.5:Piano di coltivazione:fase 2-planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.6:Piano di coltivazione:fase 3-planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.7: Piano di coltivazione:fase 4-planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.8:Recupero ambientale dei luoghi:planimetria quotata e sezioni;*
- *Tav.9: Calcolo superficie di scavo iniziale.*

Integrazioni trasmesse in data 28.07.2008 prot. n. 10383 richieste dal Comitato VIA.....omissis….».

- **vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;**

- **vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;**

- **richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.11.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **di esprimere parere favorevole di VIA** al progetto e SIA proposti dalla Ditta SOFIMEA S.r.l., con sede a Bisceglie (BA) in Via Vecchia di Corato n° 98, riguardanti l'ampliamento di una cava sita in loc. "Piccolo Chiano" dell'agro di Bisceglie contraddistinta nel NCT al Fg. 20, particelle 288, 287, 211, 208, 209, 103, 67, 68 e 69;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- **il presente provvedimento dovrà essere:**
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Bisceglie;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 7

Richiesta di Procedura di VIA. Apertura di una cava di prestito in Località "San Nicola" del comune di Troia. Ditta Castellano Cave S.r.l.

L'anno 2008 addì 14 del mese di gennaio in

Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia-Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 6116 del 13.04.2007 la Ditta Castellano Cave S.r.l., con sede a S. Angelo dei Lombardi (AV) in Piazza De Santis n° 67, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'apertura di una cava temporanea di prestito in loc. "San Nicola" dell'agro di Troia (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 32 particelle 315, 15, 66, 102, 110, 14, 101, 103, 105, 100, 114, 31, 288, 3, 104, 113;

- con nota prot. n. 6835 del 02.05.07 si chiedeva alla Società di trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni di rito sui quotidiani locale e nazionale e sul BURP, e si invitavano le altre Amministrazione interessate ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. 8078 del 22.05.07 il Settore Attività Estrattive inviava p.c. a questo ufficio, la richiesta prot. 3265 del 10.05.07 ai vari enti interessati, invitandoli ad esprimersi sui vincoli di propria competenza in merito all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.13 comma 7 della l.r. 37/85;

- con nota acquisita al prot. 11347 del 09.07.07, la ditta trasmetteva copia delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;

- con nota acquisita al prot. 13187 del 17.08.07, in riferimento alla richiesta prot. 3265 del 10.05.07 del Settore Attività Estrattive, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, riteneva di dover effettuare un sopralluogo congiunto sul sito, considerato l'interesse archeologico del comprensorio, prima del nulla osta di competenza;

- con nota prot. 15790 del 11.10.2007 quest'Ufficio, sentito il Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, richiedeva alla Società una serie di integrazioni;

- con nota prot. 3696 del 22.02.2008 quest'Ufficio comunicava alla Società che non avendo ancora provveduto ad inviare le integrazioni richieste con nota prot. 15790 del 11.10.2007, entro 20gg avrebbe provveduto all'archiviazione automatica della procedura;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 16.09.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: «….omissis…. *«La Ditta Castellano Cave S.r.l., rappresentata dal Sig. Castellano Carmine, con sede legale in S. Angelo dei Lombardi (AV), P.zza F. De Sanctis n° 67, ha presentato lo Studio di Impatto Ambientale relativo all'apertura di una cava temporanea di prestito, estesa circa ha 20.70.00, finalizzata alla fornitura del misto per i lavori del raddoppio ferroviario della tratta Napoli-Caserta-Foggia, in terreni di proprietà censiti in Catasto del Comune di Troia al Foglio 32, particelle 315, 15, 66, 102, 110, 14, 101,103,105, 100, 114, 31, 288, 3, 104, 113, località "San Nicola".*
La zona di cava interessa un'area di versante, acclive, coltivata a seminativo. Il piano di coltivazione previsto si svilupperà dall'alto verso il basso in due fasi successive, secondo un'unica pendenza che porterà alla configurazione finale caratterizzata da un nuovo assetto morfologico locale con pendenza massima del piano di scavo non superiore al 16,5%.
I lavori di scavo saranno realizzati con apripista cingolata con "Ripper" a due denti posteriore ed escavatore con benna; il trasporto del materiale di cava alle aree di cantiere avverrà con mezzi in dotazione della Ditta. In totale per l'attività di cava è previsto l'impiego di 5 addetti.
L'area individuata per la cava è accessibile attraverso la strada comunale Montecalvello - Ponte Albanito.
Il giacimento individuato è caratterizzato da una formazione conglomeratica costituita da ciottoli in matrice sabbiosa - limosa, a luoghi cementata, da utilizzare tal quale senza ulteriori lavorazioni.
Il terreno vegetale di copertura, stimato in circa 104.000 m³, sarà accantonato in apposita area prossima alla cava stessa per poi essere utilizzato per il recupero ambientale finale.
Il volume totale di materiale conglomeratico utile è stimato in circa 1.633.000 m³ in 2,8 anni di atti-

vità. Il programma economico-finanziario ipotizza una coltivazione mineraria di circa 700.000 m³/a.
La localizzazione del sito estrattivo è stata effettuata eslusivamente con il criterio della minore distanza dal cantiere dei lavori il raddoppio ferroviario.
Relativamente alla stabilità dei pendii è stato ritenuto prudente non superare i 20 m di altezza per il gradone centrale, prevedendo una base non minore di 28,50 m ed un angolo non maggiore di 35°.
Il progetto di recupero del sito prevede una restituzione agricola dell'area attraverso: riempimento parziale di parte di cava a fossa con terreno vegetale (quello accantonato più eventuale integrazione derivante anche dai lavori del raddoppio ferroviario); sistemazione idrogeologica e morfologica (riprofilatura e raccordo con le aree limitrofe, posa di canalette, soglie, tombini).
Lo studio delle componenti ambientali risulta povero di dati documentali: non risultano allegati dati stratigrafici dei "sondaggi eseguiti in loco", né dati relativi alla caratterizzazione tecnica dei materiali da estrarre; si esclude la presenza di una falda idrica superficiale, ma è carente lo studio delle acque superficiali pur in presenza di area acclive e con presenza di solchi erosivi; è assente una sezione geologica dell'area di studio; si fa riferimento alla presenza di "masserie, in parte abitate", senza esaminare gli eventuali impatti.
Nel paragrafo "Sintesi non tecnica" dello studio di impatto ambientale si fa riferimento ad un "progetto di ampliamento" non corrispondente all'oggetto dello studio stesso.

Considerato che l'area della cava di prestito:
- *non ricade in Z.P.S. e S.I.C;*
- *rientra nell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" del PUTT/Paesaggio;*
- *è classificata come PG1 (Pericolosità da frana media e moderata) dal Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).*

Considerato, altresì, che:
- *il sito è stato dichiarato ricadere in zona Zona Omogenea "E" (Verde Agricolo), ma non risulta lo stralcio dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Troia;*
- *nello studio non è stato fatto alcun riferimento al PRAE della regione Puglia;*
- *la Soprintendenza per i Beni Archeologici ai fini del rilascio del Nulla Osta, considerato l'interesse archeologico del comprensorio, ha richiesto sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi.*
- *Visti gli avvisi di deposito di studio di impatto ambientale pubblicati in data 31.5.2007 sul BURP n. 79 ed in data 22.05.07 sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";*

Il Comitato regionale VIA, esaminata la documentazione trasmessa, fermo restando l'acquisizione dei pareri prescritti da parte degli Enti interessati, ritiene di rinviare il proprio parere di merito per acquisire:
- *il parere di compatibilità con il PAI da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;*
- *le stratigrafie di cui agli approfondimenti geologici di dettaglio realizzati nell'area e quelle derivanti dai precedenti studi effettuati nell'ambito dei medesimi territori;*
- *i risultati delle prove eseguite sui campioni prelevati;*
- *un approfondimento dello studio delle acque superficiali;*
- *una o più sezioni geologiche dell'area di interesse;*
- *un approfondimento sugli impatti dell'attività sulla presenza di insediamenti abitativi dell'area;*
- *lo stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente;*
- *l'analisi della cava di prestito in relazione al PRAE, ai bacini in esso individuati ed alle NTA;*
- *la stima dei terreni derivanti dai lavori del raddoppio ferroviario ai fini del recupero del sito;*
- *l'elaborato "Sintesi in linguaggio non tecnico".»*

In seguito a richiesta e successiva sollecitazione da parte dell'Ufficio, la Ditta inviava relazione integrativa acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia con n. 6322 del 23.4.2008

Nella citata relazione integrativa si comunicano i pareri, non presenti in atti, dell'Autorità di Bacino

della Puglia e del Comune di Troia; vengono altresì riportati:

- i risultati dei sondaggi eseguiti nella zona e due sezioni geologiche schematiche che hanno evidenziato circa 50 cm di terreno vegetale, quindi una successione di conglomerati con potenza variabile da valle verso monte, sovrastanti le argille plioceniche;
- l'analisi granulometrica relativa a campioni prelevati nell'area di cava;
- le seguenti modalità di smaltimento delle acque di ruscellamento:
  1. *Dalla zona più alta del versante le acque saranno convogliate attraverso la rete di canali esistenti sul piazzale di coltivazione nella parte bassa della cava per poi riprendere il corso del ruscellamento e assorbimento che esse avevano prima dell'apertura della cava.*
  2. *Il sistema di smaltimento delle canalette alla base dei gradini sarà raccordato sempre con la parete bassa della cava e dato il rilevante valore della permeabilità esse saranno completamente assorbite poiché la velocità di ruscellamento viene meno.*
  3. *Ove il sistema di assorbimento e/o smaltimento risulta rallentato, in fase di coltivazione della cava, potrà essere realizzata una vasca di stoccaggio permanente delle stesse acque avente contemporaneamente anche lo scopo di essere utilizzata nei periodi di esercizio della cava, con un sistema di irrigazione mobile per l'abbattimento delle polveri;*
- l'area di cava individuata trovasi alle seguenti distanze da bacini riportati dal PRAE: a circa 1 Km dal bacino BC 161 e circa 2 Km dal bacino BV 62;
- i lavori di coltivazione previsti in progetto procederanno dall'alto verso il basso, in modo tale da creare, in una fase intermedia, due grossi livelli raccordati da un gradone intermedio con inclinazione a 35°, e in una fase finale, da una singola superficie avente, nella parte centrale, inclinazione non superiore a 11°;
- gli automezzi che assicurano il trasporto del materiale estratto dalla cava al cantiere dei lavori, transiteranno essenzialmente lungo le piste di servizio predisposte lungo il tracciato del costruendo raddoppio ferroviario, interessando in maniera marginale la rete infrastrutturale viaria esistente;
- il terreno vegetale di copertura, stimato in mc 103.994,12, sarà accantonato in apposita area prossima alla cava stessa nella disponibilità della società, foglio n.32 part.lle 459 (ex. 315), 455 (ex. 15), 488 (ex. 102), 497 (ex. 14), 476 (ex. 104) per poi essere utilizzato per il recupero ambientale finale;
- il terreno vegetale rinveniente dal rilevato ferroviario (8,0 m circa di larghezza per un tratto di intervento pari a 6,0 ÷ 8,0 km), potente 1,5 ÷ 2,0 m, può soddisfare le eventuali esigenze di integrazione per la fase finale di recupero ambientale del sito;
- viene evidenziato che l'unico insediamento abitativo presente nella zona è rappresentato da quello del proprietario del fondo che dista 130 m dall'attività estrattiva, quest'ultima risulta sottovento rispetto ai venti predominanti;
- viene riportato lo stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente dal quale l'area di interesse viene perimetrata come "zona agricola";
- viene riportata una sintesi non tecnica per il pubblico.

Il Comitato VIA, preso atto delle integrazioni pervenute, esprime parere favorevole alla realizzazione della cava in oggetto, facendo proprie le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere dell'Autorità di Bacino della Puglia…..omissis…».

- con nota acquisita al prot. 17099 del 04.12.08 la Società comunicava a questo ufficio l'esito del sopralluogo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, allegandone il parere, che qui si riporta: …omissis…"facendo seguito alla nota del nostro centro operativo di Foggia datata 10/10/2008 protocollo 790 con la quale si ordinava una ricognizione archeologica di superficie nel sito indicato in oggetto, (catasto rustico di Troia foglio 32 particelle 453-488-497-100-114-288-31-110-101-103-105-113-106-3-455-459-317), visti i risultati positivi della ricognizione stessa per le particelle 3 e 113 per quanto di stretta competenza si autorizza l'attività estrattiva, escludendo queste ultime particelle da qualsiasi tipo di attività in attesa di ulteriori accertamenti archeologici da concordare con la Soprin-

tendenza e da eseguire con la collaborazione di specialisti esterni che operino in sintonia con la scrivente….omissis".

- **vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;**

- **vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;**

- **richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **di esprimere parere favorevole di VIA** al progetto e SIA proposto dalla Ditta Castellano Cave S.r.l., con sede a S. Angelo dei Lombardi (AV) in Piazza De Santis n° 67, riguardanti l'apertura di una cava temporanea di prestito in loc. "San Nicola" dell'agro di Troia (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 32 particelle 315, 15, 66, 102, 110, 14, 101, 103, 105, 100, 114, 31, 288, 104;

- **il presente provvedimento dovrà essere:**

  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Troia;
  - trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 14

Richiesta di Proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 21.09.05 - Ampliamento cava di calcarenite. Loc. "Acquagnora" di Mottola. - Ditta MAR.T.E.R. sas

L'anno 2008 addì 16 del mese di gennaio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 379 del 21.09.2005 si è provveduto ad esprimere parere favorevole con prescrizione all'ampliamento della cava di calcarenite sita in località "Acquagnora" nell'agro di Mottola, sulle ptcc. nn. 2-3-5-23 del foglio di mappa n. 135 e di proprietà della ditta MAR.T.E.R. sas, sita in Palagiano alla Via Matera n.8.;

- con nota del 17.10.08, acquisita al prot. n. 16079 del 14.11.08, la Ditta proponente, non avendo dato inizio ai lavori concernenti l'intervento proposto, chiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3,

L.R. n. 11/2001, la proroga del parere di VIA, inviata da quest'ufficio in data 19.10.05 con prot. 12064, essendo prossima la scadenza dello stesso;

- con nota del 04.11.08, acquisita al prot. 16079 del 14.11.08, la ditta trasmetteva dichiarazione asseverata da parte del professionista incaricato attestante la conformità dei luoghi interessati dal progetto di ampliamento della cava di cui sopra, come rappresentato nella documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale e che le condizioni fisico-ambientali dei luoghi non sono mutate;

- quest'ufficio inoltre ha verificato che l'area di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS/IBA, e ricade in un Bacino di Piano Particolareggiato (BPP) così come individuato dal PRAE ai sensi del D.G.R. n. 1849 del 13.11.07, pertanto si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 379 del 21.09.2005;

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

- **vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;**

- **vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;**

- **richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole con prescrizione all'ampliamento della cava di calcarenite sita in località "Acquagnora" nell'agro di Mottola, sulle ptcc. nn. 2-3-5-23 del foglio di mappa n. 135 e di proprietà della ditta MAR.T.E.R. sas, sita in Palagiano alla Via Matera n.8.;

- **il presente provvedimento dovrà essere:**
  - notificato al Servizio Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Mottola;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 15

SEA S.p.A. - parco eolico nel Comune di Lucera - istanza del 29.11.2007 - revoca del provvedimento n. 780 del 04.11.2008 ed adozione di nuovo provvedimento.

L'anno 2009 addì 16 del mese di gennaio in Bari - Modugno presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Servizio Ecologia,

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche n. 780 del 04.11.2008 è stato escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico proposto dalla SEA S.p.A. nel Comune di Lucera alla località Borgo S. Giusto, limitatamente a n. 14 aerogeneratori su un totale di 35 originariamente proposti, con le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento specificate;

- a seguito di verifiche ed accertamenti effettuati dopo l'adozione della predetta Determina, sono stati riscontrati alcuni errori materiali che rendono necessario provvedere alla revoca del medesimo provvedimento ed alla contestuale adozione di nuovo provvedimento.

  Pertanto si ripercorre l'iter amministrativo del progetto in esame:
- con nota pervenuta il 29.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14531 del 11.12.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lucera (Fg) alla località Borgo S. Giusto, da parte della SEA S.p.A. avente sede legale in Milano alla Via Uberti n. 37;

- con nota prot. n. 528 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente le integrazioni documentali ai sensi dell' art. 16 comma 2°, nonché ai sensi di quanto richiesto dal R.R. 16/2006. Nel contempo comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitava l'amministrazione comunale di Lucera ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. 2017 del 06.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto dal Settore Ecologia;

- con nota acquisita al prot. n. 7079 del 04.05.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo pretorio comunale avvenuta dal 03.01.2007 al 03.02.2007 e dal 15.02.07 al 16.03.07, con la specificazione che sul progetto non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava il Settore Ecologia della sussistenza di vincoli e condizioni di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto dell'intervento;

- con nota prot. n. 8631 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato precisazioni in merito alla nota sopra esplicitata;

- con nota acquisita al prot. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed *"…in ossequio alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito dall'art. 14 del R.R. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori insistenti sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dal P.U.T.T./P come A.T.D. ed indicati come tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale 16/06), idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, riterranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela…";*

- con nota acquisita al prot. 13240 del 22.08.2007 la società istante ritrasmetteva al Settore Ecologia

il parere espresso dal Comune di Lucera e l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio comunale;

- con Determina n. 518 del 22.10.2007, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, rilevate le caratteristiche e le criticità del progetto, si riteneva lo stesso assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa del provvedimento;

- con nota acquisita al prot. 18548 del 12.12.2007 la società richiedeva un riesame del parere sulla assoggettabilità espresso con determina Dirigenziale n. 518 del 22.10.2007, allegando alla medesima richiesta 2 copie cartacee delle osservazioni e della relazione geologica predisposta e un cd contenente tutta la documentazione in formato elettronico;

- con ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato alla Regione in data 30 gennaio 2008 e iscritto al numero di registro generale 224/2008 della I Sezione, la SEA S.p.A. impugnava la predetta determina, ritenendola illegittima perché adottata successivamente alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 16 comma 7°, L.R. n. 11/2001, a seguito del decorso di sessanta giorni dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, avvenuta in data 02.02.2007, nonché eccependo ulteriori vizi dell'atto impugnato quali, tra gli altri, la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., carenza, genericità e insufficienza delle motivazioni addotte in relazione agli aspetti avifaunistci, falsa applicazione della Direttiva CE/92/43;

- con nota prot. 99 del 07.01.2008 il Settore Ecologia ritrasmetteva l'originale della Determina n. 518 del 22.10.2007;

- con ordinanza n. 114/2008, resa nella camera di consiglio del 20.02.2008, la I sezione del T.A.R. Puglia - Bari ha così statuito:

  "Considerato che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, appaiono prima facie fondate le censure concernenti le ipotizzate illegittimità procedimentali, non risultando ritualmente attivata la procedura di autotutela idonea a superare il silenzio - assenso formatosi, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale nr. 11 del 2001, sull'istanza di assoggettamento a v.i.a. del progetto della ricorrente, il TAR Puglia, sede di Bari, accoglie l'istanza cautelare, anche ai fini del riesame degli atti che l'Amministrazione dovrà compiere tenendo conto delle censure articolate nel presente ricorso";

- conseguentemente, con nota prot. 4914 del 18.03.2008, il medesimo Ufficio comunicava l'avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell'art. 7, L. n. 241/1990, da concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, invitando la società a presentare nel termine di 15 giorni dalla ricezione eventuali osservazioni, documenti e memorie;

- con nota prot. 6138 del 18.04.2008 il Settore Ecologia ritrasmetteva la nota 4914 del 18.03.2008 alla società;

- con nota acquisita al prot. 7058 del 13.05.2008 la società formulava richiesta di incontro presso gli uffici regionali, nonché istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi al procedimento di autotutela avviato dalla Regione in data 18.03.2008;

- con nota prot. 7618 del 23.05.2008 il Settore Ecologia riscontrava l'istanza di accesso agli atti formulata invitando la società a presentarsi negli orari di ricevimento al pubblico al fine di prendere visione e chiedere l' estrazione di copia dei documenti richiesti;

- con nota acquisita al prot. 8169 del 03.06.2008 SEA S.p.A. anticipava voler produrre "*qualche spunto di riflessione utile allo svolgimento del procedimento di autotutela avviato";*

- in data 08.07.2008 rappresentanti e/o delegati della società esercitavano l'accesso agli atti del procedimento, estraendo copia di 4 documenti;

- con nota acquisita al prot. 9045 del 19.06.2008 SEA S.p.A. trasmetteva all'ufficio competente le proprie osservazioni e deduzioni ai fini della con-

clusione del procedimento di annullamento in autotutela;

- con nota acquisita al prot. 10657 del 29.07.2008 la società nuovamente formulava richiesta di incontro presso gli uffici regionali e di accesso agli atti del procedimento, a cui seguiva, dopo qualche giorno, un incontro concordato con i funzionari e i responsabili degli uffici presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia;

- con nota prot. 13854 del 06.10.2008 il Settore Ecologia richiedeva al Settore Industria Ufficio Energia, ai sensi della D.G.R. 1462 del 01.08.2008 informazioni dettagliate circa il numero di istanze di autorizzazione unica per l'installazione di parchi eolici nel Comune di Lucera presentate al suddetto Ufficio.

Tutto ciò premesso e

RITENUTO

- che il silenzio - assenso sull'istanza presentata dalla ricorrente il 29.11.2007 si sia illegittimamente formato, stanti le carenze sostanziali riscontrate negli elaborati progettuali relativi agli aspetti avifaunistici e all'impatto provocato sulle rotte migratorie degli uccelli, che non consentivano un ponderata, complessiva ed esauriente valutazione del progetto;

- che, a seguito dell'avvio del procedimento di autotutela da parte della Regione Puglia, la società, come da previsioni normative a mente della L. 241/90, ha prodotto della documentazione idonea a mutare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 518 del 22.10.2007, di assoggettamento alla procedura di V.I.A.;

- che il tempo trascorso dalla formazione del silenzio assenso sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell'autotutela, anche in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 114/2008, così come motivata e circostanziata, e che, pertanto, nessun ragionevole affidamento si era *medio tempore* ingenerato nella ricorrente circa l'esclusione dalla V.I.A. per il progetto in argomento;

- che gli interessi imprenditoriali della società istante non siano irreparabilmente ed irrimediabilmente lesi dalla esclusione dalla V.I.A. di parte degli aerogeneratori rispetto al numero totale degli stessi inizialmente proposti e, comunque, in ogni caso sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici ambientali e conservazionistici dell'area interessata dall'intervento proposto, tutelati mediante il Regolamento Regionale ed emersi in fase istruttoria;

- che, dunque, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio-significativo formatosi e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni che di seguito si illustrano

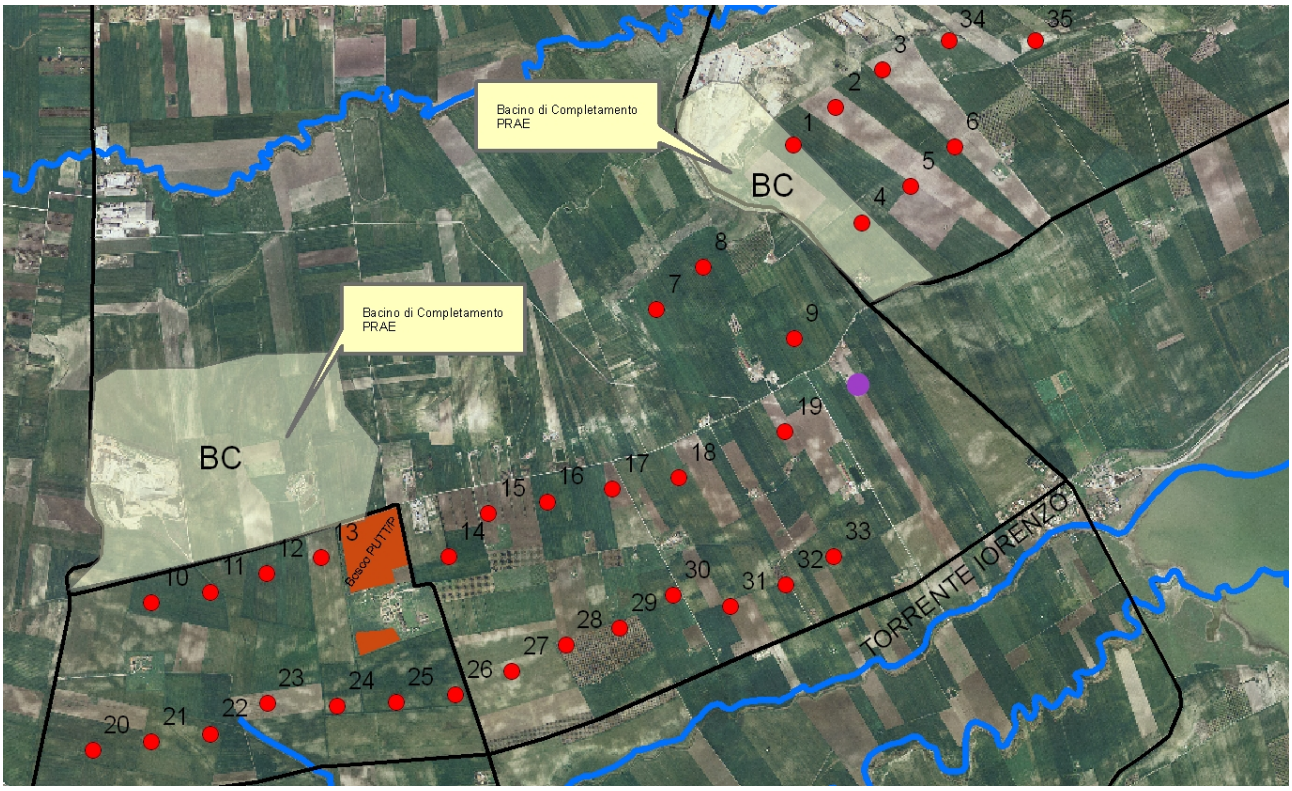

Figura 1. **Localizzazione aerogeneratori del parco eolico proposto rispetto ai bacini individuati dal P.R.A.E. e dal P.U.T.T./P..**

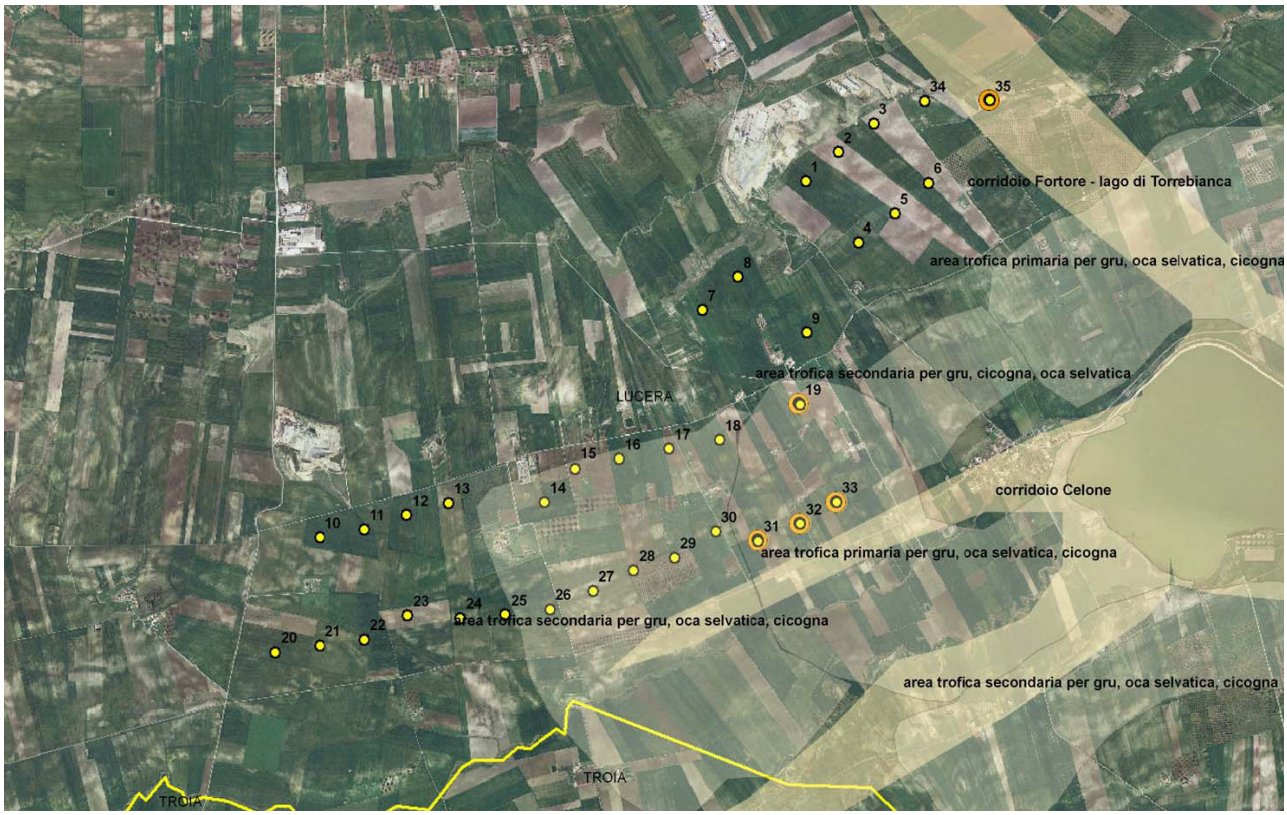

Figura 2. **Localizzazione aerogeneratori del parco eolico rispetto alle aree trofiche, riproduttive, aree della diga e corridoi ecologici individuati nel sito di riferimento.**

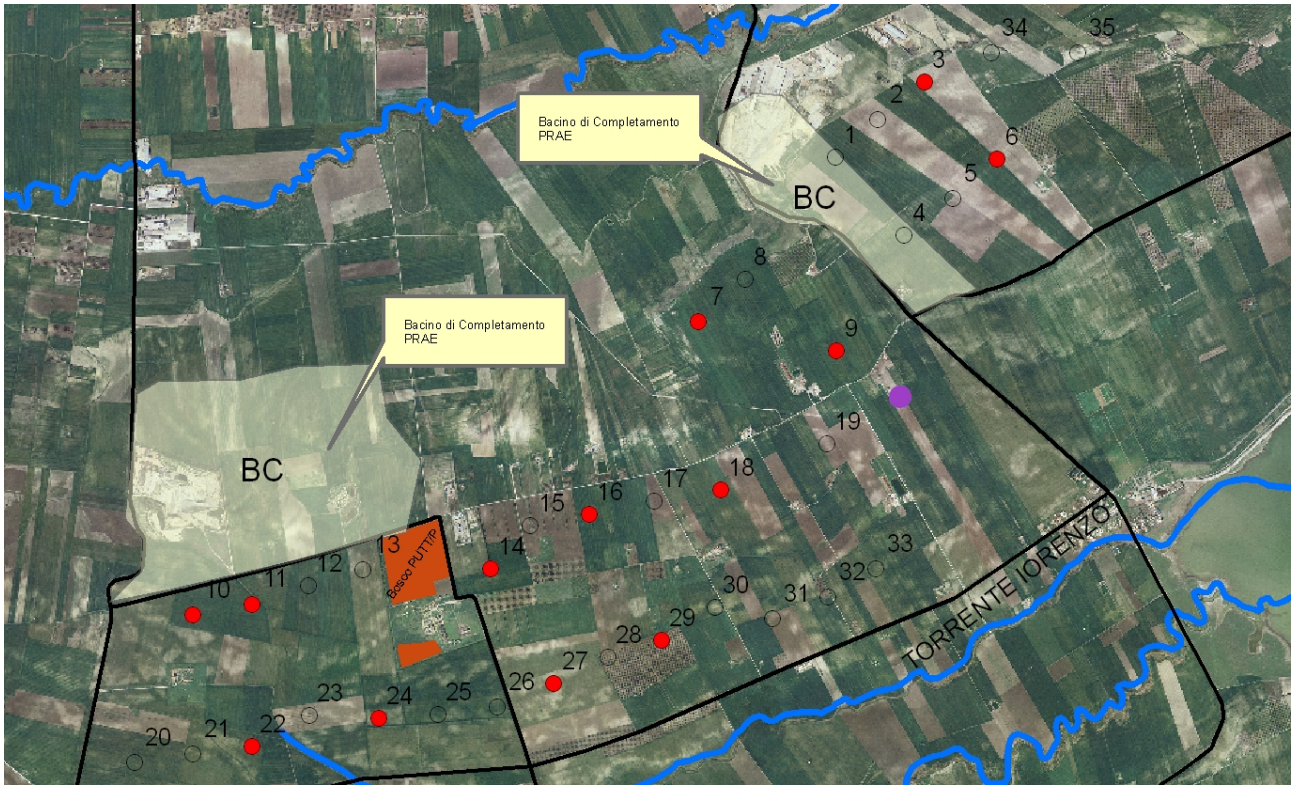

Figura 3. Localizzazione degli aergeneratori esclusi dalla procedura di V.I.A. (colorati in rosso).

⇒ **Località**: nel territorio del Comune di Lucera (FG), località Borgo S.Giusto
⇒ **Superficie**: 764 ha
⇒ **N. aerogeneratori**: 35
⇒ **Diametro aerogeneratori**: m 90
⇒ **Potenza complessiva**: 70 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita a corredo dell'iniziale istanza presentata dalla società in data 29.11.2007:

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente.

Il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, etc… Manca la valutazione dell'impatto dell'impianto sulle rotte migratorie degli uccelli.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo

sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati, alla profondità di almeno 1,20 m, e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 110 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e gli inerbimenti sono previsti solo per l'adeguamento della viabilità esistente. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT, per effettuare il collegamento alla rete di alta tensione 150kV, sarà ubicata nel Comune di Troia ad una distanza di 11 Km dal parco eolico.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m2, nella fase di realizzazione. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per circa 1 m..

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2500 m2 attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

- l'area in esame mostra elementi di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), quali Airone cenerino, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora, Cormorano (nidificante), Cicogna bianca, ecc…;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "*contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato*". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "*in uno stato di conservazione soddisfacente"* tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale, nonché in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "*Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire…l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo*". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, primo

comma, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santoña Marshes (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 -, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia, in quanto Stato membro, è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente.

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DALLA SOCIETA' A SEGUITO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME IN AUTOTUTELA

Rispetto alle criticità già emerse nella precedente fase di istruttoria, che hanno indotto l'Autorità competente a determinare l'assoggettamento a V.I.A. del progetto in esame, l'analisi puntuale e circostanziata delle osservazioni fornite da SEA S.p.A. a maggio 2008, relative prevalentemente agli aspetti avifaunistici della zona interessata dall'impianto proposto, ha consentito di giungere alle conclusioni che di seguito si riassumono.

Le osservazioni fornite dalla società constano essenzialmente di una relazione sull'avifauna a firma del dott. Giampaolo Pennacchioni, dell'Osservatorio di Ecologia Appenninica, nonché di una nota a firma del Prof. Giovanni Campeol, professore universitario presso l'Università Iuav di Venezia, Facoltà di Pianificazione del Territorio, ClaSPUT.

Da un esame puntuale delle medesime si evince che:

a. dalla tabella riportata da pagina 7 a pagina 12 della relazione avifaunistica si evidenzia che tra le specie ornitiche rilevate, 23 sono specie prioritarie a livello comunitario in quanto inserite nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CE tra cui Tarabuso, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cicogna nera, Cicogna bianca, Mignattaio, Moretta tabaccata, Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco di palude, Albanella reale e minore, Falco pescatore, Falco Pellegrino e Gru. Tra questi alcuni risultano essere presenze occasionali in concomitanza con i flussi migratori primaverili ed autunnali (Gru, Cicogne, Mignattaio); altri, come i rapaci, seppur in numero meno cospicuo, risultano frequentare l'area per esigenze trofiche;
b. gli aerogeneratori identificati dai numeri 19-31-32-33-35 insistono su importanti aree trofiche per le specie citate al punto precedente, come si può rilevare dalla cartografia allegata (Figura 2.) e nella stessa relazione commissionata da SEA S.p.A.. La sottrazione di parte di tali aree e la conseguente riduzione di disponibilità trofica, determinerebbe l'estinzione locale delle specie fruitrici;
c. come si evince dalla relazione avifaunistica del dott. Pennacchioni a pagina 12 "*Il territorio è interessato da rotte migratorie che, generalmente, si svolgono a quote superiori a quelle raggiunte dall'area spazzata dalle pale. In concomitanza con la presenza di siti di riposo o di alimentazione le quote di volo si abbassano nella fase di atterraggio degli uccelli. Questo abbassamento avviene in modo diverso a seconda dei taxa: gli anatidi abbassano gradualmente la quota di volo e sono più sensibili alla presenza di ostacoli, mentre gru, aironi e, generalmente, i grandi veleggiatori, raggiungono il sito ancora a quote considerevoli per poi abbassarsi con una traiettoria elicoidale più o meno sulla verticale del sito prescelto. Tale differenza di modalità si riflette sull'impatto provocato dall'ostacolo costituito dagli aerogeneratori. Gli anatidi avranno bisogno di corridoi più ampi per raggiungere l'area di riposo mentre i grandi veleggiatori avranno la necessità di un ampio spazio libero intorno al sito di riposo*".

Tale osservazione conduce incontestabilmente e ritenere che le aree oggetto del suo studio debbano essere libere e scevre da qualsiasi ostacolo alla libertà di manovra dei volatili. Pertanto al fine di ridurre l'ingombro e la densità delle torri eoliche si ritiene di limitarne il numero ampliando le interdistanze tra gli aerogeneratori. Poiché il parco risulta essere disposto su tre file parallele con interdistanze medie di 350 m da una torre all'altra e, questo tipo di configurazione comporta un evidente effetto selva sul territorio, (costituendo quindi sia una barriera ecologica per gli spostamenti dell'avifauna sia producendo un negativo impatto visivo-paesaggistico), si ritiene che gli aerogeneratori identificati dai numeri 2-5-4-8-12-15-17-20-21-23-25-26-28-30-34 presentino criticità ambientali tali da richiedere uno studio più approfondito;

d. sempre a pag.12 "*La maggior parte delle specie che gravitano nell'invaso […] trovano nelle aree prossime alla diga il loro terreno di pastura. L'area trofica primaria si estende all'incirca per 2000 metri dai bordi della diga, con una presenza generalmente meno elevata man mano che ci si allontana dall'invaso. Un allontanamento maggiore si osserva lungo le aste fluviali, soprattutto lungo quella del Celone. Lungo questi corsi d'acqua, quindi, deve essere rispettato un buffer più ampio allo scopo di non ostacolare il movimento dell'avifauna. Negli spostamenti locali, infatti, le quote di volo rimangono piuttosto basse e di conseguenza aumenta il rischio che gli esemplari possano collidere con gli elementi mobili delle macchine o, comunque, risentano del disturbo al punto di abbandonare la zona. Occorre inoltre considerare che il raggio di azione dei rapaci è molto più ampio e le cautele dovranno essere osservate anche a distanze elevate dai siti di riposo e/o di riproduzione*." Pertanto, nel sito del proposto progetto, come desumibile dall'appena citato passo della relazione, sono presenti importanti corridoi ecologici essenziali per gli spostamenti delle specie che fruiscono l'area. Di qui ancora la necessità di ampliare le interdistanze tra gli aerogeneratori;

e. inoltre citando altri passaggi del dott. Pennacchioni (pag. 35): " *…in linea generale si può affermare con ragionevole certezza che la tutela dell'avifauna, al di la della protezione "fisica" delle varie specie, si basa sulla conservazione del territorio e delle risorse sulle quali si basa la sopravvivenza stessa delle popolazioni presenti …*" e "*occorre inoltre tenere presente che un impianto eolico, … , può costituire una sensibile fonte di disturbo per l'avifauna nidificante causando l'abbandono dei siti di nidificazione. Ciò diviene ancora più grave quando il sito di nidificazione è costituito da un ambiente raro nel territorio. Nel nostro caso, lo specchio d'acqua della diga e gli ambienti ad esso strettamente collegati non sono ripetibili se non a grande distanza (Diga di Occhito) e la perdita di questo sito riproduttivo costituirebbe un impatto non sopportabile dal territorio*". Come dunque conclusivamente affermato dal dott. Pennacchioni, l'area risulta essere di estremo pregio per tutto il territorio regionale in quanto la sua alterazione causerebbe perdita di aree trofiche e significativi impatti sulle zoocenosi locali, modificando quindi gli equilibri ecologici dell'area;

f. l'aerogeneratore n. 13 dista circa 120 m da un bosco identificato nel PUTT/P;

g. gli aerogeneratori 34 e 35 sono localizzati su un ciglio di scarpata;

h. l'ubicazione dell'aerogeneratore identificato dal numero 1 ricade nelle particelle catastali nn. 33 e 36 Foglio 131 del Comune di Lucera, entrambe attigue alle particelle 30 e 48 Foglio 131 oggetto di autorizzazione per la prosecuzione di attività estrattiva (Determina Dirigenziale n.546 del 23.11.06). Atteso che la suddetta attività prevede la presenza di personale addetto ai lavori in maniera continuativa e che la distanza minima di sicurezza prevista per le torri eoliche è pari al calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che per il progetto proposto risulta essere pari a 110 m, si ritiene di dover precauzionalmente eliminare detto aerogeneratore dal progetto definitivo.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene **di escludere dall'espletamento della procedura di V.I.A. gli aerogeneratori identificati dai numeri 3-6-7-9-10-11-14-16-18-22-24-27-29,** ad eccezione degli aerogeneratori identificati dai numeri 1-2-4-5-8-12-13-15-17-19-20-21-23-25-26-28-30-31-32-33-34-

35 per le criticità ambientali sopra esplicitate.

Coordinate aerogeneratori esclusi da V.I.A.
(Gauss-Boaga fuso Est)

ID	X	Y
3	2552618	4589129
6	2553058	4588665
7	2551250	4587677
9	2552086	4587500
10	2548186	4585904
11	2548544	4585968
14	2549989	4586180
16	2550586	4586514
18	2551385	4586660
22	2548545	4585108
24	2549313	4585275
27	2550375	4585487
29	2551027	4585748

Si subordina inoltre la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- prevedere in fase di realizzazione un ridimensionamento dell'impianto eolico proposto e dunque non includere gli aerogeneratori identificati dai numeri 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35, per il significativo impatto indotto sulle varie componenti ambientali considerate e sopra esplicitate ai punti a, b, c, d, e, f, g, h;

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia relativamente ai generatori, ed i cavidotti che ricadano all'interno della fascia asservita secondo le norme di attuazione del suddetto ente;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- prevedere che il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di consegna dell'energia elettrica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1,5 m;

- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "*Consorzio Obbligatorio degli oli esausti*" (art. 233 del D.Lgs. n. 4/2008) in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;

- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

- che, poiché nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre includere lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo e dei flussi migratori

delle specie prioritarie presenti nell'area. In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine ottobre a fine febbraio;

- garantire un monitoraggio che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aereogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie presenti. Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Settore per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

Alla luce della conformità della presente istruttoria alla disciplina introdotta dalle Direttive approvate con D.G.R. n.1462 del 1° agosto 2008, contenenti le "*Linee guida per l'armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica*", che presuppone che il presente provvedimento sia reso nei termini della valutazione integrata di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/2006, occorre contemplare tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento, ai sensi dell'art.8, comma 4 del R.R. 16/2006.

Pertanto, atteso che:

i. l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria-Industria Energetica, con nota acquisita al prot. 12640 del 15.09.2008 ha comunicato, in risposta alla nota inviata da questo Settore, prot. n. 13853 del 06.10.2008, che l'istanza per l'autorizzazione unica del parco eolico in oggetto è stata inoltrata anche presso il suddetto Ufficio e pertanto ha avviato la procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs n.387/2003, per cui rientra a pieno titolo per la valutazione degli effetti della Valutazione Integrata;

ii. con la stessa nota l'Ufficio Energia comunicava a questo Settore di non aver, a tutt'oggi, rilasciato alcuna autorizzazione nel territorio comunale, recependo anche le informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale di Lucera in merito al numero di installazioni presenti sul proprio territorio di competenza posto pari a 51 aerogeneratori con diametro pari a m. 90;

iii. con nota prot. n. 14701 del 20.10.2008, anticipata a mezzo fax alla società proponente in pari data e consegnata *brevi manu* ad un delegato della società, questo Settore scriveva alla Società proponente e p.c. al Comune di Lucera e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, sollecitando la stipula della convenzione ambientale richiesta dal punto 9) della D.G.R. 1462/2008;

iv. con nota acquisita al prot. 14836 del 23.10.2008 il Comune di Lucera - Settore Attività Produttive - Ufficio S.U.A.P. dava evidenza della definizione con la SEA S.p.A. dei contenuti della Convenzione ambientale di cui al punto 9) della D.G.R. n. 1492 del 01.08.2008, esprimendo l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad inserire nella medesima convenzione le idonee misure di compensazione ambientale ivi richieste;

v. con note acquisite ai prot. nn. 15335 e 15336 del 03.11.2008 la società ricorrente dava evidenza della rinuncia al ricorso avente R.G. n. 224/2008 promosso davanti al T.A.R. Puglia, notificando l'originale dell'atto di rinuncia alla Presidenza della Regione Puglia, e, per conoscenza, al Servizio Ecologia della Regione Puglia.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1462/2008, punto 6, questo Servizio deve verificare la congruità delle proposte progettuali relative ad ogni singola finestra temporale con il parametro di controllo che, per la fase transitoria, è pari a 0,25 e da istruttoria tecnica deriva il parere favorevole di *screening* per n. 13 aerogeneratori aventi diametro pari a 90 m.

Considerato che la Valutazione integrata relativa alla finestra temporale di novembre 2007 per i progetti presentati nel territorio comunale di Lucera ha individuato favorevole compatibilità ambientale per un totale di n. 13 aerogeneratori, numero quindi minore di quanto consentito dal parametro di controllo, non è necessario operare alcuna riduzione percentuale.

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG)

secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di Conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva. Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto. Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere proposte in progetto ed ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento.

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**

- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**

- **Visto il Regolamento Regionale n. 16/2006 "*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*";**

- **Vista la D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008 che approva le "*Linee Guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica*";**

- **Richiamate le funzioni di vigilanza di cui all'art. 21 c.1 L.R. 11/01;**

- **Vista la Determina Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 518 del 22.10.2007 di assoggettamento a V.I.A.;**

- **Vista la successiva Determina Dirigenziale n. 780 del 04.11.2008;**

- **Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.;**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto, a seguito della constatazione di un interesse pubblico, concreto ed attuale alla revoca di quanto disposto con il precedente provvedimento n. 780 del 04.11.2008, per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

- **di revocare,** ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., il precedente provvedimento n. 780 del 04.11.2008 che viene contestualmente sostituito dal presente;

- **di ritenere** il progetto per la realizzazione di un parco eolico nella località Borgo S. Giusto nel Comune di Lucera (Fg) proposto da SEA S.p.A. corrente in Milano alla Via Uberti n. 37, **così come rimodulato**, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, relativamente agli aerogeneratori identificati dai numeri 3-6-7-9-10-11-14-16-18-22-24-27-29, aventi le seguenti coordinate:

3	2552618	4589129
6	2553058	4588665
7	2551250	4587677
9	2552086	4587500
10	2548186	4585904
11	2548544	4585968
14	2549989	4586180
16	2550586	4586514
18	2551385	4586660
22	2548545	4585108
24	2549313	4585275
27	2550375	4585487
29	2551027	4585748

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A.
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 16

L.R. n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di parco eolico nel Comune di Lecce - Prop. Parco Eolico Leccese L'Uliveto S.r.l..

L'anno 2009 addì 16 del mese di gennaio in Bari-Modugno presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 438 del 26.10.2005 si è provveduto ad escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Lecce, proposto da Parco Eolico Leccese l'Uliveto S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via A. Salandra 1/A;

- con nota del 16 luglio, acquisita al prot. n. 10382 del 28.07.2008, facendo seguito ad una precedente nota del 15.07.2008, la società proponente rappresentava quanto segue:
  "*con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 438 del 26 ottobre 2005 il progetto dell'impianto in oggetto otteneva l'esclusione da VIA;*
  - *con lettere prot. n. 38/1304 del 5 febbraio 2007 l'Ufficio Energia convocava per il giorno 16 febbraio 2007 la Conferenza id Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere e infrastrutture connesse denominato "Lecce 1" nel Comune di Lecce;*
  - *con Lettera prot. n. 38/3614 del 1 aprile 2008 l'Ufficio Energia convocava per il giorno 22 aprile 2'008 una seconda seduta della stessa Conferenza di Servizi;*
  - *in occasione della seconda seduta della Conferenza di Servizi alcuni Enti, con evidente ritardo, hanno richiesto delle integrazioni progettuali a cui la Società sta comunque ottemperando."*

➢ Ciò stante l'amministratore delegato della società istante chiedeva la proroga della predetta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 26.10.2005, al fine di consentire all'Ufficio Industria Energetica - Settore Industria ed Industria Energetica - dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia di rilasciare l'Autorizzazione Unica.

A tal fine trasmetteva apposita dichiarazione giurata del "*nulla mutato*" attestante che nulla è mutato relativamente a:

- destinazione urbanistica;
- vincoli territoriali nelle aree interessate dal progetto.

✓ Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il professionista incaricato ha attestato la conformità dei luoghi interessati dal parco eolico in argomento così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, **si ritiene di poter prorogare per il periodo di un anno, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 438 del 26.10.2005, fermo restando il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.**

- **Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**

- **Richiamati gli artt. 15, comma 3 e 21 della L.R. n. 11/2001;**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- **di prorogare per il periodo di un anno,** ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** espresso nella Determina Dirigenziale n. 438 del 26.10.2005 concernente la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lecce, proposto da Parco Eolico Leccese L'Uliveto S.r.l.-, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determina Dirigenziale n. 438/2005;

- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento n. 438/2005;**

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere**, in originale, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il funzionario istruttore
Sig.ra Carmen Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A.
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 19

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Gestione delle Gravine dell'Arco Jonico - Proponente Provincia di Taranto

L'anno **2009 addì** 16 del **mese** di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente f.f. dell'Ufficio V.A.S., Ing. Gennaro Russo ha adottato il seguente provvedimento

Premesso che:

- con nota prot. n. 32047 del 27.06.2008, acquisita al prot. Uff. n. 10259 del 22.07.2008, la Provincia di Taranto trasmetteva il "*Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS*", unitamente alla "*Relazione Generale - Schede delle Azioni di Gestione e Regolamento*" relativo alla valutazione ambientale strategica del piano in oggetto;

- con nota prot. n. 38176 del 24.07.2008, acquisita al prot. Uff. n. 10601 del 29.07.2008, la Provincia di Taranto chiedeva informazioni sullo stato dell'iter sollecitandone il completamento per via della tempistica della rendicontazione dei fondi comunitari che finanziano il piano;

- con nota prot. n. 11127 del 6.8.2008, il dirigente del Servizio Ecologia, dando atto dell'avvio del procedimento invitava l'autorità procedente a dar conto delle fasi di pubblicità, osservazioni e pareri eventualmente già conseguiti affinché fossero oggetto di valutazione per la predisposizione del parere richiesto;

- con nota prot. n. 48289 del 23.09.2008, acquisita al prot. Uff. n. 13129 del 23.09.2008, la Provincia di Taranto forniva riscontro alla nota dell'Ufficio VAS di cui al punto precedente, comunicando che, *in esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Puglia, si è organizzato quale momento di partecipazione e consultazione i1 giorno 21.07.2008 un incontro presso questo Ente per l'illustrazione del 1avoro di che trattasi, giusta nota prot. n. 35029 del 10.07.2008 (ALL. 1), pubblicando gli elaborati del Piano di Gestione sul sito internet della Provincia di Taranto, alla sezione news, www.provincia.ta.it; per tale incontro si allega la re1ativa relazione di stenotipia (ALL. 2);*
  - *a seguito dell'incontro del 21.07.2008 per il giorno 29.07.2008 è stato organizzato un ulteriore incontro per l'illustrazione del lavoro del Piano di che trattasi, ai fini di garantire adeguata partecipazione e condivisione agli otto Sindaci dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità Montana Murgia Tarantina (ALL. 3);*
  - *sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:*
    - *WWWTARANTO Onlus prot. N. 39318 del 30.07.2008 (ALL.4);*
    - *COLLEGIO DEI PERITI AGRARI prot. n. 41538 del 11.08.2008 (ALL.5);*
    - *Geom. Giuseppe PAGLIARA prot. n. 43248 del 28.08.2008 (ALL.6);*
    - *ASSOCIAZIONE PRO NATURA Taranto prot. n. 43508 del 29.08.2008 (ALL.7);*
    - *CONFINDUSTRIA Taranto prot. n. 43498 del 29.08.2008 (ALL.8);*
    - *LIPU-Bird Life Italia prot. N.45208 del 08.09.2008 (ALL.9);*
    - *sono state elaborate le corrispondenti controdeduzioni (ALL.10);*
  - *articoli apparsi sulla stampa locale (ALL.11).*

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che il piano proposto riveste le seguenti caratteristiche:

- trattasi di un Piano di Gestione relativo al SIC-ZPS "Area delle Gravine";

- coerentemente con quanto previsto dall'Art. 6 della Direttiva Habitat e dall'art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento, il principale obiettivo del Piano di Gestione è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del SIC/ZPS, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che la consentano, pur in presenza di attività umane;

- nell'ambito del PROGETTO LIFE 99 NAT/IT/006279 il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha redatto un apposito documento "Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di pSIC e di ZPS" contenuto nel D.M. del 3/9/2002 pubblicato sulla G.U.n° 224 del 24/9/2002; tale documento definisce quali debbano essere i contenuti del Piano che possono essere sintetizzati come segue:
  - Formulazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito per le diverse componenti (fisica, biologica, socio-economica, archeologica, architettonica, culturale, paesaggistica), descritte sulla base delle conoscenze pregresse o di studi aggiuntivi.

- Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie
- Obiettivi: individuazione degli obiettivi gestionali generali e degli obiettivi di dettaglio.
- Strategia gestionale: messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione; (b) monitoraggio periodico dei risultati tramite gli opportuni indicatori, per valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.
- Consultazione con i soggetti interessati dal Piano. Il coinvolgimento della popolazione è infatti ritenuto un punto irrinunciabile della filosofia dell'Unione Europea in tema di conservazione e sviluppo sostenibile locale.

- il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria - Zona di Protezione Speciale (SICZPS) "Area delle Gravine" è stato elaborato tenendo conto degli studi svolti nell'ambito del Progetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione della Natura, LIFE NATURA IT/99/006279 "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione" - Piano di Gestione Pilota relativo ai Siti d'Interesse Comunitario "Area delle Gravine" e "Gravine di Matera";

- nella documentazione presentata si riferisce che *le analisi svolte nell'ambito del Progetto LIFE sono state … opportunamente integrate, aggiornate e sviluppate con studi specifici nei seguenti settori:*
  - *ambito legislativo: analisi e applicazione della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale;*
  - *ambito programmatico: status del sito, piani territoriali ed urbanistici presenti suI territorio, sistema infrastrutturale;*
  - *aspetti fisici: collocazione e confini del sito, clima, geologia e geomorfologia, idrologia;*
  - *aspetti biologici naturalistici;*
  - *aspetti socio-economici: attività antropiche interne ed esterne al sito, attività economiche della popolazione;*
  - *fonti di finanziamento: fondi comunitari, nazionali e locali finalizzati alla attuazione di strategie di promozione e fruizione del territorio.*
  - *aspetti archeologici, architettonici, paesaggistici e culturali: caratteristiche e valori fisici, storici e culturali.*

- Il Piano di Gestione presentato è articolato nei seguenti Capitoli:
  - **Quadro conoscitivo** (Capitolo II): risponde alla necessita di conoscere gli elementi costitutivi caratterizzanti il sito, al fine di individuare e calibrare la strategia gestionale pili opportuna. Sono in questa parte raccolte e organizzate tutte le informazioni relative alle caratteristiche fisiche, biologiche, socio-economiche, archeologiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche del sito. Le analisi svolte a riguardo nell' ambito del Progetto LIFE 99/IT/006279 sono state aggiornate con studi integrativi specifici.
  - **Analisi e valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie (Capitolo III): si articola - come da indicazioni del Decreto - nei seguenti punti:**
    - Individuazione delle esigenze ecologiche. Per ogni habitat e specie di interesse comunitario sono state considerate come esigenze ecologiche " *... tutte le esigenze dei fattori biotici e abiotici necessari per garantire 10 stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con I 'ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)*", secondo la definizione desunta dalla Guida all'interpretazione dell' art. 6 della Direttiva Habitat. l'individuazione delle esigenze ecologiche e stata possibile desumendo informazioni da varie fonti, quali: gli studi conoscitivi di base, le descrizioni delle tipologie di sito presenti nel *Manuale delle Linee Guida*, le descrizioni degli habitat contenute nel *Manuel d'interpretation des habitats de l'Union Europeenne*.
    - Definizione degli indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed evoluzione di specie ed habitat. Gli indicatori sono una parte imprescindibile nel Piano: su

di essi viene impostato il sistema di monitoraggio, "misurazione" dello stato di conservazione del sito. Gli indicatori sono stati definiti desumendoli direttamente o indirettamente dagli studi di base delle società scientifiche, ovvero utilizzando gli indicatori proposti per tipologie di sito dal *Manuale per la gestione dei siti Natura 2000*. Essi sono stati poi aggiornati in relazione alle azioni definite nell'ambito della strategia di gestione.

- Individuazione di minacce e fattori di impatto. I dati necessari a questa valutazione sono stati desunti principalmente dagli studi conoscitivi di base e del *Manuale per la gestione dei siti Natura 2000*.

- **Obiettivi** (Capitolo IV): individua gli obiettivi generali e specifici del PdG, in base al confronto tra minacce e fattori di impatto e valutazione delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Tali obiettivi derivano dall'individuazione di fenomeni di criticità e degrado da eliminare o mitigare, ovvero di dinamiche favorevoli alla conservazione del sito da salvaguardare.
- **Strategia di gestione** (Capitolo V): gli obiettivi sono concretizzati attraverso la scelta di ambiti prioritari di intervento nei quali concentrare le previste azioni di gestione.
- **Azioni di gestione** (Capitolo VI): contiene le Schede tecniche e le Descrizioni sintetiche riferite alle azioni proposte dal PdG.
- **Appendice: Regolamento.** Tale documento disciplina le modalità di utilizzo e fruizione del SIC-ZPS, detta misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio; regolamenta le modalità di costruzione di opere e manufatti; disciplina gli interventi ammessi sul paesaggio rurale; regolamenta e incentiva attività economiche ecosostenibili; regolamenta le procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni; prevede un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

- Il *Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS* è articolato nei seguenti Capitoli:

1. PREMESSA
2. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO SIC/ZPS AREA DELLE GRAVINE
2.1.Indirizzi generali.
2.2.Obiettivi strategici generali di sostenibilita
2.3.Rapporti con gli altri strumenti di pianijicazione
2.3.1.Il PdG e la pianificazione comunale
2.3.2.Il PdG ed il PTCP
2.3.3.Il PdG ed il PPTR
2.3.4.Il PdG ed il Piano Strategico Territoriale di Area Vasta
2.4.Quadro di riferimento normativo
2.4.1. Fonti intemazionali
2.4.2. Fonti Comunitarie
2.4.3. Fonti statali
2.4.4. Fonti normative della regione Puglia
2.5.Caratteristiche e problematiche ambientali del SIC ZPS
2.5.1. Ubicazione geografica e descrizione dei confini
2.5.2. Clima regionale e locale
2.5.3. Geologia e geomorfologia
2.5.4. Idrologia
2.5.5. Descrizione Biologica
2.5.5.1. Specie floristiche
2.5.5.2. Specie faunistiche
2.5.5.3. Formazioni forestali
2.5.5.3.1. Boschi a dominanza di Quercus trojana
2.5.5.3.2. Boschi di leccio
2.5.5.3.3. Pinete e rimboschimenti
2.5.5.3.4. Vegetazione ripariale
2.5.5.4. Formazioni arbustive
2.5.5.4.1. Macchia termofila
2.5.5.4.2. Macchia mesofila
2.5. 5. 4. 3. *Garighe*
2.5.5.5. Formazioni erbacee
2.5.5.5.1. Aree di pseudosteppa
2.5.5.5.2. Vegetazione rupestre
2.5.6. Minacce fattori di criticità
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI
3.1. Azioni di gestione previste dal PdG
3.2. Analisi degli impatti.
3.3. Senario in assenza del Piano di Gestione
4. CONCLUSIONI

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

- La documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica prodotta, elaborato chiamato *"Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS*", è piuttosto dettagliata e chiara nelle argomentazioni addotte.

- In particolare l'obiettivo generale del PdG, **di conservare la biodiversità che caratterizza il sito, in termini di specie comunità e paesaggio**, è declinato nei seguenti obiettivi specifici:
  - conservazione e ripristino degli habitat steppici;
  - conservazione degli habitat forestali;
  - tutela e realizzazione di corridoi ecologici;
  - protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d'interesse comunitario;
  - realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e conservazione della diversità biologica;
  - controllo dell'intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione ambientale e della repressione di illeciti ambientali;
  - monitoraggio e ricerca;
  - sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle aree protette

- Nel *Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS* sono trattati i rapporti del Piano con i principali strumenti di pianificazione ed è presente un completo inquadramento normativo.

- Nel *Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS* sono evidenziate le minacce agenti su habitat e specie ed è graduata la rilevanza delle stesse anche con riferimento all'estensione dell'area in cui agisce. Per ciascuna minaccia sono indicate le azioni messe in campo dal piano e i relativi risultati attesi.

- La trattazione prodotta è completata anche dalla descrizione dello scenario in assenza di piano, cosiddetta "alternativa zero" (paragrafo 3.3.).

- Il Piano è orientato alla conservazione della biodiversità e presenta impostazione, strategie, azioni a diretta finalità ambientale con segno positivo.

- Nella documentazione fornita si dà conto dei momenti di condivisione e partecipazione che hanno portato alla stesura del piano. In particolare si fa riferimento a:
  - incontro del 21.07.2008, giusta convocazione prot. n. 35029 del 10.07.2008;
  - incontro del 29.07.2008 per l'illustrazione del Piano agli otto Sindaci dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità Montana Murgia Tarantina;
  - pubblicazione degli elaborati del Piano di Gestione sul sito internet della Provincia di Taranto, alla sezione news, www.provincia.ta.it;

- si rileva, in particolare, che la convocazione dell'incontro del 21.07.2008 (nota prot. n. 35029 del 10.07.2008) è stata trasmessa ad una molteplicità di soggetti, circostanza che, insieme con la messa a disposizione della documentazione di Piano sul sito internet istituzionale, ha favorito la partecipazione al processo di Piano.

- L'autorità proponente ha inoltre trasmesso le osservazioni ricevute a valle delle azioni di condivisione e pubblicità messe in atto e le conseguenti controdeduzioni. A questo proposito si rileva che in esito a tali controdeduzioni risultano effettuate modifiche ed integrazioni alla documentazione di piano trasmessa e valutata.

PERTANTO

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS del piano proposto.

Si precisa che tale parere si riferisce alla documentazione ricevuta, così come modificata dal commento alle osservazioni pervenute, formulato dal gruppo di progettazione (vedi allegato 10 alla nota prot. n. 48289 del 23.09.2008 in atti).

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro

parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano proposto ed è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

"COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò promesso il dirigente f.f. dell'ufficio V.A.S,

DETERMINA

- di ritenere il Piano di Gestione delle Gravine dell'Arco Jonico - Proponente Provincia di Taranto, escluso dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente f.f. dell'ufficio V.A.S, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il dirigente f.f. di Ufficio
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di lottizzazione in via Amendola a Bari - Proponente ditta INED srl

L'anno **2009 addì** 16 del **mese** di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente f.f. dell'Ufficio V.A.S., Ing. Gennaro Russo ha adottato il seguente provvedimento

Premesso che:

- con nota del 17.11.2008 (acclarata al prot. Uff. n. 16624 del 24.11.2008) la società INED srl presentava istanza di attivazione di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 16.01.2008 n. 4,

- alla istanza di cui sopra erano allegati la documentazione di progetto (più avanti puntualmente indicata) oltre al rapporto preliminare previsto per legge

- allegati alla istanza erano anche i seguenti pareri:
  - parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari, prot. n. 2569 del 10.4.2008;
  - parere Autorità di bacino della Puglia, prot. n. 4529 del 9.5.2008;
  - parere del C.T.I. del Comune di Bari, prot. n. 270117 del 22.10.2008;

- con nota del 9 dicembre 2008 (acclarata al prot. Uff. n. 291 del 13.01.2009) il proponente trasmetteva uno studio integrativo avente ad oggetto un approfondimento sulle condizioni di traffico dal titolo "Considerazioni sulle prevedibili variazioni delle condizioni di traffico lungo la via Amendola (note della ripartizione Mobilita Urbana e Traffico e della ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici - Settore Strade del Comune di Bari)"

- con nota del 22 dicembre 2008 (anticipata via fax e acclarata al prot. Uff. n. 292 del 13.01.2009) il proponente sollecitava il completamento della procedura attivata;

- con nota del 30 dicembre 2008 (anticipata via fax e acclarata al prot. Uff. n. 293 del 13.01.2009) il proponente trasmetteva la nota del comune di Bari (prot 322345 del 12.12.2008) indirizzata all'autorità competente, e ricevuta per conoscenza, nella quale si precisa che le considerazioni sulle prevedibili variazioni delle condizioni di traffico lungo la via Amendola (oggetto della integrazione documentale prima citata) *in ordine agli effetti indotti dalla previsione dell'edificazione contenuta nella proposta di lottizzazione, al volume di traffico su via Amendola, valutati sia nelle condizioni d'impianto stradale attuale che in quello prevedibile in conseguenza degli ammodernamenti programmati dall'A.C. si riferiscono a:*
  - *specifico studio, a cura dei tecnici della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico - Settore Traffico e Strade del Comune …*
  - *informativa della medesima Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico - Settore Traffico e Strade del Comune …in coerenza con gli impegni assunti in apposita riunione operativa, indetta in data 29.05.2008 in presenza del dirigente della Ripartizione Edilizia Pubblica e LL.PP. - Settore Strade del Comune e dei proponenti il piano per l'aggiornamento delle valutazioni di merito in ordine al profilo giuridico dei procedimenti urbanistici correlati all'attuazione delle programmazioni o progettazioni poste in essere dall'A.C.*

la nota prosegue rilevando che tali memorie sono state oggetto di valutazione in sede di Coordinamento Tecnico Interno che ha espresso il proprio parere in data 7.10.2008. Tale parere, riportato nella nota, è già agli atti in quanto trasmesso dalla società INED srl in allegato alla nota di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che il piano proposto riveste le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è un Piano di Lottizzazione (PdL) relativo alla intera maglia di P.R.G., Zona per Attività Terziaria disciplinata dall'Art. 39 delle N.T.A, prospiciente la via Amendola e la previsione della III Mediana Bis. Quindi trattasi di un piano di dettaglio in attuazione dello strumento urbanistico generale.

- Il proponente riferisce che il PdL è all'ordine del giorno del C.C. dal 15 maggio 2006 per l'adozione. Il PdL fu presentato nel febbraio 1996 e successivamente aggiornato alle varie richieste dell'ufficio tecnico nel settembre 1999, maggio 2000, ottobre 2000, luglio 2003, ed infine il 18 luglio 2003. Nel Dicembre 2005, l'Amministrazione del Comune di Bari ha ritenuto di modificare alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Sempre secondo quanto riferito dal proponente, le modifiche alle N.T.A., deliberate dal C.C., interessano il presente PdL solo per quanto attiene gli artt. 5 e 39. In particolare, per quanto riguarda l'Art. 5, la soppressione della facoltà di derogare ad alcuni parametri ha determinato la necessità di riconsiderare le distanze degli edifici dai confini di maglia adeguandole ai valori parametrici. (H x 0,5). Il sistema edilizio, resta sostanzialmente articolato come nel progetto precedente e disposto a margine dell'area ma con il rispetto delle distanze parametriche dai predetti confini di maglia. I due settori nei quali era suddiviso il progetto sono stati unificati, i volumi sono stati ridefiniti con

una riduzione di circa 29000 mc. rispetto alla volumetria massima edificabile. Una opportuna scalettatura degli edifici adiacenti al viale alberato di villa Bonomo determina un migliore inserimento architettonico nel verde. Per quanto riguarda i servizi della residenza, le relative aree sono state individuate nel piano secondo i parametri dell'art. 39. L'intervento, che prevede la sistemazione di tutta l'area a servizio della residenza a parco pubblico attrezzato, viene richiesto interamente a carico dei lottizzanti a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione secondaria.

- Il Coordinamento Tecnico Interno del Comune di Bari nella riunione del 7.10.2008 ha ritenuto di sottoporre la lottizzazione a procedura di VAS in quanto ricomprende opere che ricadono nell'ambito di applicazione della VIA (o della verifica di assoggettabilità a VIA)

- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, la società proponente ha trasmesso all'autorità competente e all'autorità procedente (il Comune di Bari) la seguente documentazione, così come richiesto per legge sia su supporto cartaceo che informatico:
  - Relazione generale
  - Rapporto ambientale preliminare
    - Parte 1/4 Descrizione Generale
    - Parte 2/4 Quadro di Riferimento Programmatico
    - Parte 3/4 Quadro di Riferimento Progettuale
    - Parte 4/4 Quadro di Riferimento Ambientale
  - Relazione finanziaria - indicazione sommaria degli oneri da ripartire
  - Norme tecniche di attuazione
    - all. 1 - tabella utili ed oneri
    - all. 2 - planimetria della lottizzazione su catastale
    - all. 3 - lotti "A" e "B"
    - all. 4 - unità minima di intervento progettuale
  - Elenchi catastali delle proprieta' interessate dall' intervento
  - Relazione progetto delle opere di urbanizzazione secondaria
  - Sistemazione delle aree a standard della residenza
  - Verde e giardini
  - Documentazione fotografica
  - Relazione geologica
  - Rilievo celerimetrico con riporto della maglia di P.R.G.
  - TAVOLE
    - TAV. 1
      - 1.1 - Stralcio P.R.G. (zonizzazione)
      - 1.2 - Stralcio A.F.T. con localizzazione dell'intervento
      - 1.3 - Stato dei luoghi - stralcio A.F.T.
      - 1.4 - Allineamenti di PRG su base Catastale
      - 1.5 - P.U.T.T./P - Territori Costruiti
      - 1.6 - Autorità di Bacino Puglia - Individuazione aree a pericolosità idraulica
      - 1.7 - Individuazione dei Vincoli
      - 1.8 - Stato dei luoghi - Individuazione delle costruzioni da conservare e da demolire
      - 1.9 - Riporto della Lottizzazione sul Foglio D - zone omogenee - di P.R.G.
      - 1.10 - Riporto della Lottizzazione su aerofotogrammetrico
      - 1.11 - Planimetria della lottizzazione su catastale
      - 1.12 - Piano di lottizzazione e progetti dell'Amministrazione su base AFT
      - 1.13 - Piano di lottizzazione e previsioni dell'Amministrazione su base AFT
      - 1.14 - scheda urbanistica generale
      - 1.14."A" - scheda urbanistica lotto "A"
      - 1.14."B" - scheda urbanistica lotto "B"
    - TAV. 2 - Progetto schematico delle urbanizzazioni primarie e secondarie - Stato attuale
    - TAV. 3 - Progetto schematico delle urbanizzazioni primarie e secondarie - Progetto su planimetria del piano terra
    - TAV. 4 - Planimetria a livello coperture
    - TAV. 5 - Planimetria a livello del piano terra
    - TAV. 6 - Planimetria a livello dei piani interrati - parcheggi
    - TAV. 7 - Planivolumetrico
    - TAV. 8 - Profili e sezioni
    - TAV. 9 - Tipologie edilizie
      - 9,0 Analisi di modello Volumetrico - Vista generale da N.O.
      - 9.1 Analisi di modello Volumetrico - Unità Progettuale 1

- 9.2 Unità Progettuale 1 - Piante ai vari livelli
- 9.3 Analisi di modello Volumetrico - Unità Progettuali 2-3-4
- 9.4 Unità Progettuale 2 - Piante a livello del piano terra,
- 9.5 Unità Progettuale 2 - Piante a livello dei piani 1°-2°-3°-4° e pianta piano 5°
- 9.6 Unità Progettuale 2 - Piante a livello dei piani 6°- 7°- e piante piani 8°- 9°
- 9.7 Unità Progettuale 2 - Pianta a livello dei piani 10°-11° e pianta piano 12°
- 9.8 Unità Progettuale 3 - Piante a livello del piano terra e del piano tipo
- 9.9 Analisi di modello Volumetrico - Unità Progettuale 4
- Relazione generale 17
- 9.10 Unità Progettuale 4 - Pianta a livello del piano terra
- 9.11 Unità Progettuale 4 - Pianta a quota + 20,05
- 9.12 Unità Progettuale 4 - Pianta a quota + 33,05
- 9.13 Unità Progettuale 4 - Pianta a quota + 36,30
- 9.14 Unità Progettuale 5 - Piante ai vari livelli
- 9.15 Arredo urbano

- TAV. 10 - Individuazione dei lotti A e B
- TAV. 11 - Opere di urbanizzazione secondaria - sistemazione delle aree a standard della residenza - verde e giardini - stato di fatto
- TAV. 12 - Opere di urbanizzazione secondaria - sistemazione delle aree a standard della residenza - verde e giardini - progetto di restauro delle parti storiche e integrazione progetto parco pubblico con recupero e restauro del verde storico
- TAV. 13 - Opere di urbanizzazione secondaria - sistemazione delle aree a standard della residenza - verde e giardini - progetto del verde, circolazione veicolare e contesto urbano
- Elaborati per richiesta parere autorita' di bacino - puglia
- Relazione tecnica
- Planimetria di progetto

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

- Nella relazione generale si dichiara che "*L'obiettivo principale dell'intero progetto è stato quello di conservare la centralità del verde esistente che viene totalmente recuperato, incrementato ed opportunamente migliorato. Il verde esistente si aggiunge a quello di progetto; essi si uniscono a fare "sistema" con la viabilità esistente, gli spazi pedonali e di accesso agli edifici migliorando in tal modo la qualità degli spazi pubblici con cui si integrano. E' stato possibile raggiungere questo obbiettivo localizzando la quasi totalità delle aree a verde pubblico nella zona centrale del piano di lottizzazione ed aggregando ad esse le zone a verde privato. I percorsi pedonali, … , sono stati studiati anche in rapporto all'andamento delle ombre portate dalle alberature, in modo da proteggere i pedoni durante la stagione estiva dall'eccessivo soleggiamento. Per le alberature che si aggiungeranno a quelle esistenti si privilegeranno piante autoctone a foglia caduca, idonee a garantire l'ombreggiamento durante la stagione estiva ed il soleggiamento durante quella invernale. …).*"

- Dall'analisi degli elaborati di piano e di progetto emerge una particolare cura per l'inserimento dei corpi edilizi nell'ambito di intervento e trova riscontro quanto dichiarato in relazione. L'intervento, peraltro, non modifica l'intera area, ma integra una parte delle preesistenze (alcune delle quali di particolare pregio tanto da essere tutelate da specifico vincolo) con i nuovi volumi edilizi.

- Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti di valutazione ambientale strategica, dall'analisi della documentazione emerge un notevole approfondimento di indagine. In particolare il rapporto ambientale è suddiviso in quattro documenti distinti:
  - Parte 1/4 Descrizione Generale
  - Parte 2/4 Quadro di Riferimento Programmatico
  - Parte 3/4 Quadro di Riferimento Progettuale
  - Parte 4/4 Quadro di Riferimento Ambientale

- Anche dal lessico utilizzato appare evidente l'ap-

proccio proprio della valutazione di impatto ambientale con la suddivisione dello studio in tre quadri di riferimento. A questo proposito, in considerazione delle importanti differenze tra VIA e VAS appare di grande utilità il paragrafo "Metodologia" del documento introduttivo "Parte 1/4 Descrizione Generale" che in modo chiaro e sintetico indica dove è possibile trovare i contenuti propri del rapporto ambientale ai fini VAS, così come espressamente previsti dalla norma all'allegato I.

- Ne risulta una analisi, che in uno ha i contenuti della VAS e il livello di approfondimento più propriamente presente in uno studio di impatto ambientale riferito ad un progetto (verifica di assoggettabilità a VIA o VIA).

- Pertanto, pur rilevando che diversi dati di base utilizzati sono piuttosto datati e che a volte l'analisi risente di scale di rappresentazione inadatte, il livello di copertura dell'indagine è tale da non trascurare alcun elemento, anzi alcuni degli aspetti trattati sono oggettivamente poco pertinenti all'oggetto.

- Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale esistenti, procedendo all'inquadramento del progetto stesso nel territorio.

- Sempre nel quadro di riferimento programmatico è trattata la interrelazione del piano di lottizzazione con gli altri piani o programmi. A questo proposito si rileva la completezza della valutazione fatta che ha considerato i rapporti del piano con:
  - i siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria
  - le aree naturali protette della pianificazione nazionale e regionale
  - i parchi nazionali
  - le aree importanti per l'avifauna (IBA)
  - il P.U.T.T./P.
  - il regime vincolistico complessivo attualmente vigente
  - il piano regionale dei trasporti (P.R.T.)
  - il piano regionale per le attivita' estrattive (P.R.A.E.)
  - il piano stralcio per l'assetto idrogeologico della regione puglia (P.A.I.)
  - il piano regionale di tutela delle acque
  - le aree ad elevato rischio di crisi ambientale
  - le aree a rischio di incidente rilevante
  - il fenomeno della desertificazione
  - i siti potenzialmente contaminati e siti da bonificare
  - le industrie insalubri
  - lo strumento urbanistico generale vigente

- Nel documento metodologico (Parte 1/4 Descrizione Generale) si legge che "*nel quadro di riferimento progettuale il presente studio procede alla descrizione del Piano e dei suoi parametri urbanistico - edilizi nonché delle soluzioni progettuali adottate facendo riferimento anche alle eventuali opere complementari previste; descrive l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opere previste sia in fase di cantiere che in quella di esercizio*". In realtà nel documento Parte 3/4 Quadro di Riferimento Progettuale non c'è nulla di tutto ciò e il documento appare anche piuttosto confuso nell'articolazione dei contenuti. Questi appaiono in generale condivisibili, ma sono accostati secondo una logica discutibile. In particolare non è chiaro perché in questo documento trovino collocazione paragrafi nei quali si tratta l'"*influenza del piano su altri piani e/o programmi*", propri del quadro programmatico o i "*problemi ambientali*", propri del quadro ambientale. In ogni caso le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse nel quadro progettuale, ancorché non espressamente previsto per la procedura in specie, sono ampiamente riscontrabili nella documentazione progettuale.

- Nel quadro di riferimento ambientale vengono descritti gli elementi conoscitivi principali che delineano la struttura ambientale di riferimento dell' ambito territoriale oggetto d'intervento. In particolare è riportata la descrizione ambientale declinata secondo le seguenti componenti:
  - atmosfera
  - suolo e sottosuolo
  - suolo
  - uso del suolo

- componente ambientale ambiente idrico
- copertura botanico - vegetazionale
- aree a valenza naturalistica
- fauna
- paesaggio
- ecosistemi
- ecosistema urbano
- qualita' dell'aria
- rumore e vibrazioni
- radiazioni non ionizzanti

- È presente un paragrafo in cui sono individuate le risorse naturali ed antropiche e le criticità presenti nel territorio comunale: la trattazione risulta in generale completa negli argomenti. Si rileva scarso approfondimento sull'inquinamento acustico.

- È presente l'analisi degli impatti e l'individuazione di idonee misure di mitigazione

- La documentazione è arricchita da elaborazioni bi e tridimensionali (come quelle relative alle condizioni visuali e percettive)

- Con riferimento alle ricadute della lottizzazione sulla viabilità della zona, dalla documentazione integrativa prodotta emerge con ragionevole chiarezza che la criticità già presente su via Amendola non può che peggiorare con l'insediamento oggetto di valutazione e che pertanto i previsti lavori di adeguamento infrastrutturale citati hanno carattere di priorità assoluta al fine di garantire livelli di servizio accettabili per l'ambito considerato.

- In considerazione del fatto che la soluzione a protezione delle unità 4 e 5, proposta dai progettisti e fatta propria nel parere dell'Autorità di bacino della Puglia (prot. n. 4529 del 9.5.2008), è utile a mitigare solo "localmente" il danno di un evento alluvionale, il Comune di Bari dovrà farsi promotore in sede del redigendo PUG, così come del Piano Strategico di Area Vasta "Metropoli Terra di Bari", di soluzioni di carattere strutturale che riducano il rischio di allagamento a monte attraverso la predisposizione di quel complesso di interventi utili e necessari a tale finalità.

PERTANTO

- Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari prot. n. 2569 del 10.4.2008;

- Visto il parere Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4529 del 9.5.2008;

- Visto il parere del C.T.I. del Comune di bai, prot. n. 270117 del 22.10.2008, ribadito con nota prot. n. 322345 del 12.12.2008

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS del piano proposto.

Tale parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti coinvolti e riportate nei rispettivi pareri.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano proposto ed è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

"COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò promesso il dirigente f.f. dell'ufficio V.A.S,

DETERMINA

- di ritenere il Piano di lottizzazione in via Amendola a Bari - Proponente ditta INED srl, escluso dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente f.f. dell'ufficio V.A.S, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il dirigente f.f.di Ufficio
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 gennaio 2009, n. 21

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Apricena (Fg), località San Sabino e Donna Carlotta - Proponente: Interscavi Sassano S.r.l., in qualità di mandataria dell'A.T.I. Interscavi Sassano e DEA S.r.l..

L'anno 2009 addì 19 del mese di gennaio in Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia,

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con istanza del 29.12.2006, acquisita al prot. 0048 del 02.01.2007 la Interscavi Sassano S.r.l. e D.E.A. S.r.l., costituite in A.T.I., con sede legale in Apricena (Fg) alla Via Vostok n. 17, inoltravano al competente Settore Ecologia della Regione Puglia la richiesta di V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Apricena alle località San Sabino e Donna Carlotta, allegando alla medesima tutta la documentazione prevista dalla L. R. 11/01 e dal R.R. 16/06;

- con nuova istanza del 30.03.2007, acquisita al prot. 5727 del 10.04.2007 la società trasmetteva istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dello stesso intervento, allegando nuova documentazione progettuale;

- con nota del 24.04.2007, acquisita al prot. 7106 del 04.05.2007 il proponente chiedeva l'annullamento della procedura di V.I.A. richiesta il 29.12.2006 e la conseguente restituzione degli atti progettuali;

- con nota prot. 7363 del 09.05.2007 il Settore Ecologia si dichiarava disponibile alla restituzione

degli atti relativi all'istanza di cui la società aveva chiesto l'annullamento della procedura;

- con nota acquisita al prot. 12073 del 23.07.2007 il Comune di Apricena comunicava che non avrebbe avviato la richiesta procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto del proponente in attesa dell'esito delle determinazioni di merito da parte del T.A.R. Puglia, ricorso del quale il Settore Ecologia all'epoca non aveva ancora notizia;

- con nota prot. 17427 del 16.11.2007 il Settore Ecologia chiedeva, oltre ad ed integrazioni progettuali, chiarimenti alla società in merito alle procedure avviate, in considerazione del fatto che l'invio della rinuncia alla procedura di V.I.A. era avvenuto in data successiva alla data di invio della seconda istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- con nota acquisita al prot. 1170 del 23.01.2008 il proponente trasmetteva le integrazioni progettuali così come richieste dal Settore Ecologia;

- con nota acquisita al prot. 4255 del giorno 11.03.2008 la L.I.P.U. Sezione Provinciale di Foggia trasmetteva osservazioni al progetto presentato da DEA S.r.l.;

- con nota depositata in data 13.05.2008 ed acquisita al prot. 7671 del 23.05.2008 la società invitava le competenti autorità ad adottare i provvedimenti di competenza;

- con nota acquisita al prot. 7423 del 21.05.2008 il Comune di Apricena esprimeva il parere di competenza ai sensi del'art. 16 comma 5° della L.R. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. 7424 del 21.05.2008 il Comune di Apricena comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto nei tempi di legge (dal 30.01.2008 al 30.02.2008), aggiungendo che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota prot. 8267 del 06.06.2008 il Settore Ecologia riscontrava l'atto di invito a convocare la Conferenza di Servizi presentato dalla società del 13.05.2008;

- con ricorso al T.A.R. Puglia - Bari, notificato alla Regione Puglia in data 14.07.2008 e ritualmente depositato il 22.07.2008, la società ricorreva ai sensi dell'art. 21 bis della L. 1034/1971, al fine di ottenere un pronuncia espressa sul procedimento in oggetto;

- con sentenza avente R.G. n. 2183/2008 il T.A.R. Bari accoglieva il ricorso presentato dalla società e conseguentemente ordinava alla Regione Puglia di concludere il (sub)procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- con nota prot. n. 14156 del 10.10.2008 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Apricena;

- con nota prot. n. 15025 del 24.10.2008 il Servizio Industria e Industria Energetica dell' Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota di questo Servizio, comunicava le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio;

- con nota prot. n. 14399 del 15.10.2008 il Servizio Ecologia chiedeva alla società proponente chiarimenti in merito al layout oggetto di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- con nota prot. n. 14400 del 15.10.2008 il Servizio Ecologia chiedeva alla società proponente, data l'insistenza della proposta progettuale in area designata come Bacino di Piano Particolareggiato dal Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Puglia, Nulla Osta da parte dell'Ufficio competente;

- con nota prot. n. 16415 del 19.11.2008 il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia riscontrava la soprarichiamata nota del Servizio Ecologia affermando che "*è sospesa ogni determina, in attesa della redazione ed approvazione della pianificazione attuativa relativa al Bacino BPP n.35 ai sensi degli artt. 2 e succ. delle NTA del PRAE Puglia";*

- con nota prot. n. 16942 del 01.12.2008 la società

proponente, riscontrando la nota prot. n. 14400 del 15.10.2008, intimava il Servizio Ecologia a rendere il parere sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A., non tenendo in debito conto quanto disposto nella nota prot. n. 16415 del 19.11.2008 del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- con nota prot. n. 16946 del 01.12.2008 la società proponente, rendeva i chiarimenti in ordine a quanto richiestole dal Servizio Ecologia, riscontrando la nota prot. n. 14399 del 15.10.2008.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. da valutare, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

→ **Località**: San Sabino e Donna Carlotta nel Comune di Apricena (Fg)
→ **Superficie**: 120.44 ha
→ **N. aerogeneratori**: 10
→ **Diametro aerogeneratori**: 90 m (Relazione Generale Descrittiva cap. 3.1 e tavola 06)
→ **Potenza complessiva**: 30 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

Figura 1 - Inquadramento vincolistico del PUTT, PAI e PRAE

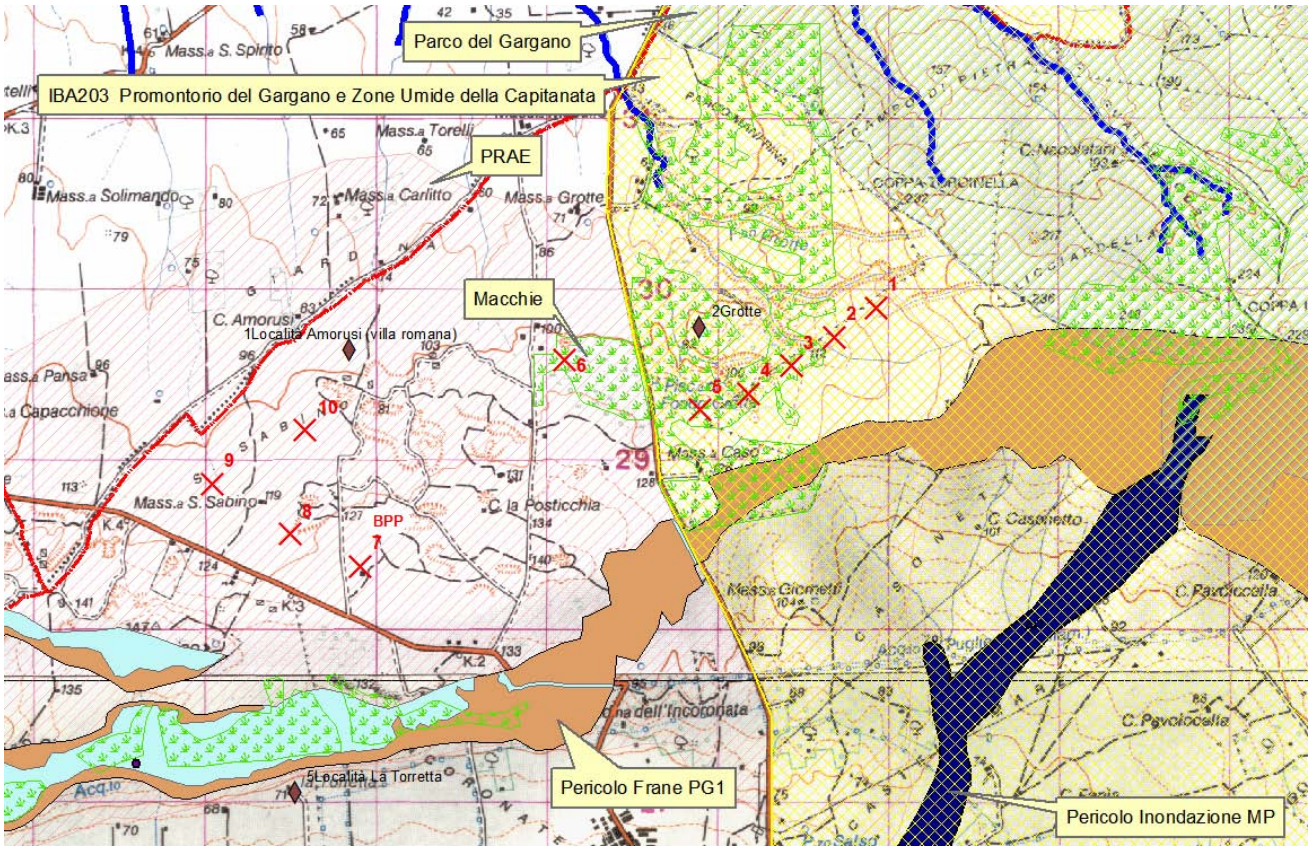

Figura 2 - Ambiti territoriali estesi

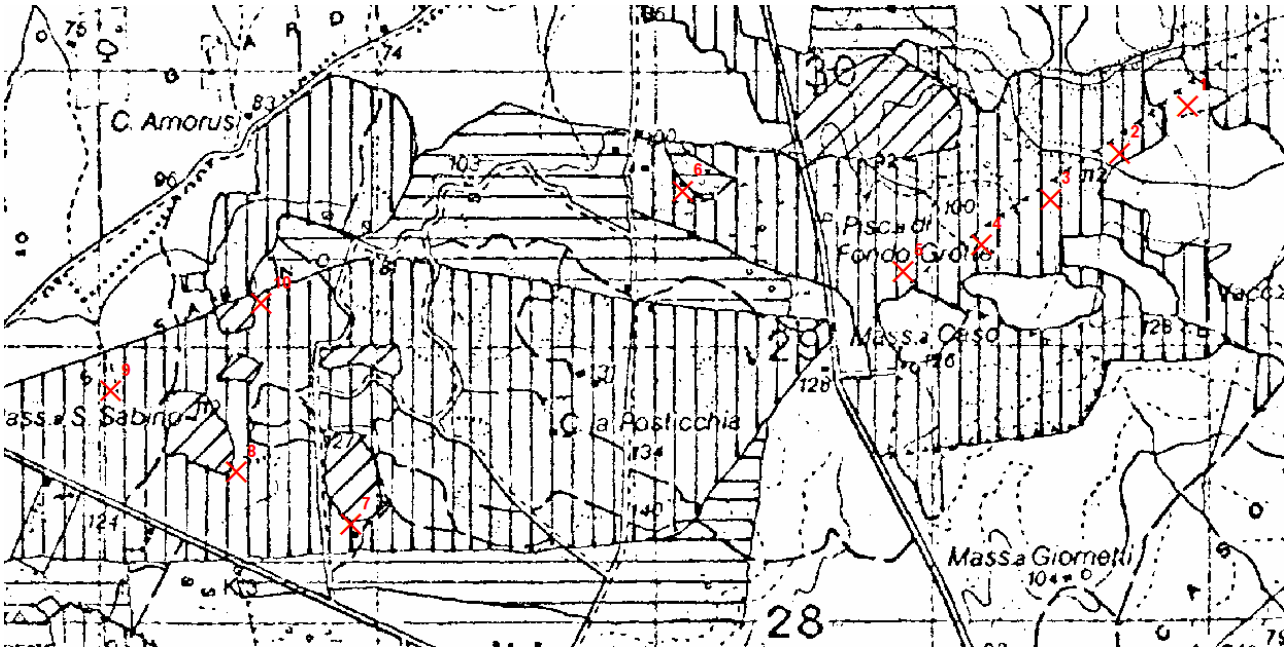

Figura 3 - Carta geomorfologica

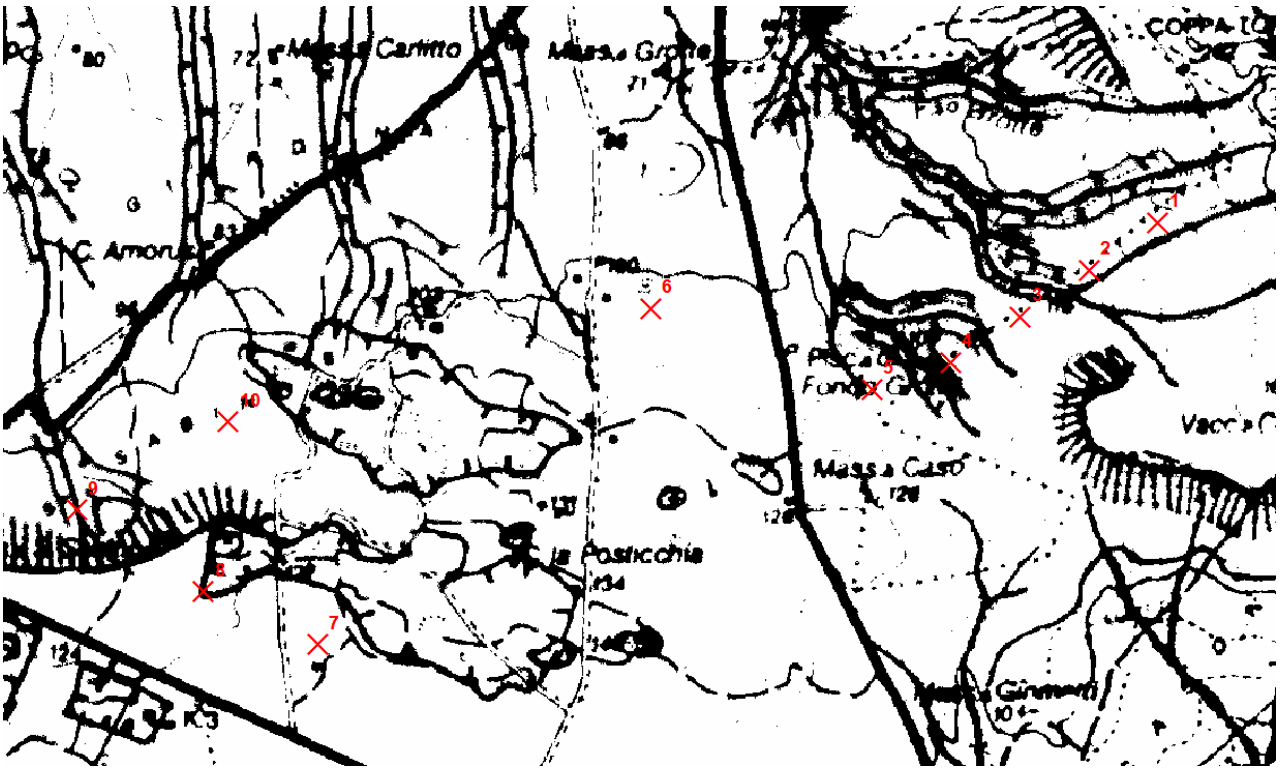

Figura 4 – Ortofoto

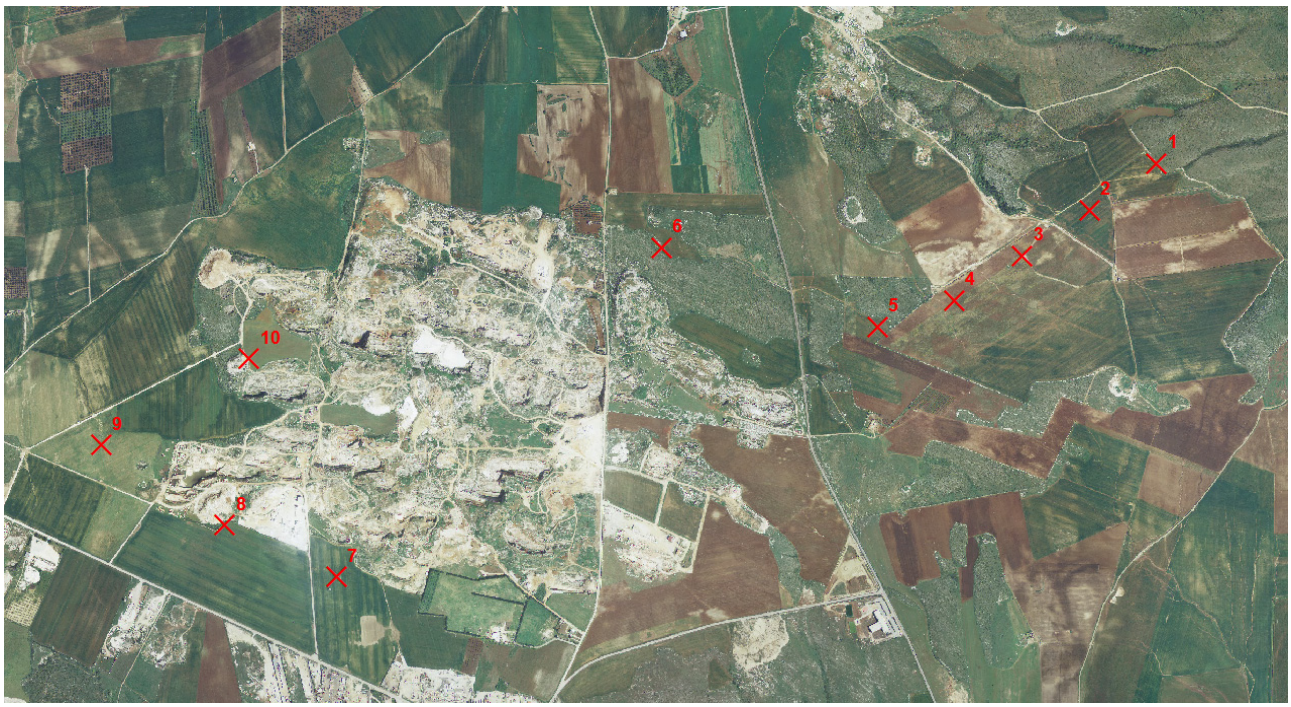

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parte disposte su file parallele. Ad una verifica d'Ufficio gli aerogeneratori risultano posti ad una distanza pari a non meno di 3 volte lo stesso diametro sulla stessa linea.

L'impianto ricade completamente in ambito territoriale esteso di tipo C.

E' stata elaborato lo "*studio di intervisibilità*" che risulta redatto conformemente a quanto richiesto dall'art.10, c.1, lett. B del R.R. 16/2006 il cui rispetto, in regime transitorio, è richiamato dall'art.14, c.4 definendo l'impatto visivo come medio.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica relativa al sito prescelto, rispetto alle emergenze naturalistiche presenti nell'area circostante, asserendo che "*…il parco eolico, nel suo complesso, ricade in un appezzamento di terreno utilizzato esclusivamente per scopi agrari e, in particolare, per la coltivazione di cereali.*", "*….si possono ritenere nulli gli impatti diretti sulle specie della fauna e/o sugli habitat naturali*".

Se ciò può essere vero per gli aerogeneratori identificati dai nn. 7- 8 - 9 - 10 ricadenti nelle adiacenze ed all'interno di una cava, per quanto riguarda gli aerogeneratori 1 - 2 - 3 - 4 - 5, essi risultano collocati all'interno di una area IBA e di una Macchia. Gli aerogeneratori 3 - 4 - 5 - 6, così come si evince dalla stessa relazione ambientale allegata al progetto, risultano essere allocati in una area dove vi sono specie di elevato valore conservazionistico quali Testuggine comune, vipera e coronella austriaca. Inoltre le specie vegetali rilevate (lentisco, carrubo, rosmarino, asparago) risultano essere tipiche della macchia mediterranea, ecosistema di particolare valenza floristica e degno di attenzione e salvaguardia. A monte di ciò manca nella relazione un rilievo fotografico delle specie floristiche presenti nel sito di intervento.

Tale studio non tiene conto sia della delimitazione derivante dal PUTT-P di area indicata come macchia e indicata come area non idonea ai sensi del R.R. n. 16/2006 art.14 comma 2 lettera J, nella quale area in particolare ricadono gli aerogeneratori nn. 3 - 4 - 5 - 6, sia della presenza nell'ambito del progetto di "IBA203 - Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", anch'esso area non idonea ai sensi del R.R. 16/2006 art.14 comma 2

lettera B, nella quale ricadono gli aerogeneratori nn.1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Inoltre gli aerogeneratori nn. 7-8-9-10 insistono su una area adibita a cava: infatti l'area occupata dagli aerogeneratori nn. 7-8-9-10 ha destinazione urbanistica, come si desume dallo stralcio dello strumento di pianificazione urbanistica allegato al progetto e confermato anche dal parere del Comune, come area per la coltivazione di cave conformemente al P.R.A.E. che delimita tale area come BPP.

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti. Non viene indicata come ricettore sensibile la Masseria S. Sabino, che dista 280 mt. dall'aerogeneratore n. 9 e 225 mt. dall'aerogeneratore n. 8, in quanto come dichiarato nella valutazione di impatto acustico ambientale, a pag 6 :"*..masseria non abitata di proprietà della ditta installatrice da utilizzare come deposito*."

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,2 mt e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003.

Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta e subordinata alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione del calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 180 m. Si assume come gittata max 300 m, che, oltre che misura cautelativa rispetto alla gittata considerata dalla relativa relazione di calcolo, risulta essere confermata da studi effettuati da ditte produttrici di aerogeneratori. A meno della gittata massima degli elementi rotanti ricade la Masseria S. Sabino (che risulta disabitata) ed un'area adibita attivamente a cava interessata dagli aerogeneratori nn. 7 e 8.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, per circa 2 km.

Nel progetto sono previste opere di regimazione delle acque: il corpo stradale sarà protetto a monte e a valle da canalette di raccolta delle acque, tipo francese, che garantiranno il deflusso regolare ed eviteranno sedimentazioni di materiali. Tali canalette, data la natura dei terreni, saranno realizzate con uno scavo nel terreno e la sua compattazione avverrà evitando di ricoprirle con materiale cementizio, permettendo in tal modo anche un parziale assorbimento dell'acqua piovana. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità esistente. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Viene assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m2 cadauna per un totale di 25.000 m2, nella fase di realizzazione, e 6.400 m2, nella fase di esercizio. I tracciati dei cavi interrati, seguiranno i percorsi della viabilità. Tale tracciato ha una estensione di circa 10 km.

Le fasi di cantiere

L'impatto sulla componente ambientale considerata è causato dalle azioni necessarie per l'installazione e per il montaggio delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica.

In fase di realizzazione per l'installazione degli aerogeneratori saranno utilizzate delle aree pianeggianti di circa 50 x 50 m2, comprensive dell'impronta della fondazione e dell'area accessoria destinata al posizionamento della gru principale di sollevamento.

Nella fase di ultimazione dei lavori, è previsto il ripristino delle condizioni morfologiche precedenti, con asportazione del materiale di scavo rimanente e smaltimento controllato dello stesso. Inoltre, al fine di proteggere dall'erosione le superfici nude ottenute con l'esecuzione degli scavi, è prevista un'azione di ripristino e consolidamento del manto vegetativo. In caso di sospensione della viabilità pubblica e privata (allo stato attuale non si rende necessario) si provvederà a ristabilire tutte le condizioni normali per l'area interessata. In fase di cantiere la produzione di rifiuti sarà limitata a quella del cantiere edile (materiale di scavo, plastica, olii per motori/macchine, legname inutilizzabile, etc.): tutto il materiale inutilizzato sarà trasportato in discarica autorizzata; in particolare, gli olii saranno smaltiti presso il "*Consorzio degli olii esausti*" (D. Lgs. 4/2008).

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Il *decommissioning* dell'impianto alla fine della vita utile (25-30 anni) prevede, sulla base di un programma definito a valle della decisione, la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente, per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (pale, generatore, mozzo, torre, etc.).

Saranno quindi selezionati i componenti:

- ➢ riutilizzabili
- ➢ riciclabili
- ➢ da rottamare secondo le normative vigenti
- ➢ materiali plastici ed elettrici (cavi elettrici, telefonici, etc.) da selezionare secondo la natura dei materiali ed in base alle normative vigenti.

Una volta liberato il territorio dalle macchine, è previstala rimozione del tronco superiore dei plinti di fondazione delle singole torri costituenti il parco secondo le norme di demolizione dei materiali edili. L'area sarà quindi ricoperta con terreno vegetale e sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il riadattamento al terreno e l'adeguamento al paesaggio. Non viene fatta menzione sulla dismissione delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed il loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti.

Non viene fatta menzione sulla dismissione delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed il loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti.

Misure di compensazione

Non vengono adottate in nessun modo misure di compensazione.

A seguito dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, intesa a valutare la compatibilità dell'intervento in oggetto in conformità a quanto disposto dal R.R. 16/2006, si rileva quanto segue.

Atteso che, a pro:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio

2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, D.Lgs. n. 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità.

Per contro:

a) rispetto alla ricadenza in aree classificate come "*non idonee*" ai sensi del R.R.16 art. 14 comma 2 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k, e nonostante nella relazione ambientale allegata all'istanza a pag. 44 si legga che il progetto di parco eolico proposto non ricade in area IBA, il progetto risulta non compatibile per gli aerogeneratori:

➢ **gli aerogeneratori nn. 1 - 2 - 3- 4 - 5** in quanto ricadenti in area "IBA203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata" - Figura 1;

➢ **gli aerogeneratori nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9** in quanto ricadenti a meno di 100m, o insistenti su emergenze geomorfologiche in particolare:

➢ **gli aerogeneratori 1 - 2 -3 - 4** risultano allocati in prossimità di una ripa fluviale - Figura 3;

➢ **gli aerogeneratori nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 9** interessano un reticolo fluviale - Figura 3;

➢ **gli aerogeneratori nn. 3 - 4 - 5 - 6** in quanto ricadenti all'interno di area di pertinenza di Ambito Territoriale Distinto (ATD) del PUTT/P, perimetrato come "Macchia", in relazione alla quale la relazione allegata al progetto non fa alcuna menzione diretta né della Macchia, né della relativa area annessa perimetrata dal PUTT-P;

b) rispetto al comma 3 dell'art. 14 (studi preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici) il progetto non risulta compatibile relativamente a:

➢ **aerogeneratore n. 5** ricade a meno di 300 m da Strada Provinciale 37;

➢ **gli aerogeneratori nn. 7 - 8** risultano allocati ad una distanza inferiore a quella di sicurezza (300 m.) rispetto ad una area utilizzata attivamente come cava.

Gli aerogeneratori nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ricadono in area tipizzata dal piano urbanistico comunale come D4 - area per la coltivazione di cave (e perimetrata dal P.R.A.E., approvato con D.G.R. n. 570/2008 come BPP) ma, nelle tavole allegate al SIA, non è data evidenza della perimetrazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Apricena e relativo buffer di 1 km.

Gli aerogeneratori nn. 3-4-5-6 risultano interessati dalla presenza di ATD Macchie, (vedi allegato al SIA 6.10 PUTT/PAESAGGIO: AMBITI TERRITORIALI DISTINTI - BOSCHI, MACCHIE, BIOTOPI, PARCHI"). Si evince la difformità fra le tavole dello studio di impatto ambientale (Tav. 6.10) con quanto riportato in cap 3.5 di tale studio. Infatti alla pag. 14 si legge testualmente: "*Aree boscate (ex L. 431/'85 art. 1 comma g. e succ.). La localizzazione delle singole opere è stata posta in aree agricole e/o produtttive, escludendo quelle boscate.*"

c) circa le "*Norme tecniche relative alle strade*" e alle "*Pertinenze*" occorre affermare che le indicazioni del progettista, laddove applicate coerentemente a quanto illustrato negli elaborati grafici, determinano un elevato indicatore di impatto legato all'uso del suolo causato dalla installazione dell'aerogeneratore 10, che risulta l'unico aerogeneratore che non presenta particolari criticità ambientali, attesa la sua lontananza dal punto di connessione alla rete elettrica nazionale.

Alla luce della conformità della presente istruttoria alla disciplina introdotta dalle Direttive approvate con D.G.R. n.1462 del 1° agosto 2008, conte-

nenti "*Linee guida per l'armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica*", che presuppone che il presente provvedimento sia reso nei termini della valutazione integrata di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/2006, occorre contemplare tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento, ai sensi del punto 8 delle predette Linee Guida. Relativamente a tale aspetto, il progetto in argomento risulta essere l'unico nel territorio del Comune di Apricena dello scaglione temporale di marzo 2007.

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto,

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**

- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**

- **Visto il R.R. n. 16/2006, "*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*";**

- **Vista la L.R. n. 11/2001, come aggiornata e modificata;**

- **Richiamate le funzioni di vigilanza di cui all'art. 21 c.1 L.R. 11/01;**

- **Vista la sentenza avente R.G. n. 2183/2008 resa dal T.A.R. Puglia - Sede di Bari e depositata presso la Segreteria del T.A.R. Bari in data 24.09.2008;**

- **Vista la D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008 che approva le "*Linee Guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica*";**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Apricena (Fg), proposto dalla Interscavi Sassano Srl, in qualità di mandataria dell'A.T.I. Interscavi Sassano Srl e Dea S.r.l., con sede legale in Apricena alla Via Vostok n. 17, **assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio V.I.A., è conforme alle risultanze istruttorie. Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere proposte in progetto.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di VIA, eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni,si considererà valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "*tempus regit actum*".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss - Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza del'atto, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla conoscenza.

Il funzionario istruttore
Carmen Mafrica

Il Dirigente
Ufficio Programmazione, V.I.A.
e Politiche Energetiche
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 gennaio 2009, n. 22

Autorizzazione integrata ambientale (ippc) D.Lgs. 59/2005 rilasciata alla Società SUD GAS s.r.l. con sede legale a Campi Salentina (LE), via Fratelli Rosselli , 21 per l' Impianto di biostabilizzazione e selezione di rifiuti urbani residuali da RD, non pericolosi (Cod. IPPC 5.3) ubicato nel Comune di Poggiardo (Prov. LE) alla località "Pastorizze".

L'anno 2009, addì 19 del mese di gennaio in Modugno (BA), presso l' Area politica per l'ambiente le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA, Ing. Gennaro Rosato

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile del Servizio Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella espletata dall'Ufficio IPPC/ inerente l' Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata come AIA;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e ridu-

zione integrate dell'inquinamento atmosferico" c.s.m.i;

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- la L.R. 17 del 13 agosto 1993: "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani";
- la L.R. 13 del 13 luglio 1996: "Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"".
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: "Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate". Completamento, integrazione e modificazione";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: "Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: "Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate";

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società SUD GAS s.r.l. con sede legale a Campi Salentina (LE), via Fratelli Rosselli n. 21, per l'acquisizione dell' autorizzazione integrata ambientale per l'Impianto di biostabilizzazione e selezione di rifiuti urbani residuali da RD (Cod. IPPC 5.3) ubicato nel Comune di Poggiardo (Prov. LE) alla località "Pastorizze", acquisita al protocollo del Settore in data 16 maggio 2007 n. 7665;

vista la documentazione integrativa fornita dalla Ditta (richiesta dell' Ufficio come da note in atti, da produrre conformemente alla modulistica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.06)

vista la comunicazione dell'Ufficio IPPC/AIA avvio del procedimento avvenuta in data 19.09.2007 prot. 14332;

visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 04 settembre 2007, sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno";

vista la nota della Sud Gas, prot. n. 7247 del 19.05.08, con la quale veniva trasmesso il progetto di adeguamento con il quale venivano recepite le prescrizioni della pronuncia di Compatibilità Ambientale, rilasciata dalla provincia di Lecce con provvedimento n. 3212 del 21.11.2007;

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (*costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58*) presso la Provincia di Lecce in data 25 ottobre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

vista la nota della Sud Gas, prot. n. 8567 del 12.06.08, con la quale veniva riscontrata la nota della Provincia di Lecce prot. n. 13077 del 23.09.08 che aveva ritenuto opportuno far confluire nel provvedimento di AIA le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (D15, D14) e le attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R3,R4 e R5) intese come "*attività accessorie in quanto tecnicamente connesse all'attività principale…*" richiedeva di integrare l'istanza con le attività indicate dalla Provincia.

preso atto degli esiti della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21 ottobre 2008 a seguito della quale la società ha comunicato, con nota acquisita al prot. ufficio n. 16270 del 17.11.08, di voler escludere dall'autorizzazione le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (D15, D14) e le attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R3,R4 e R5) limitandosi a richiedere l'AIA per la sola linea di trattamento di Rifiuti Urbani indifferenziati;

preso atto di quanto osservato durante il **sopralluogo** congiunto presso l'impianto in data 13 gennaio 2009, effettuati gli opportuni approfondimenti istruttori, si è tenuta la **II Conferenza dei servizi** in data 16 gennaio 2009, le cui risultanze di assenso al rilascio dell'AIA, come da verbali in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento, determinavano l'autorizzabilità dell'impianto alle condizioni e prescrizioni tutte riportate nel presente provvedimento e relativo allegato tecnico "Allegato A". Nella predetta conferenza si precisava, ai fini della conclusione del procedimento in corso:

- che la società dovrà presentare le garanzie finanziarie entro 90 giorni dalla notifica del presente atto;
- che la società, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà individuare, successivamente realizzare, un idoneo recapito finale per le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia - a valle dell'impianto di trattamento, in eccesso rispetto alle volumetrie di stoccaggio;
- che la società, provveda ad individuare, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, un ulteriore pozzo idoneo di monitoraggio di valle, ubicato nel quadrante sud est dell'impianto, e attestato alla stessa profondità degli altri.

ritenuto pertanto di rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05; che **condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate**;

Preso atto che il presente provvedimento "*sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste*

dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

Dato atto che l'allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene:
- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 5.1: Impianto di selezione e biostabilizzazione. Rifiuti conferibili;
- Paragrafo 5.3: Prescrizioni generali sul conferimento
- Paragrafo 5.4: Prescrizioni operative
- Paragrafo 6.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 7.4: Gestione acque di processo;
- Paragrafo 7.5: Monitoraggio acque sotterranee;
- Paragrafo 8.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 9.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 10.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 11.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 12.0: Rischio di incidente rilevante;
- Paragrafo 13.0: Prescrizioni di carattere generale;

dato atto che il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9 ed è condizionato all'adozione dei necessari provvedimenti che, l'autorità competente, dovrà necessariamente disporre trattandosi di materia attinente la gestione dei rifiuti Urbani;

dato atto che il D.Lgs n. 59/05 all'articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell' Autorizzazione integrata ambientale e pei i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

dato atto che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06 la Giunta Regionale ha disposto che nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, i gestori richiedenti provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

dato atto che l'impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da prestare a favore della Provincia di Lecce nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare, nonché tempi e modalità sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di rilasciare,** ai sensi del D.Lgs. n.59/05, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** alla Società SUD GAS s.r.l. con sede legale a Campi Salentina (LE), via Fratelli Rosselli n. 21, per Impianto di biostabilizzazione e selezione di rifiuti urbani residuali da RD (Cod. IPPC 5.3) ubicato nel Comune di Poggiardo (Prov. LE) alla località "Pastorizze".

2. **che l'Autorizzazione Integrata Ambientale** viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:

- che la Società dovrà presentare le garanzie finanziarie entro 90 giorni dalla notifica del presente atto;
- che la Società, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà individuare, successivamente realizzare, un idoneo recapito finale per le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia - a valle dell'impianto di trattamento, in eccesso rispetto alle volumetrie di stoccaggio;
- che la Società, provveda ad individuare, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, un ulteriore pozzo idoneo di monitoraggio di valle, ubicato nel quadrante sud est dell'impianto, e attestato alla stessa profondità degli altri.

3. **che l'Autorizzazione Integrata Ambientale** viene rilasciata alle condizioni, prescrizioni e modalità, riportate nel presente provvedimento ed allegato tecnico "Allegato A" che costituisce parte integrante dello stesso;

4. **che** il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

5. **che** la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del provvedimento medesimo, secondo tempi e modalità indicate tenendo presente, in accordo con quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 41 del 6 marzo 2001 e s. m. i,.

6. **che** la presente Autorizzazione ha validità di 5 anni, ed è condizionata all'adozione dei necessari provvedimenti che, l'autorità competente, dovrà necessariamente disporre trattandosi di materia attinente la gestione dei rifiuti Urbani;

7. **che** la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Lecce, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18. Tali garanzie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto R.R..

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, si riportano di seguito i parametri di riferimento nonché i tempi entro cui la società è tenuta ad adempiere, tenendo presente che la *presentazione* e l'*accettazione* delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento:

- capacità complessiva dell'impianto di selezione e biostabilizzazione pari a circa 121.000 t/anno;

le garanzie finanziarie dovranno essere presentate:

- entro **90** (novanta) giorni dal rilascio dell'AIA;

8. **dare atto** che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 6, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;

9. la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le *modifiche dell'impianto,* secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;

10. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Sevizio Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Poggiardo;

11. di notificare, a cura dell'Ufficio IPPC-AIA del Sevizio Ecologia, il presente provvedimento alla Società "SUD GAS s.r.l. con sede legale a Campi Salentina (LE), via Fratelli Rosselli n. 21"

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Poggiardo, all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL Lecce competente per terri-

torio, all'ATO LE/2, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

13. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

14. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Poggiardo (LE);

15. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

16. l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

17. l' Arpa Puglia , cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

18. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA
(Dott. Ing. Gennaro Rosato

Allegato A

all'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società SUDGAS s.r.l. - Campi Sentina (I

1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI, NON PERICOLOSI, RESIDUALI DA RD.

Ubicazione dell' impianto complesso lotto – Scala 1:12000

denominazione	IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI, NON PERICOLOSI, RESIDUALI DA RD.

da compilare per ogni attività IPPC:

5.3	109.07	90	90.02.0
codice IPPC[1]	codice NOSE-P[2]	codiceNACE[3]	codice ISTAT

classificazione IPPC[1]	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi > 50t/g	Impianto di selezione e biostabilizzazione: REALIZZATO
classificazione NOSE-P[2]	Trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti	stato impianto
classificazione NACE[3]	Smaltimento ed eliminazione di rifiuti	
classificazione ISTAT	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi	SUD GAS S.R.L.
		ragione sociale

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce n. 02517940751

Indirizzo dell'impianto

comune	POGGIARDO	prov.	LE	CAP	73037
frazione o località	LOCALITA' PASTORIZZE				
via e n. civico					
telefono	3290528230	Fax	363347016685	e-mail	sudgas@monticava.it
coordinate geografiche	18°22'49,45"	E	40°04'37,28"	N	

Sede legale

comune	CAMPI SALENTINA	prov.	LE	CAP	73012
frazione o località					
via e n. civico	FRATELLI ROSSELLI,21				
telefono	0832 791015	Fax	0832 792301	e-mail	sudgas@monticava.it
partita IVA	02517940751				

Responsabile legale

nome	FABIO	cognome	MONTINARO		
nato a	CAMPI SALENTINA	prov.(LE)	il	23/11/1964	
residente a	CAMPI SALENTINA	prov.(LE)	CAP	73012	
via e n. civico	Via PIETRO NENNI, N. 4				
telefono	3290528203	Fax		e-mail	
codice fiscale	MNTFBA64523B506P				

nome	FABIO	cognome	MONTINARO		
telefono	329 0528203	Fax		e-mail	
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)					

IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO

superficie totale m²	14126		
superficie coperta m²	7332	sup. scoperta impermeabilizzata m²	4496

IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO

Responsabile tecnico: ING. FABIO MONTINARO

Responsabile per la sicurezza: Geom. MASSIMILIANO BLACO

Numero totale addetti: 14

Numero totale a impiegati: **Impianto di trattamento meccanico/biologico**

Turni di lavoro
1 - dalle 06.30 Alle 13.00
2 - dalle 13.00 alle 20.00
3 - dalle alle
4 - dalle alle

Periodicità dell'attività: X tutto l'anno

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO

Anno di inizio dell'attività	2004
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	-
Data di presunta cessazione attività	2014*

* La presente Autorizzazione ha validità di 5 anni, ed è condizionata all'adozione dei necessari provvedimenti che, l'autorità competente, dovrà necessariamente disporre trattandosi di materia attinente la gestione dei rifiuti Urbani;

2.0 INQUADRAMENTO URBANISTISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

COMUNE DI POGGIARDO		
Foglio	**Particella**	**Vincolo / criticità**
3	201	Nessuno

3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

A. Impianto di e Biostabilizzazione Selezione

Settore interessato	Numero autorizzazione / Data di emissione	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
RIFIUTI	Determinazione Dirigenziale n.1658 13/04/2004	Provincia Di Lecce Settore Ambiente E Territorio, Servizio Ambiente	D.Lgs. n. 22/97 Art.27 DC n. 296/2002 D.Lgs n.36/2003	Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di selezione e trattamento, finalizzato a recupero di rifiuti speciali
	Ordinanza n.46/CD 27/10/2006	Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia	D.Lgs. n. 22/97 Art.27 DC n. 296/2002 D.Lgs n.36/2003	Approvazione e autorizzazione alla realizzazione, ad integrazione dell'impianto esistente, della linea di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti prodotti dall'ATO LE/2
	Ordinanza n.51/CD 21/12/2006	Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia	D.Lgs. n. 22/97 Art.27 DC n. 296/2002 D.Lgs n.36/2003	Autorizzazione al funzionamento della linea di biostabilizzazione e selezione fino al 31/12/07
	Ordinanza n.62/CD 28/12/2007	Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia	D.Lgs. n. 22/97 Art.27 DC n. 296/2002 D.Lgs n.36/2003	Proroga del termine fissato al 31/12/2007 dall'ordinanza commissariale n.51/CD al 31/12/08
VIA	Determinazione Dirigenziale n.3212 21/11/2007	Provincia Di Lecce Settore Ambiente E Territorio, Servizio Ambiente	D.Lgs n.152/2006 L.R. n.11/01	Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto per l'adeguamento dell'impianto esistente allo schema generalizzato del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (D.C. n.296/02)
VV.F	/	/	/	/

4.0 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PRESENTE PROCEDIMENTO

Numero di riferimento	IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL RICICLAGGIO DI RESIDUI integrato con gli adeguamenti per la esecuzione della gestione dei rifiuti urbani ai sensi del DC 296/02 – Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale D.Lgs. 18 febbraio 2005	Data emissione
1	Relazione Tecnica	Aprile 2008
2	Estratto topografico in scala 1:25000 Aerofotogrammetria in scala 1:5000 Mappa catastale - Scala 1:2000	Aprile 2008
4	Planimetria dell'impianto	Aprile 2008
5	Planimetria generale con i punti di emissione in atmosfera	Aprile 2008
6	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico	Aprile 2008
7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore	Aprile 2008
10	Planimetrie aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi - rifiuti	Aprile 2008
11	Documenti attinenti lo smaltimento di rifiuti	Aprile 2008
12	Impianto di monitoraggio in continuo delle emissioni	Aprile 2008
13	Sintesi non tecnica	Aprile 2008
	Piano di monitoraggio e controllo	Aprile 2008
	Riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti del 13.01.2009	Gennaio 2009

Numero di riferimento	IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL RICICLAGGIO DI RESIDUI: Progetto per l'adeguamento dell'impianto esistente allo schema generalizzato del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (DC 296/02)	Data emissione
R1	Relazione Generale	Marzo 2008
R2	Relazione ideologica e idraulica	Marzo 2008
R3	Relazione specialistiche impianto	Marzo 2008
R3.1	Relazione tecnica specialistica: trattamento aria	Marzo 2008
R3.2	Relazione tecnica specialistica: impianto elettrico	Marzo 2008
R3.3	Misure di prevenzione incendi	Marzo 2008
R3.4	Dimensionamento linee	Marzo 2008
R4	Computo metrico	Marzo 2008
R5	Specifiche tecniche delle macchine e delle attrezzature	Marzo 2008
R6	Piano di sicurezza e coordinamento	Marzo 2008
G1	Inquadramento territoriale	Marzo 2008
G2.1	Planimetria generale- Stato di fatto	Marzo 2008
G2.2	Planimetria generale- Progetto	Marzo 2008
G3.1	Lay-out impianto – Stato di fatto	Marzo 2008
G3.2	Lay-out impianto – Progetto	Marzo 2008
A1	Fabbricato selezione: pianta stato di fatto e di progetto	Marzo 2008
A2	Fabbricato selezione: prospetti	Marzo 2008
A3	Fabbricato selezione: sezioni	Marzo 2008
A4	Fabbricato selezione: pianta coperture	Marzo 2008
A5	Fabbricato ufficio alloggio custode: pianta, prospetti, sezioni	Marzo 2008
A6	Fabbricato recupero ingombranti: pianta, prospetti, sezioni, particolari	Marzo 2008
A7.1	Area biostabilizzazione:piante	Marzo 2008
A7.2	Area biostabilizzazione: sezioni e prospetti	Marzo 2008
A7.3	Area biostabilizzazione: pianta, prospetto, sezioni nuovi biotunnel	Marzo 2008
A8	Cabine elettriche: pianta, prospetto, sezioni	Marzo 2008
A9	Centrale idrica: pianta, prospetto, sezioni	Marzo 2008
A10	Cancello e recinzione: pianta e prospetti	Marzo 2008
A11	Particolari: Uffici, recupero ingombranti e selezione	Marzo 2008
A12	Particolari: pesa a ponte	Marzo 2008
A13	Biofiltro: piante, prospetti, sezioni	Marzo 2008
I1	Planimetria generale: Schema impianto idrico antincendio	Marzo 2008
I2	Planimetria generale: Schema impianto idrico	Marzo 2008
I3	Planimetria generale: Schema umidificazione	Marzo 2008

I4	Planimetria generale: schema fogna bianca	Marzo 2008
I5	Planimetria generale: impianto acque nere e percolati	Marzo 2008
I6	Particolari:Vasca di prima pioggia	Marzo 2008
I7	Particolari: Vasca di accumulo, depuratore, dissabbiatore, disoleatore, vasca raccolta percolati,	Marzo 2008
I8	Planimetria generale: schema linea alim. Elettr ed ill. esterna	Marzo 2008
I9	Fabbricato selezione: linea alimentazione macchine	Marzo 2008
I10	Fabbricato selezione: linea f.m.	Marzo 2008
I11	Fabbricato selezione: linea illuminazione	Marzo 2008
I12	Fabbricato selezione ingombranti: impianti elettrici, termici, idrici e fognanti	Marzo 2008
I13.1	Fabbricato uffici e alloggio custode: Impianti elettrici	Marzo 2008
I13.2	Fabbricato uffici e alloggio custode: impianti termici, idrici e fognari	Marzo 2008
I14	Particolari: messa a terra	Marzo 2008
I15	Quadri elettrici: Generale impianto di riciclaggio	Marzo 2008
I16	Quadri elettrici: Generale selezione e biostabilizzazione	Marzo 2008
I17	Planimetria generale: Schema linea bassa tensione	Marzo 2008
I18	Planimetria generale: linea trattamento area	Marzo 2008
PI1	Planimetria generale: misure di prevenzione incendi	Marzo 2008

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, in atti presso l'Ufficio, sono parte integrante del presente procedimento e gli stessi, con gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, vengono assorbiti dal presente provvedimento e si ritengono approvati. Gli elaborati progettuali oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono quelli che riguardano la sola linea di biostabilizzazione e selezione di Rifiuti Solidi Urbani.

5.0 GESTIONE OPERATIVA

5.1 Impianto di selezione e biostabilizzazione. Rifiuti conferibili.

Codice	Descrizione	Attività autorizzata/stato fisico	Quantitativi
20 02	**rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**	D9 (triturazione e selezione)/ Stato solido D8 biostabilizzazione)/ Stato solido	**330 t/giorno (523 t/giorno nei mesi di luglio e agosto)**
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili		
20 03	**altri rifiuti urbani**		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		
20 03 02	rifiuti dei mercati		
20 03 03	rifiuti della pulizia delle stradale		

5.2 PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO

1. I rifiuti ammessi a trattamento sono quelli corrispondenti ai codici Cer riportati al precedente punto 5.1 e si tratta di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani, residuali da attività di raccolta differenziata.

2. Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di accettazione dei rifiuti ed in relazione ai requisiti costruttivi degli impianti, segnalando tempestivamente alle Autorità Competenti il respingimento di carichi o difformità accorse durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito.

3. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente all'interno dell'area di ricezione e non in aree esterne.

5.3 PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. Il gestore dovrà aver cura di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia, quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto, gli eventuali reflui di processo e le acque incidenti sulle coperture degli edifici.

2. Va preferito il riutilizzo della risorsa idrica, accumulata a valle dell'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia, al fine di minimizzare il consumo dell'acqua proveniente da fonti esterne.

3. Dovranno essere aggiunte ulteriori griglie di captazione delle acque meteoriche a quelle ricadenti sul lato sinistro dell'impianto e che quelle localizzate in prossimità dell'ingresso dell'impianto dovranno essere ricollocate ruotandole di novanta gradi in modo da poter intercettare, in maniera più efficiente le acque meteoriche.

4. Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.

5. Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.

6. I prelievi e le analisi, previste nell'attività di monitoraggio, devono essere effettuate avvalendosi di personale qualificato ed in laboratori competenti e indipendenti.

7. Le analisi previste nell'attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali (UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO) o altre, comunque previa intesa con ARPA.

8. Il gestore dovrà trasmettere, a cadenza annuale, alla Regione Puglia, alla Provincia, al Comune e all'Arpa una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione dell'impianto e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
    1. quantità e tipologia dei rifiuti trattati e loro andamento stagionale;
    2. prezzi di conferimento;
    3. andamento dei flussi e del volume di percolato, le relative procedure di trattamento e smaltimento;
    4. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro accettazione, segnalando i carichi respinti;
    5. tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campione prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell'impianto.

9. Il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA e Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro 30 giorni.

10. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, nonchè registrazioni aggiornate della effettuazione della

stessa per i dispositivi di mitigazione degli impatti ambientali e per i macchinari utilizzati nel processo di trattamento.

11. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari ed idonee registrazioni aggiornate in merito allo svolgimento del monitoraggio ambientale previsto in conformità alle prescrizioni presenti nella presente autorizzazione.

12. Annualmente dovrà essere verificata la tenuta di ciascuna vasca interrata di stoccaggio del percolato secondo metodica UNICHIM.

13. Dovrà essere monitorata la portata d'aria insufflata in ciascun biotunnel e si dovrà assicurare la continua manutenzione del sistema di insufflazione dell'aria in fase di biostabilizzazione, garantendo la massima efficienza dello stesso. A tal fine il gestore potrà valutare anche la sostituzione del circuito di insufflazione.

14. Il gestore deve garantire l'efficienza di tenuta dei teli riparandoli o sostituendoli in caso di rottura.

15. Considerato lo specifico sistema di biostabilizzazione, l'apertura dei teli deve essere limitata alle sole fase di carico del tunnel di bistabilizzazione fatto salvo interventi di emergenza.

16. E' vietato lo stoccaggio del materiale biostabilizzato al di fuori dei tunnel di biostabilizzazione. In ogni caso tale stoccaggio non deve interferire con il regolare ciclo di trattamento.

17. Il gestore dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o parere previsto dalla vigente normativa in merito all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

18. La società concorderà con ARPA e ASL il corretto posizionamento della centralina per il monitoraggio in continuo della qualità dell'area, che dovrà essere riposizionata entro 45 giorni.

19. I sensori (parametri meteoclimatici e altri…) per il rilevamento delle emissioni diffuse dovranno essere collocati necessariamente a S-O e, qualora tecnologicamente possibile, anche a N-E

20. I risultati delle campagne di monitoraggio della qualità dell'area, qualora tecnicamente possibile, dovranno essere trasmesse tramite ripetitori direttamente al Comune di Poggiardo.

21. L'Irdp va misurato con metodica UNI/TS 11184/2006 e frequenza bimestrale presso laboratori pubblici

6.0 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati: "piano di monitoraggio e controllo" aprile 2008, salvo l'individuazione di ulteriori parametri e diverse frequenze di monitoraggio da concordarsi con l'Arpa in fase di avviamento dell'esercizio dell'impianto.

Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Fase operativa / attività	Diffuse		Convogliate		Fuggitive	
	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza
Gestione impianto	ED1	Biotunnel – Movimentazione mezzi	E1	Biofiltro	/	/

Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Denomi n.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio
	Parametri	**Limite**		
ED1*	Polveri totali COT CH_4 Mercaptani Ammine e derivati CO_2 O_2 H2 H_2S NH_3 limonene	5 g/m³ / / / / / / / / / / / /	a) Bagnatura viabilità e piazzali piste per limitare la diffusione polveri b) E' opportuno indicare 2 punti di campionamento uno a monte e uno a valle dell'impianto lungo la direttrice principale del vento dominante	Trimestrale
	Precipitazioni, Temperatura (min, max, 14 h Cet), Direzione e velocità del vento, Umidità atmosferica (14 h Cet)	/ / / /		In continuo
	H_2S, CO, CO_2, SO_2, NO_x, Cl_2, HCN, NH_3.	/		
	Sostanze° con livello olfattivo ≤ 0,001 ppm	Vle ≤ 5 ppm	*Cfr* punti 13 e 14 delle prescrizioni operative	Mensile
	Sostanze° con livello olfattivo ≤ 0,010 ppm	Vle ≤ 20 ppm		
E1	Sostanze° con livello olfattivo ≤ 0,001 ppm	Vle ≤ 5 ppm	Adacquamenti periodici al fine di assicurare un adeguato tenore di umidità del materiale filtrante	Trimestrale
	Sostanze° con livello olfattivo ≤ 0,010 ppm	Vle ≤ 20 ppm		
	Polveri totali COT CH_4 Mercaptani Ammine e derivati CO_2,O_2 H_2, H_2S NH_3 Aldeidi	5 g/m³ / / / / / / / / / /		

* Limiti come da "Linee guida – Emissioni in atmosfera nuovi impianti – Dpr 203/88" approvate dal Criap nella seduta del 23/04/1998. Analisi da effettuare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle dell'impianto .

° I limiti come da l.r. 7/99. Le sostanze da analizzare e i valori di Toc (Threshold odor concentration) dovranno essere definiti in accordo con Arpa Puglia.

7.0 GESTIONE ACQUE

La società dovrà prevedere e successivamente realizzare, d'intesa con la Provincia di Lecce, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, un idoneo recapito finale per le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia - a valle dell'impianto di trattamento – in eccesso rispetto alle volumetrie di stoccaggio.

7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE

Tipo fonte	Uso	Prescrizione operativa
Autobotte	a) Uso domestico	/
Vasca di accumulo acque meteoriche	b) Riserva antincendio* c) Uso industriale	/

* qualora gli eventi meteorici non dovessero permettere l'accumulo di una riserva idrica adeguata ad essere utilizzata come "riserva antincendio", si dovrà ricorrere ad un approvvigionamento alternativo.

7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche dovranno essere gestite secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati, nel rispetto della normativa di settore.

QUADRO ILLUSTRATIVO DI MASSIMA E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
gestione impianto	S1	Piazzali asfaltati e viabilità di servizio asfaltata	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata e successivamente avviata a smaltimento verso impianti terzi autorizzati; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per usi industriali compatibili con la qualità di tali acque o per riserva antincendio e, solo in caso di eccedenza della stessa, immessa negli strati superficiali del sottosuolo

QUADRO ILLUSTRATIVO DI MASSIMA E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio
	Parametri	Limite		
S1* – acque successive a quelle di prima pioggia	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 4	come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 4, in caso di immissione negli strati superficiali del sottosuolo.	Nessuna	Semestrale

* Il campione deve essere prelevato immediatamente prima dello scarico

7.3 GESTIONE SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI

Non sono previsti scarichi industriali.

7.4 GESTIONE DELLE ACQUE DI PROCESSO

Le acque di processo potranno essere riutilizzata per l'umidificazione dei biotunnel o avviate a smaltimento verso impianti terzi. Quelle avviate a smaltimento potranno subire un pretrattamento.

7.5. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

La ditta dovrà individuare, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, un ulteriore pozzo idoneo di monitoraggio di valle, ubicato nel quadrante sud est dell'impianto, e attestato alla stessa profondità degli altri. A tal fine la ditta dovrà corredare la proposta dell'ubicazione del nuovo pozzo di un idoneo studio idrogeologico che contenga differenti opzioni di localizzazione da sottoporre alla Provincia di Lecce e ad ARPA, per la sua approvazione.

Matrice ambientale	Parametro	Punto di monitoraggio	Frequenza misure
ACQUE SOTTERRANEE (per tutti i pozzi di monitoraggio previsti)	Livello di falda	Pozzi previsti nel piano di monitoraggio	Trimestrale
	pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso.		Trimestrale
	BOD5, TOC, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati.		Semestrale

I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/06.

8.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto.
Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono di seguito elencati.

Quadro illustrativo di massima

Fase operativa / attività	CER	Provenienza	Destinazione
gestione impianto	190703	a) Prelievo da rete di raccolta del percolato dalle biocelle ovvero da cisterne di accumulo	Riutilizzo nell'impianto o smaltito presso impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 08 99	e) Fossa settica	Impianti terzi
	20 03 04	f) Fanghi delle fosse settiche	Impianti terzi

9.0 EMISSIONI DI RUMORE

Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Fase operativa / attività	Denom.	Provenienza	Limiti previsti	Prescrizioni operative
gestione impianto	R1	Trituratore aprisacco	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Manutenzione come previsto da casa produttrice
	R2	Vaglio e nastro trasportatore		
	R3	Ventilatori insufflazione		
	R4	Ventilatore impianto aspirazione aria e scrubber		
	R5	Movimentazione mezzi d'opera, macchine e motori		

La ditta deve verificare, attraverso specifiche campagne di misura condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno non superino i limiti assoluti, per la zona di appartenenza, e quelli differenziali di cui all'art. 6 DPCM 1.3.1991 presso eventuali abitazioni circostanti, anche fuori della zona di appartenenza.

10.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il monitoraggio ambientale dovrà essere condotto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati.

11.0 SISTEMI DI GESTIONE

Il gestore non ha ottenuto, ad oggi, la certificazione UNI EN ISO 14001 nè registrazione in base al Regolamento EMAS.

12.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto non rientra fra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

13.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE

1. La ditta dovrà realizzare le nuove vasche di stoccaggio del percolato in modo tale che venga garantita la tenuta delle stesse. Al termine dei lavori, la società, dovrà presentare, specifico certificato che ne garantisca la tenuta.

2. La Società dovrà eseguire tutte le opere previste nei tempi più brevi possibili, dando la massima priorità alla realizzazione degli interventi connessi alla gestione delle arie di processo. Inoltre tutte le attività dovranno essere iniziate immediatamente all'avvio dei lavori, tranne quelle tra loro incompatibili.

3. Dovrà essere realizzata una fitta piantumazione di alberi ad alto fusto lungo il confine.

4. Restano valide tutte le prescrizioni rilasciate dalla Provincia di Lecce con Determinazione Dirigenziale n. 3212 del 21.11.07, con cui si esprime parere di compatibilità ambientale, di seguito riportate:

Stoccaggio

1. Le operazioni di conferimento e stoccaggio dei rifiuti avverranno all'interno del fabbricato. Nelle suddette fasi occorrerà assicurare:
   - *il funzionamento, nell'area chiusa, di un impianto di estrazione aria con un tasso di ricambio di 3÷4 volumi di aria/ora;*
   - *la purificazione dell'aria esausta o il suo riutilizzo;*
   - *un basso livello di inquinamento dell'aria esausta:*
   - *utilizzando superfici e apparecchiature di lavoro che siano semplici da pulire;*
   - *minimizzando i tempi di stoccaggio dei rifiuti nella zona di consegna;*
   - *pulendo regolarmente il pavimento dell'area di stoccaggio;*
   - *pulendo di frequente, almeno una volta alla settimana, i nastri trasportatori e tutti gli altri macchinari;*
   - *l'impiego combinato di porte ad azione rapida e automatica riducendo al minimo i tempi di apertura: ciò può essere facilitato dall'installazione di un sensore di controllo delle porte e dall'adeguato dimensionamento dell'area di manovra nella zona di ingresso dell'impianto;*
   - *la responsabilizzazione del personale preposto alla disciplina del flusso di veicoli nell'area di ingresso, nella consapevolezza che tale attività è importante ugualmente al fine di realizzare la breve apertura delle porte e per assicurare che essi svolgano, inoltre, una sufficiente manutenzione delle porte.*

2. I rifiuti ricevuti giornalmente, data l'elevata fermentescibilità, dovranno essere in quantità compatibile con le capacità di lavorazione dell'impianto e comunque non dovranno essere stoccati per più di 48 ore, salvo casi eccezionali. Si impedirà, in tal modo, l'insorgenza di maleodoranze dovuta a fenomeni fermentativi e putrefattivi, limitando la proliferazione di insetti e la presenza di roditori.

Pretrattamento

3. Tutte le operazioni destinate alla preparazione del rifiuto per il corretto svolgimento del processo biologico dovranno essere realizzate al chiuso, entro edifici per i quali siano previsti almeno due ricambi di aria/ora da inviare direttamente al presidio ambientale di contenimento/abbattimento, ovvero alla reazione della biomassa nella successiva fase di ossidazione.

Presidi ambientali

4. Gli interventi per la riduzione delle emissioni maleodoranti comprenderanno sia misure di prevenzione, sia sistemi di trattamento delle emissioni. Il rigoroso monitoraggio ed il controllo del processo aiuteranno ad evitare l'instaurarsi di condizioni anaerobiche e, di conseguenza, a limitare il rilascio di odori. In aggiunta occorrerà adottare i seguenti accorgimenti, esplicitamente mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti o al trattamento delle emissioni. In particolare occorrerà evitare:

- *il prolungato accumulo di materiali freschi e altamente fermentescibili non ancora sottoposti al trattamento;*
- *la presenza di zone anaerobiche nei materiali sottoposti a trattamento;*
- *la presenza di percolato non idoneamente captato e raccolto;*
- *la bassa efficienza dei sistemi di captazione dell'aria, nel caso di locali che devono essere tenuti in depressione;*
- *la bassa efficienza dei sistemi di abbattimento delle arie esauste;*
- *la fuoriuscita di arie odorose da portali;*
- *l'interruzione precoce di processi aerobici a carico di biomasse non ancora mature.*

5. In ragione delle apprezzabili quantità delle matrici fermentescibili trattate, saranno adottate le seguenti ulteriori misure contro la potenziale diffusione di odori:

- *chiusura delle aree operative destinate alle prime fasi processo;*
- *canalizzazione delle arie esauste provenienti da tali aree verso apposita linea di trattamento odori;*
- *dimensionamento adeguato dei biofiltri e/o degli scrubber.*

IL PRESENTE DOCUMENTO "ALLEGATO A", PARTE INTEGRANTE DEL PROVVEDIMENTO COD. CIFRA AMB/DEL/2009/0000___ E' COMPOSTO DA N. 14 (QUATTORDICI) FACCIATE .

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA
(Dott. Ing. Gennaro ROSATO)

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza